



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

GIUGNO 2022



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA	16
SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA	47
SEZIONE TERZA E SESTA TERZA	70
SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO	92
SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA	111
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	124
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	152

GIUGNO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 20869 del 30/06/2022** (Rv. **665083 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore: **FALABELLA MASSIMO.**

S. (CORBYONS GIOVANNI) contro R. (PUJATTI PIERA)

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 15/09/2020

001076 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE Legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente - Requisito della "vicinitas" - Sufficienza - Interesse ad agire - Individuazione - Criteri.

In tema di impugnazione di atti amministrativi relativi ad opere in materia di acque pubbliche, i proprietari d'immobili e i residenti nell'area interessata dall'intervento sono legittimati ad agire in forza del solo requisito della "vicinitas", mentre il loro interesse ad agire, che non può desumersi soltanto da tale dato di prossimità, può desumersi dall'allegazione di un pericolo di compromissione della salute, del paesaggio o dell'ambiente che, in ragione della detta "vicinitas", qualifichi e differenzi gli interessi di detti soggetti, senza che occorra la prova puntuale della concreta pericolosità dell'opera.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1175 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18493 del 2021 Rv. 661654 - 02

Sez. U - , **Sentenza n. 20852 del 30/06/2022** (Rv. **665082 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **GARRI FABRIZIA.** Relatore: **GARRI FABRIZIA.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

C. (PARENTE ZAMPARELLI GIOVANNI CARLO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/07/2020

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Transito dai ruoli militari ai ruoli civili - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

Le controversie aventi ad oggetto la domanda di transito dai ruoli militari ai ruoli civili, ai sensi dell'art. 386 c.p.c. - secondo il quale la giurisdizione va determinata sulla base dell'oggetto della domanda, verificato alla stregua del "petitum" sostanziale - appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo atteso che, fino a quando non viene formalizzato il passaggio, il richiedente rimane nei ruoli militari e la pretesa, azionata per ottenere coattivamente dal giudice il riconoscimento del diritto, attiene allo svolgimento del rapporto di lavoro del militare, rimasto in regime di diritto pubblico, ex art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituendo il transito una misura di salvaguardia della posizione lavorativa per il caso di sopravvenuta inidoneità allo svolgimento di determinate mansioni, pur persistendo l'idoneità allo svolgimento di altri compiti, seppure riferibili a ruoli diversi dell'amministrazione (quelli civili).

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 386, Legge 28/07/1999 num. 266 art. 14 com. 5, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20751 del 2008 Rv. 604489 - 01, N. 25051 del 2016 Rv. 641781 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 20902 del 30/06/2022 (Rv. 665186 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

C. (TERRACCIANO GENNARO) contro P.
Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Ente privato - Responsabilità contabile - Condizioni - Attività svolta nell'interesse della P.A. - Sufficienza - Assenza del titolo - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di azione di responsabilità per danno erariale, sussiste il rapporto di servizio, costituente il presupposto per l'attribuzione della controversia alla giurisdizione della Corte dei conti, allorché un ente privato esterno all'Amministrazione venga incaricato di svolgere, nell'interesse e con le risorse di quest'ultima, un'attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell'apparato organizzativo della P.A., mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta e ben potendo tale titolo anche mancare del tutto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente convenuta dinanzi al giudice contabile, per rispondere del danno subito dal Ministero del Territorio del Mare e dell'Ambiente, una società che aveva svolto senza titolo un'attività nell'interesse del Commissario Straordinario delegato per l'emergenza ambientale, sull'erroneo presupposto che avesse natura di società specializzata a totale capitale pubblico).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21871 del 2019 Rv. 655274 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7640 del 2020 Rv. 657523 - 02

Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022 (Rv. 665084 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI. Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.

E. (TROISE MANGONI DI S. STEFANO WLADIMIR FRANCESCO) contro R. (GRANARA DANIELE)

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 04/06/2020

148037 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA Responsabilità del custode - Natura oggettiva - Accertamento del nesso causale tra cosa ed evento - Sufficienza - Prova liberatoria - Caso fortuito - Configurabilità - Verifica oggettiva - Necessità - Diligenza del custode - Irrilevanza - Fattispecie.

La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da

SEZIONI UNITE

imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (In applicazione del principio, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del gestore di una diga, per i danni subiti dagli attori in conseguenza dell'esondazione di un fiume, in quanto, accertato il nesso causale tra il rilascio delle acque fluite a valle della diga e i predetti danni, aveva ritenuto che il particolare evento meteorologico, concausa dei danni, avrebbe potuto integrare il caso fortuito soltanto laddove il custode avesse dimostrato l'adempimento delle prescrizioni contenute nel documento di protezione civile della diga).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4588 del 2022 Rv. 663781 - 01, N. 8811 del 2020 Rv. 657915 - 03, N. 27724 del 2018 Rv. 651374 - 01, N. 2477 del 2018 Rv. 647933 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 20633 del 28/06/2022** (Rv. **665080 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

E. (CARBONE SALVATORE) contro F. (GALOPPI GIOVANNI)

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Vendita internazionale, a distanza, di cose mobili - Controversia avente ad oggetto il pagamento dei beni alienati - Giurisdizione - Criterio del luogo della consegna ex art. 4 del Reg. UE n. 1215 del 2012 - Rilevanza - Diversa determinazione contrattuale mediante clausola "ex work"- Prevalenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE n. 1215 del 2012 (applicabile "ratione temporis"), alla giurisdizione dell'A.G. del luogo della consegna materiale dei beni, non ostando a tale conclusione l'inserimento, nel contratto medesimo, di una clausola "ex work", se essa non sia accompagnata da una specifica pattuizione volta ad attribuire, con chiarezza, al luogo del passaggio del rischio valenza anche di luogo di consegna della merce. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto non chiara ed univoca la volontà delle parti espressa in una clausola "ex work" finalizzata a disciplinare il passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo in capo all'acquirente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32362 del 2018 Rv. 651823 - 01, N. 17566 del 2019 Rv. 654416 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 20633 del 28/06/2022** (Rv. **665080 - 02**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

E. (CARBONE SALVATORE) contro F. (GALOPPI GIOVANNI)

Regola giurisdizione

SEZIONI UNITE

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Opposizione a decreto ingiuntivo - Regolamento preventivo di giurisdizione - Esclusione della giurisdizione italiana - Effetti - Nullità del decreto ingiuntivo.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, quando all'esito del regolamento preventivo di giurisdizione sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, si determina una improseguibilità del giudizio di merito, in quanto il giudice italiano, pure avendo avuto il potere di adottare il provvedimento poi opposto, non ha più quello di decidere la relativa controversia, se non limitandosi a dichiarare la nullità del ridetto decreto monitorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22433 del 2018 Rv. 650459 - 03

Sez. U - , Sentenza n. 20632 del 28/06/2022 (Rv. 665079 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)

M. (ABBAMONTE ORAZIO) contro A.

Rigetta, CORTE CONTI I SEZ. GIURISD. CENTR. APP. ROMA ROMA, 28/11/2019

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Società a partecipazione pubblica - Azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali - Giurisdizione contabile - Condizioni - Società "in house" - Requisiti - Controllo analogo - Portata - Fonte statutaria - Necessità - Esclusione - Verifica - Modalità - Fattispecie.

In tema di azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite "in house providing", che possono risultare dalle disposizioni statutarie in vigore all'epoca dei fatti, ma anche derivare dall'esterno ove la sussistenza di un controllo analogo, che diverso da quello gerarchico è posto in essere da un soggetto distinto da quello controllato, sia ricavabile da normative che consentono all'ente pubblico partecipante di dettare le linee strategiche e le scelte operative, con il presidio a monte di un adeguato flusso di informazioni tale da incidere sulla complessiva "governance" della società "in house", preservando le finalità pubbliche che comunque la permeano e costituiscono la stella polare del controllo, quale elemento dinamico che connette concretamente la stessa società con il pubblico ente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice contabile, che aveva ritenuto sussistente la propria giurisdizione qualificando società "in house providing" una società di gestione di un acquedotto il cui Statuto riservava alla preventiva approvazione dell'assemblea dei soci, il cui maggiore azionista era un ente locale, l'autorizzazione del programma annuale e triennale della gestione e degli investimenti, nonché la sottoscrizione di convenzioni pubbliche e la realizzazione di investimenti eccedenti un predeterminato limite di valore).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103 com. 2, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2364, Cod. Civ. art. 2393

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16741 del 2019 Rv. 654581 - 01, N. 22409 del 2018 Rv. 650605 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 20802 del 28/06/2022** (Rv. **665081 - 02**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore: **FALABELLA MASSIMO.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Diff.)

B. (PASSALACQUA MARCO) contro B.

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Beneficiario di un contratto a favore di terzo stipulato da una società - Foro del consumatore ex art.16 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

La qualità di consumatore rivestita dal beneficiario di un contratto a favore di terzo, stipulato in nome proprio da una società, non rileva ai fini dell'applicabilità del foro del consumatore previsto dall'art. 16 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, mancando la qualità di consumatore in capo al soggetto che conclude il contratto "nomine proprio", atteso che la ratio della disciplina consumeristica è quella di approntare regole di riequilibrio ancorate a una presunzione astratta di disparità di potere contrattuale tra le parti, e che il terzo beneficiario, estraneo alla fase di conclusione del contratto, non essendone parte né in senso sostanziale, né in senso formale, si limita a ricevere gli effetti di un rapporto già costituito ed operante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Tratt. Internaz. 30/10/2007 art. 16, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 8766 del 2021 Rv. 660920 - 01, N. 21070 del 2012 Rv. 624555 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6001 del 2021 Rv. 660833 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 20802 del 28/06/2022** (Rv. **665081 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore: **FALABELLA MASSIMO.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Diff.)

B. (PASSALACQUA MARCO) contro B.

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Collegamento negoziale - Nozione - Effetti sulla giurisdizione - Esclusione.

Il collegamento negoziale, meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso che viene realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti, pur implicando la ripercussione delle vicende che investono un contratto sull'altro, seppure non necessariamente in funzione di condizionamento reciproco e non necessariamente in rapporto di principale ed accessorio, non determina in ogni caso alcun effetto sulla giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 941 del 2017 Rv. 642703 - 01, N. 13164 del 2007 Rv. 597183 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. **U -** , **Sentenza n. 20494 del 24/06/2022** (Rv. **665068 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

S. (DROGHETTI GLORIA) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 23/03/2018

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Sentenza di divorzio - Giudicato sullo "status" - Prosecuzione del giudizio per l'attribuzione dell'assegno - Morte di uno dei coniugi - Conseguenze - Prosecuzione del giudizio - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di divorzio, nel caso di passaggio in giudicato della pronuncia parziale sullo "status", con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il venir meno dell'ex coniuge nei confronti del quale la domanda era stata proposta nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 8874 del 2013 Rv. 626073 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 33346 del 2021 Rv. 663308 - 01, N. 26489 del 2017 Rv. 646765 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18130 del 2013 Rv. 627596 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6094 del 1982 Rv. 423782 - 01, N. 3038 del 1977 Rv. 386602 - 01

Sez. **U -** , **Ordinanza n. 20464 del 24/06/2022** (Rv. **665039 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **DI MARZIO MAURO**. Relatore: **DI MARZIO MAURO**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Diff.)

C. (PROST ENRICO) contro P. (ROBALDO ENZO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Controversia di cui all'art. 133, comma 1, lett. a) n. 2, c.p.a. - Questioni meramente patrimoniali tra le parti - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario la cognizione in ordine ad una controversia di cui all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.), laddove riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti, che si pongono "a valle" rispetto alla conclusione dell'accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non hanno direttamente ad oggetto la conclusione dell'accordo né l'esercizio dei poteri autoritativi che l'accordo stesso sostituisce. (Affermando tale principio, la S.C. ha regolato la giurisdizione in un caso di opposizione a decreto ingiuntivo con il quale l'ente territoriale aveva chiesto alla controparte privata il pagamento delle somme pattuite come corrispettivo per il conferimento di rifiuti in discarica).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A.2) CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11 com. 5, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 15

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21650 del 2021 Rv. 661857 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 20495 del 24/06/2022** (Rv. **665040 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** Estensore: **NAZZICONE LOREDANA.** Relatore: **NAZZICONE LOREDANA.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Diff.)

C. (FIORILLO ERNESTO) contro T. (CIRAOLO VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 29/11/2029

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Sentenza di divorzio - Giudizio di revisione per la revoca dell'assegno - Morte dell'ex-coniuge - Conseguenze - Prosecuzione del giudizio - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di divorzio, la morte dell'ex coniuge ricorrente nel corso del procedimento per la revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della l. n. 898 del 1970, non comporta la dichiarazione di improseguibilità dello stesso, ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell'accertamento della non debenza dell'assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, nonché nell'azione di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., per la restituzione delle somme non dovute.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17041 del 2007 Rv. 600231 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 33346 del 2021 Rv. 663308 - 01, N. 8874 del 2013 Rv. 626073 - 01, N. 18130 del 2013 Rv. 627596 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 20278 del 23/06/2022** (Rv. **664953 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **NAZZICONE LOREDANA.** Relatore: **NAZZICONE LOREDANA.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (TORTORELLA MARCO)

Dichiara procedibile il ricorso e rimette alla sezione semplice

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Medici specializzandi - Mancato recepimento di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento del danno - Corsi di specializzazione iniziati anteriormente al 1° gennaio 1983 - Diritto al compenso - Sussistenza - Condizioni.

Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/Cee.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23491 del 2021 Rv. 662336 - 01, N. 37251 del 2021 Rv. 663320 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 19852 del 20/06/2022** (Rv. **665037 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **DI MARZIO MAURO**. Relatore: **DI MARZIO MAURO**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Diff.)

A. (LORUSSO FELICE EUGENIO) contro C. (LAMONACA TOMMASO PIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 26/07/2016

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Arbitrato rituale - Impugnazione del lodo per nullità - Eccezione e rilievo d'ufficio della non arbitrabilità della controversia - Ammissibilità ex art. 817, comma 2, secondo periodo, c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.

In tema di arbitrato rituale, la previsione dell'art. 817, comma 2, secondo periodo, c.p.c., non preclude l'eccezione e rilevazione d'ufficio della non arbitrabilità della controversia, perché avente ad oggetto diritti indisponibili o per l'esistenza di una espressa norma proibitiva, in sede di impugnazione del lodo per nullità, anche qualora la relativa eccezione non sia stata formulata in sede arbitrale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha comunque escluso la nullità della clausola compromissoria inserita da un pubblica amministrazione in un contratto avente ad oggetto lavori, forniture e servizi, rilevando che l'art. 3, comma 19, della l. n. 244 del 1007, che aveva posto il relativo divieto, la cui entrata in vigore era stata più volte posticipata, era stata definitivamente abrogata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 817 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 3 com. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23418 del 2020 Rv. 659285 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 19877 del 20/06/2022** (Rv. **665038 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **MARULLI MARCO**. Relatore: **MARULLI MARCO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Indennità di occupazione legittima per atti ablativi - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Proposizione della domanda unitamente a quella risarcitoria da perdita del bene - Irrilevanza - Fondamento.

Le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 (oggi art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che la relativa domanda sia stata proposta dall'attore unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell'ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 53 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. G CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7303 del 2017 Rv. 643339 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9534 del 2013 Rv. 625803 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 19344 del 16/06/2022** (Rv. **665035 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

A. (COLAGRANDE ROBERTO) contro R.

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 30/09/2020

001018 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - IN GENERE Autorizzazione unica per la realizzazione di impianto idroelettrico ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 - Rilascio della concessione di derivazione idrica - Contestualità dei procedimenti - Necessità - Esclusione.

In tema di autorizzazione unica per la realizzazione di impianto idroelettrico, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, alle cui regole sono tenute ad uniformarsi le legislazioni regionali volte a darvi attuazione nei rispettivi ambiti territoriali, non contiene alcuna previsione che renda obbligatoria la contestualità tra il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica e quello diretto a conseguire la concessione di derivazione idrica, strumentale all'attività da autorizzare, cosicché ogni diversa previsione regionale, lungi dall'assumere carattere di vincolatività o comunque da determinare l'illegittimità della concessione rilasciata in data anteriore, costituisce piuttosto l'individuazione di un iter procedimentale da considerare solo come più opportuno, senza che alla sua mancata ottemperanza consegua l'illegittimità dei provvedimenti adottati.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 9, Decreto Legisl. 29/12/2003 num. 387 art. 12 CORTE COST.

Sez. U - , **Ordinanza n. 19346 del 16/06/2022** (Rv. **665036 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

C. (PUCCI PIETRO CARLO) contro R.

Regola giurisdizione

092012 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI Commissario per la liquidazione degli usi civici - Esecuzione delle decisioni - Opposizioni - Giurisdizione commissariale - Sussistenza.

Appartiene alla giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici la cognizione sulle opposizioni eventualmente proposte dalle parti avverso l'esecuzione delle decisioni commissariali adottate in sede giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 com. 4 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 66 com. 5 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 66 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23112 del 2015 Rv. 637337 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2524 del 2008 Rv. 601598 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 18801 del 10/06/2022** (Rv. **665034 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **ESPOSITO LUCIA**. Relatore: **ESPOSITO LUCIA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

M. (D'AMATO FABIO) contro A. (BERTUCCI BRUNO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/10/2019

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI Dipendente dell'Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti in Italia - Azione per il riconoscimento di differenze retributive, risarcimento danni da mobbing e omissione contributiva - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Derogabilità convenzionale - Limiti - Art. 11, par. 2, lett. f), della Convenzione di New York del 2 dicembre 2004, ratificata con la l. n. 5 del 2013 - Art. 21 del Reg. CE n. 44/2001 - Portata.

Nella controversia instaurata da una dipendente dell'Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti in Italia, per il riconoscimento di differenze retributive, risarcimento danni da mobbing e da omissione contributiva, in base al principio dell'immunità ristretta, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, atteso che la decisione richiesta attiene solo ad aspetti patrimoniali e non è, pertanto, idonea ad incidere sull'autonomia e le potestà pubblicistiche dell'ente estero; tale giurisdizione, in base ad una lettura coordinata dell'art. 11, par. 2, lett. f), della Convenzione delle Nazioni Unite, adottata a New York il 2 dicembre 2004, e ratificata in Italia con la l. n. 5 del 2013, e dell'art. 21 del Reg. CE n. 44/2001, è derogabile convenzionalmente, fatte salve considerazioni d'ordine pubblico, solo nei limiti in cui l'accordo attributivo di competenza, pattuito anteriormente al sorgere di una controversia, individuando dei fori aggiuntivi, offra la possibilità al lavoratore di adire, oltre ai giudici normalmente competenti, in applicazione delle norme speciali degli artt. 18 e 19 del Regolamento citato, altri giudici, ivi compresi quelli situati al di fuori dell'Unione.

Riferimenti normativi: Legge 14/01/2013 num. 5 CORTE COST., Tratt. Internaz. 02/12/2004 art. 11 com. 2 lett. F, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 18, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 19, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 21

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9034 del 2014 Rv. 630834 - 01, N. 34474 del 2019 Rv. 656490 - 01, N. 29556 del 2021 Rv. 662539 - 01, N. 18661 del 2019 Rv. 654681 - 01, N. 4882 del 2017 Rv. 643114 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 18641 del 09/06/2022** (Rv. **665032 - 02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

A. (FRISINA PASQUALE) contro P. (GALLUZZO SILVIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/03/2018

082227 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - DIVISIONE Scioglimento della comunione legale - Immobile in comproprietà - Divisione - Attribuzione della casa familiare al coniuge non assegnatario - Conseguenze - Valore dell'immobile - Determinazione - Criteri.

In tema di scioglimento della comunione legale, in caso di attribuzione, in sede di divisione, dell'immobile adibito a casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge che non era assegnatario dello stesso quale casa coniugale, né affidatario della prole, si realizza una situazione comparabile a quella del terzo acquirente dell'intero, sicché, posto che continua a sussistere il diritto di godimento in capo all'altro coniuge, il coniuge non assegnatario diventerà titolare di un diritto di proprietà il cui valore dovrà essere decurtato dalla limitazione delle facoltà di godimento da correlare all'assegnazione dell'immobile al coniuge affidatario della prole, permanendo il relativo vincolo sullo stesso, con i relativi effetti pregiudizievoli derivanti anche dalla sua trascrizione ed opponibilità ai terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c.

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 194, Cod. Civ. art. 337 sexies, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 1116, Cod. Civ. art. 2643

Massime precedenti Vedi: N. 772 del 2018 Rv. 647226 - 01, N. 9990 del 2019 Rv. 653426 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 18639 del 09/06/2022 (Rv. 665033 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: COSENTINO ANTONELLO. Relatore: COSENTINO ANTONELLO. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

C. (PATANELLA SILVANA) contro C.

Regola giurisdizione

001056 ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE Servizio idrico - Gestione in forma autonoma ex art. comma 2 bis, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006 - Organizzazione del servizio - Controversia relativa - Giurisdizione del g.a.- Sussistenza - Fondamento.

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, e non a quella del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la controversia in cui un Comune fa valere il diritto alla salvaguardia della gestione diretta del servizio idrico da parte dell'Amministrazione municipale, ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006, come novellato dall'art. 62 della l. n. 221 del 2015, ove l'atto amministrativo impugnato non ha ad oggetto l'utilizzo delle acque, né la loro regimazione o l'esecuzione di opere incidenti sull'utilizzo o sulla regimazione delle stesse, bensì l'organizzazione, e non l'esercizio, del servizio idrico e non rientra, pertanto, nella categoria dei provvedimenti "in materia di acque pubbliche".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 147 com. 2 lett. B, Legge 28/12/2015 num. 221 art. 62

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2710 del 2020 Rv. 656951 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 18641 del 09/06/2022 (Rv. 665032 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

A. (FRISINA PASQUALE) contro P. (GALLUZZO SILVIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/03/2018

082227 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - DIVISIONE Scioglimento della comunione legale - Immobile in comproprietà - Divisione - Attribuzione della casa familiare al coniuge assegnatario - Diritto personale di godimento - Estinzione - Conseguenze - Valore dell'immobile - Determinazione - Criteri.

In tema di scioglimento della comunione legale, l'attribuzione, in sede di divisione, dell'immobile adibito a casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge che ne era già assegnatario, comportando la concentrazione, in capo a quest'ultimo, del diritto personale di godimento scaturito dall'assegnazione giudiziale e di quello dominicale sull'intero immobile, che permane privo di vincoli, configura una causa automatica di estinzione del primo, che, pertanto, non potrà avere alcuna incidenza sulla valutazione economica del bene in comunione a fini divisorii, o sulla determinazione del conguaglio dovuto al coniuge comproprietario non assegnatario, dovendosi conferire all'immobile un valore economico pieno, corrispondente a quello venale di mercato; né, a tal fine, rileva che nell'immobile stesso continuino a vivere i figli minori, o non ancora

SEZIONI UNITE

autosufficienti, affidati al coniuge divenutone proprietario esclusivo, rientrando tale aspetto nell'ambito dei complessivi e reciproci obblighi di mantenimento della prole, da regolamentare nella sede propria, anche con la eventuale modificazione dell'assegno di mantenimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 194, Cod. Civ. art. 337 sexies, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 1116

Massime precedenti Conformi: N. 17843 del 2016 Rv. 641168 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 8202 del 2016 Rv. 639528 - 01

GIUGNO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione prima e sesta prima



Sez. 1 - , **Ordinanza n. 20951 del 30/06/2022** (Rv. **665289 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

U. (GATTAMELATA ALESSIO) contro C. (GIAMPAOLI BRUNO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/05/2017

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO
Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

Il giudicato interno può formarsi solo su di un capo autonomo della sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente, e non sussiste nei riguardi di una mera argomentazione, ossia della semplice esposizione di un'astratta tesi giuridica, anche quando sia utile a risolvere questioni strumentali all'attribuzione del bene controverso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, in materia di intermediazione mobiliare, aveva ravvisato il giudicato interno sull'interpretazione della clausola che prevedeva la necessità di ordini scritti per l'acquisto di titoli fuori dei mercati regolamentati, sebbene la decisione di primo grado avesse rigettato per ragioni processuali, del tutto diverse dal difetto della forma convenzionale, la domanda di accertamento della nullità degli ordini).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 40276 del 2021 Rv. 663548 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 20948 del 30/06/2022** (Rv. **665288 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

C. (MADELLA FABIO) contro B. (BERTUZZI JENNIFER)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 02/03/2020

002005 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE Stato di abbandono del minore - Diritto del minore ad essere educato nella propria famiglia d'origine - Inidoneità dei genitori - Dichiarazione di adottabilità - Preventivo esperimento di interventi di sostegno alla genitorialità - Necessità - Fattispecie.

In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dall'art. 1 l. n. 184 del 1983. Ne consegue che il giudice di merito deve prioritariamente tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva dichiarato l'adottabilità del minore sulla base di affermazioni apodittiche sui limiti accudenti del padre, senza spiegare, tra l'altro, le ragioni per cui non era possibile tentare un intervento di sostegno diretto a superare l'incapacità genitoriale ravvisata).

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22589 del 2017 Rv. 645519 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24717 del 2021 Rv. 662543 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20930 del 30/06/2022 (Rv. 665230 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

A. (FAGGIANO MARIA ROSARIA) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE PALERMO, 07/10/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Pendenza del procedimento per il rinnovo del permesso di soggiorno - Espulsione - Divieto - Intempestività della domanda di rinnovo - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

In tema di immigrazione, il cittadino straniero ha diritto di rimanere in Italia in pendenza del procedimento per il rinnovo del permesso di soggiorno, anche quando la relativa istanza sia presentata oltre il termine di sessanta giorni dalla scadenza di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998, potendo l'espulsione essere disposta solo nel caso in cui la richiesta venga respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno sul territorio nazionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di pace che, rigettando il ricorso proposto contro il decreto di espulsione, aveva omesso di considerare la pendenza del procedimento volto ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, avviato dopo più di sessanta giorni dalla scadenza, su cui la commissione territoriale aveva espresso parere sfavorevole, ma rispetto al quale la questura non si era ancora pronunciata).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 12713 del 2016 Rv. 640099 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4635 del 2012 Rv. 621659 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7892 del 2003 Rv. 563341 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 20546 del 27/06/2022 (Rv. 665349 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

C. (GUIZZI GIUSEPPE) contro P. (STANGHELLINI LORENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/07/2019

159010 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Recesso del socio di s.r.l. ex 2437, comma 2, lett. b), c.c. - Valutazione della rilevanza sostanziale della modifica statutaria - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

In tema di s.p.a., per il legittimo esercizio del diritto di recesso del socio ai sensi dell'art. 2437, comma 2, lett. b), c.c. è sufficiente una qualsiasi modifica statutaria che comporti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni, non essendo richiesta alcuna indagine in ordine alla rilevanza sostanziale di tale modifica rispetto alla disciplina precedente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, che aveva escluso la legittimità del recesso a seguito della modifica statutaria che aveva sottratto al diritto di prelazione dei soci i trasferimenti di azioni a società direttamente o indirettamente controllate, sul presupposto che tale modifica non aveva determinato un mutamento sostanziale della clausola di prelazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2355 bis, Cod. Civ. art. 2437

Sez. 1 - , Sentenza n. 20602 del 27/06/2022 (Rv. 665229 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

S. (BERNARDINI STEFANIA) contro D.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LUCCA, 07/12/2016

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Insinuazione al passivo di credito per prestazione d'opera professionale - Eccezione di prescrizione presuntiva formulata dal curatore - Deferimento a quest'ultimo del giuramento decisorio sull'avvenuto pagamento - Dichiarazione del curatore di nulla sapere al riguardo - Conseguenze - Fondamento.

127044 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento del passivo fallimentare, a fronte dell'insinuazione di un credito maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'articolo 2956, n. 2, c.c., ove il curatore eccepisca la prescrizione presuntiva del credito e il creditore gli deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno costituisce mancato giuramento, dovendo egli subire le conseguenze dell'affermazione dell'estinzione del debito implicita nella sollevata eccezione di prescrizione presuntiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2960 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739

Massime precedenti Vedi: N. 15570 del 2015 Rv. 636275 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20452 del 24/06/2022 (Rv. 665228 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.

S. (ZARALLI MASSIMILIANO) contro N. (BIANCHI DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/05/2020

082269 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE Revoca dell'assegnazione della casa familiare al coniuge beneficiario dell'assegno divorzile - Automatico aumento dell'assegno - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

In tema di divorzio, la revoca dell'assegnazione della casa familiare al coniuge beneficiario dell'assegno divorzile non giustifica l'automatico aumento di tale assegno, trattandosi di un provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'"habitat" domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica, o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 sexies, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20858 del 2021 Rv. 661830 - 01, N. 25604 del 2018 Rv. 650826 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 20233 del 23/06/2022** (Rv. **664981 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**.

Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**.

C. (CARDILLO ORESTE) contro I. (GIOVE LUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 22/06/2017

031068 BENI - IMMATERIALI - MODELLI DI UTILITA' Domanda di conversione in brevetto - Presupposti.

In caso di domanda di conversione di un modello di utilità in brevetto, del quale siano presenti i necessari requisiti, il giudice del merito, ai sensi dell'art. 76, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005, deve accertare se l'intento pratico perseguito dal richiedente possa essere realizzato dalla diversa privativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 76 com. 3, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 84, Cod. Civ. art. 1424

Massime precedenti Vedi: N. 10498 del 2001 Rv. 548684 - 01, N. 6004 del 2008 Rv. 602268 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 20226 del 23/06/2022** (Rv. **664979 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**.

Relatore: **IOFRIDA GIULIA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

C. (LORENZONI FABIO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 20/12/2016

042040 COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - BORSE MERCI Made in Italy - Fallace indicazione di origine o provenienza - Accertamento - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative, la disposizione di cui al comma 49 bis dell'art.4 della l. n. 350 del 2003 è rivolta non solo a tutelare il "made in Italy", ma anche a promuovere una adeguata informazione del consumatore sul prodotto da acquistare, dovendo pertanto ritenersi illegittime tutte le condotte idonee ad ingenerare situazioni di incertezza sulla provenienza italiana dello stesso, eventualmente derivanti anche soltanto dalla carenza di indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittima la vendita di calzature recanti il marchio "Luca Stefani", nonostante la realizzazione cinese delle

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

stesse, tenuto conto dell'utilizzo di detto marchio in un settore merceologico nel quale la fama italiana dei prodotti è tale da creare un vantaggio concorrenziale ed un inganno dei consumatori).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 49 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20982 del 2019 Rv. 655276 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20322 del 23/06/2022 (Rv. 665227 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.

Z. (COVELLI MARIANGELA) contro D.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/09/2021

002005 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE Adozione mite e adozione piena - Rispettive caratteristiche - Scelta dell'adozione piena - Contrarietà dell'interesse del minore alla conservazione dei rapporti con i genitori - Accertamento - Fattispecie.

002030 ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - IN GENERE In genere.

L'adozione c.d. mite, avente il proprio fondamento normativo nell'art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, consente la costituzione di un vincolo di filiazione giuridica, che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra il minore e la famiglia di origine, in tutte quelle ipotesi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale fa riscontro la permanenza di una relazione affettiva significativa tra minore e genitore, che sconsiglia la radicale recisione dei loro rapporti. L'adozione c.d. legittimante costituisce, invece, l'"extrema ratio", cui può pervenirsi soltanto nel caso in cui la conservazione di tali rapporti si pone in contrasto con l'interesse del minore, che si trova in una condizione di endemico e radicale abbandono, determinato da un'incapacità del genitore di allevarlo e di curarlo, non recuperabile in tempi compatibili con l'esigenza del figlio di conseguire un'equilibrata crescita psicofisica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità di due minori, in considerazione delle irreversibili e gravi incapacità dei genitori, sostanzialmente impermeabili ad ogni sollecitazione ad un recupero sia pure parziale e tardivo del rapporto genitoriale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 315 bis, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 com. 1 lett. D CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1476 del 2021 Rv. 660432 - 01, N. 40308 del 2021 Rv. 663429 - 01, N. 35840 del 2021 Rv. 662949 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 20231 del 23/06/2022 (Rv. 664980 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

C. (CONTINI DAVIDE GIORGIO) contro M. (TIDONA MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/06/2016

058085 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - DOLO - IN GENERE Artifici, raggi o menzogne - Effetti - Falsa rappresentazione della realtà idonea a ingenerare un errore essenziale in una persona di

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

normale diligenza - Necessità - Accertamento riservato al giudice del merito - Sussistenza - Fattispecie.

Ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifici, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del "deceptor" - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti. (Fattispecie relativa al comportamento decettivo del promotore finanziario che, approfittando della residenza all'estero del titolare del conto e della delega da questi rilasciata alla madre, rappresentava falsamente ad entrambi la correttezza delle operazioni e la pre-autorizzazione ricevuta, facendo quindi sottoscrivere alla delegata una serie di moduli di disinvestimento o bonifico impilati, così da distrarre il patrimonio dell'investitore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1390, Cod. Civ. art. 1439, Cod. Civ. art. 1429

Massime precedenti Vedi: N. 1585 del 2017 Rv. 643501 - 01, N. 16004 del 2014 Rv. 632204 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 20236 del 23/06/2022** (Rv. **665225 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**.

Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

T. (PAVAN GIULIANO) contro N. (FLORIDIA GIORGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/03/2017

031040 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - IN GENERE Disciplina previgente al c.p.i. - Danno da lucro cessante - Liquidazione equitativa - Criterio della royalty ragionevole - Motivazione della relativa scelta - Congruità - Valutazione.

In base alla disciplina previgente al codice della proprietà industriale, il computo dei mancati profitti cagionati dalla contraffazione del brevetto presuppone una valutazione su base equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., ed è pertanto consentito il ricorso al criterio della "royalty" ragionevole, purché di tale scelta il giudice di merito dia congrua motivazione, quale è quella imperniata sulla necessità di considerare una minima proporzione rispetto al risultato contabile correlato alle caratteristiche tecnologiche dei trovati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 125

Massime precedenti Vedi: N. 5666 del 2021 Rv. 660575 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022** (Rv. **665155 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **CARADONNA LUNELLA**. Relatore:

CARADONNA LUNELLA.

U. (ZITIELLO LUCA) contro V. (URSINI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/03/2017

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

133046 PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE Giudizio d'appello - Questione nuova prospettata nella comparsa conclusionale - Inammissibilità - Fondamento - Conseguenze.

Nel giudizio di appello, come in quello di primo grado, la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 190

Massime precedenti Conformi: N. 16582 del 2005 Rv. 582835 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 20269 del 23/06/2022** (Rv. **665226 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**.

Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

M. (GIAMPAOLINO CARLO FELICE) contro A. (FLORIDIA GIORGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/11/2017

031047 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE Cessione del marchio patronimico - Decadenza ex art. 14, comma 2, lett. a), del c.p.i. - Presupposti - Accertamento - Questione di fatto - Conseguenze.

In tema di cessione di marchio patronimico, l'art. 14, comma 2, lett. a), c.p.i., nel prevedere la generale decadenza del marchio divenuto idoneo a indurre in inganno il pubblico circa la qualità o la provenienza dei prodotti, non richiede semplicemente che si verifichi un peggioramento dei livelli qualitativi dei prodotti contraddistinti, essendo necessaria una relazione eziologica col modo e col contesto in cui il marchio viene utilizzato dal nuovo titolare, fermo restando che l'accertamento di tali profili, e della stessa relazione eziologica, è questione di fatto e il relativo giudizio, se debitamente motivato, resta sottratto al sindacato di legittimità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 14 com. 2 lett. A

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 20152 del 22/06/2022** (Rv. **665072 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**.

E. (PENNA FABRIZIO) contro C. (TOFFOLETTI LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/02/2017

022001 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Associazione in partecipazione - Patto di non concorrenza - Requisiti di validità - Limiti di luogo o di attività - Alternatività - Possibilità di estensione dei limiti di luogo all'intero territorio nazionale - Sussistenza - Fattispecie.

050004 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE In genere.

In tema di associazione in partecipazione, il patto di non concorrenza di cui all'art. 2596 c.c., il quale prevede che lo stesso è valido se circoscritto ad una determinata zona o a una determinata attività, può essere esteso a tutto il territorio nazionale, qualora l'attività dell'altro contraente sia di rilievo nazionale. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto valido il patto che impediva la

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

concorrenza dell'associato nei confronti dell'associante, per una durata infra-quinquennale ed interna al rapporto associativo, pur se con oggetto determinato "per relationem" con riguardo all'attività merceologica esercitata dall'associante ed esteso all'intero territorio nazionale, stante l'analoga rilevanza territoriale di detta attività).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2549, Cod. Civ. art. 2596 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6976 del 1995 Rv. 492967 - 01, N. 24159 del 2014 Rv. 633176 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20181 del 22/06/2022 (Rv. 665224 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

C. (DE PAULIS PAOLO) contro M. (SAMORI' GIANPIERO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/09/2016

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Abuso di personalità giuridica - Nozione - Effetti - Applicabilità dell'istituto in favore dei creditori personali del socio - Esclusione - Fondamento.

In tema di società di capitali, la nozione di abuso della personalità giuridica assume rilievo al fine di contrastare lo schermo dietro cui si cela il "socio tiranno", in modo tale da accollargli la responsabilità illimitata per le obbligazioni contratte dalla società di capitali, da lui diretta e controllata, consentendo l'aggressione del suo patrimonio personale da parte dei creditori della società. Non è, invece, configurabile al fine di eludere l'esistenza di un soggetto dotato di personalità giuridica e di patrimonio separato, in modo tale da consentire l'aggressione di tale patrimonio (e non della sola quota di pertinenza) da parte dei creditori personali del socio, poiché si finirebbe con il legittimare un'azione di nullità dell'atto costitutivo della società di capitali, in violazione dell'art. 2332 c.c., o con il consentire un'accertamento della simulazione assoluta dello stesso, in contrasto con la "ratio" sottesa a tale disposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2325, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2332

Massime precedenti Vedi: N. 804 del 2000 Rv. 533122 - 01, N. 14870 del 2000 Rv. 541790 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20152 del 22/06/2022 (Rv. 665072 - 02)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

E. (PENNA FABRIZIO) contro C. (TOFFOLETTI LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/02/2017

113166 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE Impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore - Nozione - Prestazione avente ad oggetto una somma di denaro - Applicabilità - Esclusione.

L'impossibilità idonea ad estinguere l'obbligazione, ex art. 1256 c.c., deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento e che, alla stregua del principio "genus nunquam perit", può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256

Massime precedenti Conformi: N. 2691 del 1987 Rv. 451797 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20170 del 22/06/2022 (Rv. 665222 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

C. (ZITIELLO LUCA) contro A. (COLUCCI ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/02/2017

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Rilievo ufficioso nel giudizio di appello e in quello di cassazione - Ammissibilità - Anche in presenza di nullità di protezione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Nel giudizio di appello e in quello di cassazione, il giudice - in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale - ha sempre il potere di procedere a siffatto rilievo, anche quando si tratta di "nullità di protezione", da configurarsi come "species" del più ampio "genus" delle nullità negoziali, poste a tutela di interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo contraente. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, nella parte in cui ha esaminato nel merito la domanda di accertamento della nullità di un contratto quadro di intermediazione mobiliare, contenuta nell'atto di appello e fondata su motivi diversi da quelli dedotti in primo grado, escludendone l'inammissibilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 26495 del 2019 Rv. 655652 - 01, N. 36353 del 2021 Rv. 662922 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633509 - 01, N. 26243 del 2014 Rv. 633566 - 01, N. 7294 del 2017 Rv. 643337 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20159 del 22/06/2022 (Rv. 664978 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

P. (CASARINI FRANCO) contro I. (RAMPPELLI ELISABETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/05/2017

022002 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - DIRITTI DEI CONTRAENTI - IN GENERE Autonomia dell'associante - Limitazioni - Rendiconto - Fini cui l'attività d'impresa o di gestione è preordinata - Mancato perseguimento da parte dell'associante - Risoluzione per inadempimento - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di associazione in partecipazione, l'autonomia che, di regola, si accompagna alla titolarità esclusiva dell'impresa e della gestione da parte dell'associante trova limite sia nell'obbligo del rendiconto ad affare compiuto o del rendiconto annuale della gestione che si protragga per più di un anno, ex art. 2552, comma 3, c.c., sia, in corso di durata del rapporto, nel dovere generale di esecuzione del contratto secondo buona fede, che si traduce nel dovere specifico di portare a compimento l'affare o l'operazione economica entro il termine

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

ragionevolmente necessario a tale scopo; ne consegue che, alla stregua dei principi generali sulla risoluzione dei contratti sinallagmatici per inadempimento, applicabili all'associazione in partecipazione, l'inerzia o il mancato perseguimento da parte dell'associante dei fini cui l'attività d'impresa o di gestione dell'affare è preordinata determina un inadempimento che, quando si protragga oltre ogni ragionevole limite di tolleranza può, perciò, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, dar luogo all'azione di risoluzione del contratto, secondo le regole indicate negli artt. 1453 e 1455 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la richiesta di risoluzione di un contratto di associazione in partecipazione relativo ad immobili da costruire, ritenendo che le parti non avessero indicato un termine specifico ed essenziale per la realizzazione dell'affare, mentre il mancato inoltro del rendiconto non costituiva inadempimento grave dell'associante, in quanto lo stesso aveva messo a disposizione documentazione ritenuta equipollente, consistente nei propri bilanci ed allegati contabili).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2549, Cod. Civ. art. 2552, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Massime precedenti Vedi: N. 10496 del 2020 Rv. 658048 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20180 del 22/06/2022 (Rv. 665223 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO.

M. (FALCONE BARTOLOMEO) contro D. (CORSINI FABRIZIO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 25/05/2017

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Azione di responsabilità proposta dal socio di s.r.l. ex art. 2476, comma 3, c.c. - Sopravvenuto fallimento della società - Prosecuzione dell'azione da parte del curatore - Necessità - Conseguenze.

Nel caso di fallimento di una s.r.l., ai sensi dell'art. 146, comma 2, lett. a), l.fall., il curatore è l'unico soggetto legittimato a proseguire l'azione di responsabilità sociale già promossa dal socio nella qualità di sostituto processuale della società ex art. 2476, comma 3, c.c., sicché ove, in pendenza del giudizio, il curatore non manifesti l'intento di proseguire l'azione originariamente promossa, la domanda deve essere dichiarata improcedibile per il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del socio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2394, Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81

Massime precedenti Conformi: N. 11264 del 2016 Rv. 639875 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12568 del 2021 Rv. 661451 - 03

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19977 del 21/06/2022 (Rv. 664976 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: AMATORE ROBERTO.

Relatore: AMATORE ROBERTO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

T. (GIAMMARCO ENRICO) contro L. (PERUSI LUCA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRENTO, 11/01/2017

149126 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - VOLONTARIA - CONVALIDA DI IPOTECA ISCRITTA IN BASE A TITOLO ANNULLABILE - CONCESSIONE Ipoteca

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

per crediti futuri - Art. 2852 c.c. - Dipendenza da crediti già esistenti - Necessità - Indicazione nell'atto costitutivo di ipoteca - Necessità - Fattispecie in tema di credito di regresso del fideiussore di secondo grado.

Al fine di soddisfare il requisito di specialità in riferimento al credito garantito, il titolo costitutivo dell'ipoteca deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei soggetti, della fonte e della prestazione che individuano il credito, così da fissare la sua originaria determinatezza, presupposto fondamentale della fattispecie ipotecaria, con la conseguenza che deve escludersi la possibilità di una ipoteca per crediti futuri, determinata unicamente in relazione ai soggetti del rapporto, ed ammettersi invece, a norma dell'art. 2852 cod. civ., la costituzione di ipoteca per crediti eventuali che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, dovendo però in tali casi il titolo indicare gli estremi idonei ad individuare il rapporto già esistente. (Affermando tale principio la S.C. ha confermato l'ammissione in chirografo del credito di regresso del fideiussore di secondo grado, in quanto il titolo costitutivo dell'ipoteca a suo favore non indicava in modo sufficiente quali obbligazioni principali fossero garantite e se fossero già sorte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2852

Massime precedenti Vedi: N. 18325 del 2014 Rv. 632036 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 20068 del 21/06/2022** (Rv. **664977 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **DI MARZIO MAURO.** Relatore: **DI MARZIO MAURO.**

V. (CENTOLA TEODOMIRO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 20/10/2015

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Fallimento - Stato passivo - Ammissione del credito con riserva - Provvedimento di scioglimento della riserva ex art. 113 bis l.fall. - Mezzo di impugnazione - Individuazione - Fondamento.

In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, ferma l'immediata impugnabilità del decreto di ammissione del credito con riserva, adottato ai sensi dell'articolo 96 l.fall., tanto da parte del creditore che abbia chiesto l'ammissione pura e semplice, quanto del curatore e degli altri creditori, il decreto di scioglimento della riserva ex art. 113 bis della stessa legge è soggetto, per tutto quanto non divenuto incontestabile in esito alla adozione dell'iniziale provvedimento di ammissione con riserva, all'impugnazione mediante l'opposizione allo stato passivo di cui all'art. 98 l.fall., in quanto momento terminale della fase di accertamento ed ammissione al passivo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 113 bis

Massime precedenti Vedi: N. 268 del 2020 Rv. 656518 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 19815 del 20/06/2022** (Rv. **665219 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **FRAULINI PAOLO.** Relatore: **FRAULINI PAOLO.**

E. (FERRARA ALESSANDRO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE ROMA, 26/03/2021

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Espulsione - Divieto - Art. 8 CEDU - Diritto alla vita privata - Rilevanza autonoma rispetto al diritto alla vita familiare - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di espulsione del cittadino straniero, in ossequio al disposto dell'art. 8 CEDU, va riconosciuta autonoma tutela al diritto alla vita privata, e non soltanto alla vita familiare, assumendo così rilievo, ai fini della decisione sulla convalida, i legami sociali che il cittadino straniero alleggi di avere intrattenuto sul territorio nazionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza del giudice di pace che, convalidando il decreto di espulsione, non aveva tenuto conto dei legami sociali dedotti dal ricorrente a seguito della permanenza ultraventennale in Italia, dello svolgimento di attività lavorativa e della totale rescissione dei legami familiari con il Paese d'origine).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/01/2008 num. 115

Massime precedenti Vedi: N. 781 del 2019 Rv. 652401 - 01, N. 23957 del 2018 Rv. 650406 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19891 del 20/06/2022 (Rv. 664975 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO.

G. (PAGANO VINCENZO) contro B. (CAMPEGIANI ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/04/2017

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Obblighi dell'intermediario - Art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998 - Inadempimento - Responsabilità - Sussistenza - Valutazione di adeguatezza dell'operazione - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di intermediazione finanziaria, grava sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento e, al contempo, condiziona la stessa valutazione di adeguatezza. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva rigettato le domande dell'investitore sul rilievo che, all'epoca, l'investimento in bond argentini non presentava una particolare rischiosità, in quanto gli obblighi informativi devono essere assolti dall'intermediario indipendentemente dalla rischiosità dell'investimento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 6, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 18153 del 2020 Rv. 658879 - 01, N. 20617 del 2017 Rv. 645223 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 19812 del 20/06/2022** (Rv. **665218 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

B. (BELCREDI REMIGIO) contro Z. (SEMINO ADOLFO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 02/12/2016

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto corrente bancario assistito da apertura di credito - Azione di ripetizione di interessi non dovuti - Art. 1194 c.c. - Erronea applicazione alle rimesse ripristinatorie - Onere di allegazione e di prova - Fondamento - Conseguenze.

113050 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - DEL PAGAMENTO AGLI INTERESSI In genere.

In tema di conto corrente bancario, ove al conto acceda un'apertura di credito, grava sul cliente che esperisce l'azione di ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. (secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1194, Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 1550 del 2022 Rv. 663942 - 01, N. 10941 del 2016 Rv. 639862 - 01, N. 3858 del 2021 Rv. 660509 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 19825 del 20/06/2022** (Rv. **665220 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

B. (CHESO ATTILIO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/05/2017

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Commissione di massimo scoperto - Clausola contrattuale - Indicazione della sola misura percentuale senza indicazione della base di calcolo - Nullità - Fondamento.

In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346

Massime precedenti Vedi: N. 12997 del 2019 Rv. 654253 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 19889 del 20/06/2022** (Rv. **665221 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **ZULIANI ANDREA.** Relatore: **ZULIANI ANDREA.**

E. (RUBINO GIANLUCA) contro B.

Rigetta, TRIBUNALE COSENZA, 21/05/2015

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE Decreto di approvazione del rendiconto del curatore - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di fallimento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale di approvazione del rendiconto del curatore, perché avverso tale provvedimento è esperibile il reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'art. 26 l.fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 38, Legge Falliment. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 18436 del 2010 Rv. 614338 - 01, N. 3696 del 2000 Rv. 535096 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 19604 del 17/06/2022** (Rv. **664973 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.**

R. (SALETTI ACHILLE) contro T. (PAGANI STEFANO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BIELLA, 20/12/2019

081220 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA' Aggiudicazione - Prezzo notevolmente inferiore a quello giusto - Potere del giudice delegato di impedire il perfezionamento della vendita - Condizioni - Criteri di valutazione - Contenuto.

In tema di liquidazione fallimentare, il potere del giudice delegato di impedire il perfezionamento della vendita, previsto dall'art. 108, comma 1, l.fall., è subordinato ad una valutazione circa l'inadeguatezza, in termini di notevole inferiorità, del prezzo di aggiudicazione rispetto a quello "giusto", avuto riguardo ai valori di mercato in un determinato ambito geografico, all'epoca in cui la procedura competitiva è stata espletata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108 com. 1, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5271 del 2018 Rv. 647745 - 01, N. 669 del 2017 Rv. 643151 - 01, N. 1610 del 2009 Rv. 606296 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 19707 del 17/06/2022** (Rv. **664974 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **AMATORE ROBERTO.** Relatore: **AMATORE ROBERTO.**

A. (GRANZOTTO GUIDO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/01/2019

081139 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Concordato fallimentare - Proposta da parte di un creditore - Parere contrario del c.d.c. - Mancata

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

ammissione al voto - Opposizione ex art. 129 l.fall. - Legittimazione attiva del creditore proponente - Esclusione - Fondamento.

In tema di concordato fallimentare, il creditore che abbia avanzato una propria proposta e che, avendo ricevuto il parere negativo del comitato dei creditori ed il diniego di ammissione al voto dal giudice delegato, non abbia immediatamente reclamato tali atti, difetta di interesse a proporre opposizione alla omologazione di una diversa proposta di concordato fallimentare, in quanto non riveste posizione di proponente concorrente, diversamente dal caso in cui anche la sua proposta fosse stata ammessa al voto e risultasse perciò concretamente pregiudicato dall'omologazione della proposta preferita, considerato altresì che la nozione di "qualsiasi altro interessato", di cui all'art. 129, comma 2, l.fall., non può estendersi sino al punto da ricomprendere qualunque terzo contrario alla omologazione, ma privo di un interesse giuridicamente tutelato ad opporvisi.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 129 com. 2, Legge Falliment. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11153 del 2012 Rv. 623080 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19481 del 16/06/2022 (Rv. 664971 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

B. (MARCIALIS LUIGI) contro A. (MARESCA ARTURO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 31/03/2016

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Principio di non contestazione - Interpretazione della disciplina legale - Applicabilità - Esclusione - Fatti da accertare - Applicabilità - Conteggi per crediti da lavoro - Fattispecie.

Nel procedimento di opposizione allo stato passivo in cui sia costituita la procedura si applica il principio di non contestazione che, quando riguardi l'accertamento di pretese retributive di cui il ricorrente abbia fornito propri conteggi, opera distintamente, risultando irrilevante la non contestazione attinente all'interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo. (Affermando tale principio la S.C. ha ritenuto che il giudice del merito, alla luce della sentenza prodotta dalla ricorrente circa l'an della spettanza di retribuzioni da determinarsi in separato giudizio, avrebbe dovuto dare rilievo al contegno di non contestazione che la curatela aveva osservato rispetto a conteggi sindacali prodotti dall'istante, escludendo che la domanda di insinuazione al passivo potesse rimanere inficiata dalla mancata produzione delle buste paga).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15339 del 2020 Rv. 658706 - 01, N. 14589 del 2022 Rv. 664766 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 19442 del 16/06/2022** (Rv. **665303 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.**

U. (CICERO PATRIZIA FRANCESCA) contro P. (DE ROSE DORA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 31/03/2018

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO
Limiti del sindacato di legittimità - Esame di questione non decisa dal giudice di merito per accoglimento di questione assorbente - Inammissibilità - Rimessione della questione ritenuta assorbita al giudice di rinvio.

Nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Conformi: N. 23558 del 2014 Rv. 632960 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 19477 del 16/06/2022** (Rv. **665071 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.**

F. (RICCIO BIAGIO) contro B. (PELLEGRINO MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/03/2016

081099 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE Procedimento - Accertamenti eseguiti in sede di verifica dei crediti - Rilevanza.

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'esistenza del credito del ricorrente, necessario ai fini della sua legittimazione, deve essere oggetto di una valutazione incidentale da parte del giudice che, non richiedendo un accertamento giudiziale e neppure l'esecutorietà del titolo, può in sede di reclamo avverso la sentenza di fallimento fondarsi anche sulle risultanze del processo di verifica dei crediti, quali elementi dimostrativi dell'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 96 com. 5, Legge Falliment. art. 97

Massime precedenti Conformi: N. 9622 del 1993 Rv. 483809 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22343 del 2004 Rv. 578335 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 19515 del 16/06/2022** (Rv. **664972 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

R. (PAPPALARDO MARISA) contro R. (ROSITANI SUCKERT NICCOLO')

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/12/2017

122030 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - ABUSO Pubblicazione dell'immagine altrui senza consenso - Esimente ex art. 97 l. aut. - Notorietà del personaggio ritratto - Condizioni - Fattispecie.

L'esimente prevista dall'art.97 della l. n.633 del 1941, secondo cui non occorre il consenso della persona ritratta in fotografia quando, tra l'altro, la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto, ricorre non solo allorché il personaggio noto sia ripreso nell'ambito dell'attività da cui la sua notorietà è scaturita, ma anche quando la fotografia lo ritrae nello svolgimento di attività a quella accessorie o comunque connesse, fermo restando, da un lato, il rispetto della sfera privata in cui il personaggio noto ha esercitato il proprio diritto alla riservatezza, dall'altro, il divieto di sfruttamento commerciale dell'immagine altrui, da parte di terzi, al fine di pubblicizzare o propagandare, anche indirettamente, l'acquisto di beni e servizi.(In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto che l'esimente legata alla notorietà di un famoso calciatore fosse strettamente correlata soltanto nell' ambito dell'attività sportiva, ritenendo quindi che non potessero essere utilizzate, in difetto di consenso, foto del calciatore che lo ritraevano mentre scendeva da un aereo brandendo la coppa appena vinta con la squadra, altra fotografia che lo ritraeva insieme ad altri noti calciatori della nazionale italiana dell'epoca durante un ritiro della nazionale, un'altra, infine, che lo ritraeva nel corso di un'intervista).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 10 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 96 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11353 del 2010 Rv. 613001 - 01, N. 24221 del 2015 Rv. 638033 - 01, N. 1748 del 2016 Rv. 638444 - 01 Rv. 638444 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 19335 del 15/06/2022** (Rv. **664970 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**.

B. (TROIANO RICCARDO) contro I. (SPOLIDORO MARCO SAVERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/09/2017

031077 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA (CONTENUTO DEL DIRITTO) - CESSIONE O TRASFERIMENTO Diritto d'autore - Opere dell'ingegno realizzate su commissione - Titolarità esclusiva del committente dei diritti di sfruttamento economico - Presupposti - Fattispecie.

In tema di diritto d'autore, la titolarità esclusiva dei diritti di sfruttamento economico, per le opere dell'ingegno realizzate su commissione, spetta al committente solo laddove l'attività inventiva e la creazione dell'opera costituiscano l'oggetto del contratto di lavoro autonomo o di appalto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui la realizzazione dei "files sorgente" - ossia i files aperti e modificabili - non rientrava nell'oggetto del contratto concluso con una casa farmaceutica, avendo rappresentato un mero passaggio seguito dall'appaltatore per adempiere al contratto e fornire al committente il "corpus mechanicum", ossia i files esecutivi relativi a immagini di confezioni, foglietti illustrativi e materiale pubblicitario inerente ai farmaci commercializzati).

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 110, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 12 bis, Cod. Civ. art. 2581

Massime precedenti Vedi: N. 18633 del 2017 Rv. 644982 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19298 del 15/06/2022 (Rv. 664956 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

F. (MARINO AURELIO) contro B. (GRILLO BRANCATI BRUNO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/04/2017

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Contratti bancari ante 1992 - Pattuizione di interessi ultralegali - Forma scritta ex art. 1284 c.c. - Necessità - Integrazione del requisito con il contratto c.d. "monofirma" - Esclusione - Fattispecie.

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI In genere.

Nei contratti bancari conclusi prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 1284 c.c. ai fini della valida pattuizione di interessi superiori rispetto alla misura legale, deve essere inteso in senso strutturale e non funzionale; pertanto, la sua violazione determina l'ordinaria forma di nullità assoluta, con conseguente necessità, ai fini della validità del patto, della sottoscrizione di entrambe le parti, sia pure con atti distinti, purché inscindibilmente connessi, senza poter integrare tale presupposto formale attraverso il c.d. contratto "monofirma". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che un contratto bancario concluso nel 1991 e sottoscritto dal solo correntista fosse inidoneo ad integrare la forma scritta richiesta dall'art. 1284, comma 3, c.c., al fine di pattuire validamente interessi "ultralegali", in quanto stipulato prima dell'entrata in vigore delle norme relative alle c.d. nullità di protezione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Legge 17/02/1992 num. 154 art. 3, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25631 del 2017 Rv. 647056 - 02, N. 9896 del 2019 Rv. 653702 - 01, N. 266 del 2006 Rv. 586970 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19149 del 14/06/2022 (Rv. 665320 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TRICOMI LAURA.

Relatore: TRICOMI LAURA.

P. (PASQUALIN ANDREA) contro C. (FORLATI ZENO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/07/2019

058276 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - IN GENERE Azione di simulazione - Art. 1415, comma 2, c.c. - Presupposti - "Legitimatatio ad causam" - Fattispecie.

L'art. 1415, comma 2, c.c., legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione; pertanto, non tutti i terzi, solo perché in rapporto con i simulanti, possono richiedere l'accertamento della simulazione, dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

incisa dall'apparenza dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto il genitore naturale non legittimato a far accertare la simulazione della separazione consensuale dell'altro genitore con il proprio coniuge, non avendo dedotto e provato la negativa incidenza dell'accordo apparente sul mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio e la sussistenza di un proprio pregiudizio almeno potenziale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 81

Massime precedenti Conformi: N. 29923 del 2020 Rv. 660119 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19146 del 14/06/2022 (Rv. 664951 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.**

Relatore: **CROLLA COSMO.**

C. (ZALONIS ALESSANDRO) contro L. (GENTILE DOMENICO ANTONIO)

Rigetta, TRIBUNALE LIVORNO, 05/03/2016

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Amministrazione straordinaria - Continuità di esecuzione dei contratti - Crediti per corrispettivi delle prestazioni eseguite nel periodo tra apertura della procedura e decisione di scioglimento dal contratto - Prededuzione - Sussistenza anche nel successivo fallimento - Fattispecie.

La funzione recuperatoria e conservativa dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza comporta, di regola, la continuità di esecuzione dei contratti pendenti - ex art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999, come interpretato dall'art. 1 bis del d.l. n. 134 del 2008, convertito con l. n. 166 del 2008 - con la conseguenza che i crediti per i corrispettivi delle prestazioni effettivamente eseguite nel periodo fra l'apertura della procedura e la decisione di scioglimento dal contratto comunicata dal commissario devono essere riconosciuti in prededuzione anche nel successivo fallimento, in forza dell'art. 52 dello stesso d.lgs. e dell'art. 111, comma 1, n. 1, l.fall. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'esecuzione di un contratto di allibo - relativo alla erogazione dei servizi di alleggerimento del carico di navi per consentirne l'attracco portuale - fosse proseguita sino alla comunicazione della decisione di sciogliersi dallo stesso da parte del commissario, confermando la decisione di merito, di rigetto della richiesta di ammissione al passivo, in quanto non relativa ai corrispettivi dei servizi di trasporto effettivamente compiuti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 52, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 50 com. 2, Legge Falliment. art. 111 com. 1 lett. 1, Decreto Legge 28/08/2008 num. 134 art. 1 bis CORTE COST., Legge 27/10/2008 num. 166 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 28797 del 2018 Rv. 651472 - 01, N. 16650 del 2022 Rv. 664942 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18882 del 10/06/2022 (Rv. 665319 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

B. (AULETTA ANDREA) contro F. (GIAMPIERETTI MARIA GRAZIA)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 11/06/2015

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

081291 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE Credito erariale per il pagamento dell'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento - Prededuzione sul ricavato della vendita dell'immobile ex art. 111 ter l.fall. - Bene gravato da ipoteca - Rilevanza - Esclusione.

Il credito erariale per l'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell'immobile ed integra una "uscita di carattere specifico", a norma dell'art. 111 ter l.fall., che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione del bene, anche se oggetto di ipoteca, trovando tale soluzione conferma, altresì, nella formulazione contenuta nell'art. 222, comma secondo, del Codice della crisi di impresa approvato con d.lgs. n. 14 del 2019.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 bis com. 2, Legge Falliment. art. 111 ter com. 3, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 222 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 11500 del 2010 Rv. 612925 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24068 del 2019 Rv. 655120 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18609 del 09/06/2022 (Rv. 665301 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA.

C. (RONDA ACHILLE) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VELLETRI, 02/07/2015

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Deposito del ricorso con modalità telematiche - Ammissibilità - Mancanza del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia attestante la piena funzionalità dei servizi informatici del tribunale adito - Irrilevanza - Fondamento.

Il ricorso in opposizione allo stato passivo può essere depositato con modalità telematiche, in quanto l'art. 16 bis, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, nel prevedere i casi in cui è obbligatorio il deposito in via telematica degli atti processuali di parte, riconosce la validità di tale forma, di talché, nei restanti casi, è facoltà della parte scegliere la modalità di deposito preferita tra quelle contemplate dall'ordinamento processuale, risultando irrilevante la mancanza del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, attestante la piena funzionalità dei servizi informatici del tribunale adito, potendo ciò rilevare ai fini della deroga all'obbligatorietà dell'utilizzo delle forme del processo civile telematico, ma non certo per dare fondamento ad un inesistente divieto di adottare quelle forme.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 121

Massime precedenti Vedi: N. 19151 del 2019 Rv. 654666 - 02

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18695 del 09/06/2022** (Rv. **665302 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **ZULIANI ANDREA.**

Relatore: **ZULIANI ANDREA.**

I. (BALAS GIAMPAOLO) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE AVEZZANO, 16/11/2016

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Crediti per finanziamenti a titolo di sostegno pubblico alle imprese sorti prima dell'entrata in vigore della norma - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

149163 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE In genere.

In tema di ammissione allo stato passivo, non può essere riconosciuto il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, al credito per finanziamento a titolo di sostegno pubblico alle imprese che sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, non avendo quest'ultima natura di disposizione interpretativa e dovendo perciò applicarsi il principio per cui ai fini del riconoscimento di un nuovo privilegio, occorre far riferimento alla normativa vigente nel momento in cui il credito sorge e non a quella vigente quando l'obbligazione è inadempita, oppure quando il credito diventa esigibile o il creditore agisce in via esecutiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9 com. 5, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Preleggi art. 11 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 6508 del 2020 Rv. 657486 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5685 del 2015 Rv. 634757 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18429 del 08/06/2022** (Rv. **665300 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **NAZZICONE LOREDANA.**

Relatore: **NAZZICONE LOREDANA.**

S. (MARZOCCO GIANFRANCO) contro B. (PEZZOLLA GUGLIELMO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 03/10/2018

067035 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI Matrimonio - Nullità - Sentenza dei tribunali ecclesiastici - Delibazione - Condizioni - Accertamento della conoscenza o della conoscibilità della riserva mentale di esclusione di uno dei "bona matrimonii" - Necessità - Mancanza - Tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole - Principio di ordine pubblico - Fattispecie.

In tema di delibazione delle sentenze canoniche dichiarative della nullità del matrimonio concordatario, costituisce principio di ordine pubblico la tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, cosicché non può essere delibata la sentenza ecclesiastica che abbia accertato l'esclusione dei "bona matrimonii" da parte di uno dei coniugi, quando sia rimasta a livello di riserva mentale di uno di essi e sia stata accertata l'assenza del consenso o quanto meno la presa d'atto dell'altro. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego di delibazione della sentenza canonica che aveva accertato l'esclusione unilaterale del "bonum sacramenti" e del "bonum proles" da parte del marito, con una riserva mentale mai portata a conoscenza della moglie, né dalla stessa conoscibile).

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 4517 del 2019 Rv. 652654 - 01, N. 3378 del 2012 Rv. 621572 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16379 del 2014 Rv. 631798 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18429 del 08/06/2022 (Rv. 665300 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA.

Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

S. (MARZOCCO GIANFRANCO) contro B. (PEZZOLLA GUGLIELMO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 03/10/2018

140028 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - AD ABUNDANTIAM Giudizio di cassazione - Impugnazione dell'argomentazione "ad abundantiam" - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

È inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", in quanto la stessa, non costituendo una "ratio decidendi" della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse. (Nella specie, la sentenza impugnata, dopo aver negato la delibazione per contrarietà all'ordine pubblico della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, fondato sulla esclusione dei "bona matrimonii" quale mera riserva mentale di uno dei coniugi, aveva aggiunto che, in ogni caso, i motivi emersi nel procedimento civile di separazione e divorzio, che avevano reso non tollerabile la convivenza, erano ben diversi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8755 del 2018 Rv. 648883 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16379 del 2014 Rv. 631798 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 18451 del 08/06/2022 (Rv. 664969 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA.

Relatore: NAZZICONE LOREDANA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

S. (MAGNANO DI SAN LIO ROSARIO) contro S. (NAPOLITANI SIMONA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 01/03/2019

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021819/2021 66230202

Massime precedenti Conformi: N. 21819 del 2021 Rv. 662302 - 02

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 18451 del 08/06/2022** (Rv. **664969 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**.

Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

S. (MAGNANO DI SAN LIO ROSARIO) contro S. (NAPOLITANI SIMONA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 01/03/2019

082150 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE Procedimento per l'accertamento del diritto al mantenimento proposto dal figlio maggiorenne nei confronti di un solo genitore - Litisconsorzio necessario con l'altro genitore - Esclusione - Natura solidale dell'obbligazione - Esclusione - Ripartizione dell'onere tra entrambi i genitori - Necessità - Conseguenze in tema di accertamenti istruttori da parte del giudice.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio proposto dal figlio maggiorenne nei confronti di uno solo dei genitori per il proprio mantenimento, l'altro genitore non è litisconsorte necessario, non essendo l'obbligazione dedotta in giudizio obbligazione solidale. Tuttavia, una volta individuata la misura dell'assegno, il carico non può che ripartirsi fra i genitori in proporzione delle rispettive sostanze e possibilità; ne consegue che il giudice del merito è tenuto ad accertare, sia pure incidentalmente e senza forza di giudicato, i redditi di entrambi i genitori, per ripartire il peso dell'assegno a carico di ciascuno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103

Massime precedenti Vedi: N. 17380 del 2020 Rv. 658717 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 18289 del 07/06/2022** (Rv. **665299 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **CATALLOZZI PAOLO**. Relatore: **CATALLOZZI PAOLO**.

L. (FIMMANO' FRANCESCO) contro M. (ROCCO DI TORREPADULA NICOLA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 29/07/2015

081292 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE Contratto di affitto d'azienda - Cessazione antecedente alla dichiarazione di fallimento - Protrazione della detenzione del bene da parte della curatela - Credito risarcitorio del concedente - Sussistenza - Prededuzione ex art. 111, n. 1, l.fall. - Spettanza.

In tema di fallimento, la protrazione della detenzione del bene da parte della curatela, ancorché il contratto di affitto del complesso aziendale sia cessato in data antecedente alla dichiarazione di fallimento, costituisce fonte di responsabilità extracontrattuale verso la concedente e il relativo credito risarcitorio, commisurato all'entità dei canoni convenuti, va riconosciuto in prededuzione ex art. 111, n. 1, l.fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 lett. 1, Legge Falliment. art. 79, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4190 del 1998 Rv. 514844 - 01, N. 11379 del 1998 Rv. 520611 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 18361 del 07/06/2022** (Rv. **665318 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **PARISE CLOTILDE.** Relatore: **PARISE CLOTILDE.** P.M. **FICHERA GIUSEPPE.** (Diff.)

V. (LONGO GIUSEPPE) contro C. (VALLA GIACOMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 08/03/2016

183038 URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - IN GENERE Lottizzazione di aree fabbricabili - Rilascio licenza edilizia - Atto di cessione gratuita di area - Finalizzato ad attuare opere di urbanizzazione ex artt. 28 e 31 della l. n. 1150 del 1942, nel testo vigente alla data del 6 agosto 1966 - Requisiti di validità.

In tema di lottizzazione di aree edificabili, l'atto di cessione gratuita di area, sottoscritto dal privato nell'ambito del procedimento per il rilascio di licenza edilizia subordinata all'impegno di attuare le opere di urbanizzazione, ai sensi degli artt. 28 e 31 della l. n. 1150 del 1942, nel testo vigente alla data del 6 agosto 1966, ha valenza privatistica di atto negoziale e non pubblicistica di atto endoprocedimentale, qualora non osservi lo schema procedimentale previsto dalla disciplina transitoria di cui all'art. 8, comma 8, della legge n. 765 del 1967 (c.d. "legge ponte"), che, nel modificare la legge urbanistica n. 1150 del 1942, fa salve le precedenti convenzioni di lottizzazione solo quando, alla data del 2 dicembre 1966, si sia perfezionato il relativo "iter", essendo intervenuta non solo la stipulazione in forma pubblica delle convenzioni medesime, ma anche la deliberazione del Consiglio comunale e l'autorizzazione degli organi di controllo.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28980 del 2008 Rv. 605841 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 18361 del 07/06/2022** (Rv. **665318 - 02**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **PARISE CLOTILDE.** Relatore: **PARISE CLOTILDE.** P.M. **FICHERA GIUSEPPE.** (Diff.)

V. (LONGO GIUSEPPE) contro C. (VALLA GIACOMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 08/03/2016

183038 URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - IN GENERE Usucapione del bene occupato illecitamente dall'ente pubblico in assenza di provvedimento ablatorio - Configurabilità - Decorrenza del termine necessario - Titolo negoziale invalido accompagnato dalla "traditio" - Efficacia reale o meramente obbligatoria - Qualificazione della relazione di fatto con il bene come possesso o detenzione - Conseguenze.

Ai fini della usucapione di un bene illecitamente occupato dalla P.A., in assenza di provvedimento ablatorio, da ritenersi possibile forma di acquisto della proprietà da parte dell'ente pubblico, la decorrenza del termine necessario ex art. 1158 c.c. dipende dalla natura del titolo in virtù del quale è iniziata la relazione di fatto con il bene, poiché se il titolo, seppur invalido, ha effetti reali ed è astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, si da determinare l'"animus possidendi", il termine decorre dalla "traditio", operando la presunzione di cui all'art. 1141, comma 1, c.c.; se invece l'atto negoziale ha effetti meramente obbligatori, la consegna di per sé vale a trasferire unicamente la detenzione del bene, dovendo in tal caso l'occupante dimostrare l'interversione della detenzione in possesso "ad usucapionem", mediante idonee attività materiali di opposizione, specificamente rivolte contro il privato proprietario, non essendo sufficiente a tal fine il prolungarsi della detenzione, né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso, né atti di natura latamente amministrativa, rivolti ad una generalità indistinta di soggetti.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 22, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1164, Cod. Civ. art. 922, Costituzione art. 42, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10289 del 2018 Rv. 649106 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5513 del 2021 Rv. 660466 - 03

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18152 del 06/06/2022 (Rv. 664968 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.

F. (MAGRI' ENNIO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/11/2016

097166 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE Regione Campania - Emergenza rifiuti - Imprese affidatarie del servizio di smaltimento - Obbligazioni dirette - Configurabilità - Manleva nei confronti delle amministrazioni affidanti - Esclusione.

In tema di gestione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, l'attività svolta dalle imprese già affidatarie del servizio ex art. 1 comma 7 del d.l. n. 245 del 2005, conv. con modifiche in l. 27.1.2006 n. 21, nelle more dell'assegnazione del servizio a nuovi affidatari, non è configurabile come attività di mera esecuzione del servizio per conto della struttura governativa - così da ritenere che tale organo sia succeduto nei rapporti negoziali instaurati dalle imprese già affidatarie della gestione emergenziale - ma è attività svolta in proprio dalle imprese affidatarie sotto il controllo ed il coordinamento della struttura governativa, senza che argomenti contrari possano desumersi dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 90 del 2008, conv. con modifiche in l. n. 123 del 2008, nella parte in cui prevede la possibilità per i capi missione di soddisfare con pagamento diretto le pretese dei creditori delle imprese affidatarie, trattandosi di mera facoltà discrezionalmente esercitabile dall'amministrazione e non di un obbligo. Ne consegue che le imprese affidatarie sono direttamente responsabili per le obbligazioni assunte nei confronti delle proprie fornitrici, senza possibilità di chiamare in manleva le Amministrazioni affidanti nei giudizi instaurati contro di loro dalle società fornitrici per l'adempimento delle obbligazioni assunte.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/11/2005 num. 245 art. 1 com. 2, Decreto Legge 30/11/2005 num. 245 art. 1 com. 7, Legge 27/01/2006 num. 21 CORTE COST., Decreto Legge 23/05/2008 num. 90 art. 12 com. 1, Legge 14/07/2008 num. 123 CORTE COST.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18142 del 06/06/2022 (Rv. 665298 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

C. (NAPOLI GIUSEPPE) contro D. (MAGGIO EMILIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 10/10/2017

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO Occupazione usurpativa o acquisitiva - Domanda di risarcimento del danno per equivalente - Configurabilità - Effetti - Limiti.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Nei casi di occupazione usurpativa o acquisitiva, il proprietario, che abbia implicitamente rinunciato alla proprietà del bene proponendo domanda risarcitoria per equivalente, ha diritto all'integrale ristoro del danno, che ricomprende non solo la perdita del godimento del bene nel periodo di occupazione illegittima, ma anche quella relativa all'integrale valore dello stesso, in quanto una implicita conformazione della proprietà privata non è desumibile dall'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il cui disposto, fino a quando non venga esercitato dalla P.A. il relativo potere acquisitivo, non è idoneo a paralizzare i comuni rimedi civilistici attribuiti dall'ordinamento al proprietario.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12961 del 2018 Rv. 648566 - 01, N. 144 del 2020 Rv. 656514 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 735 del 2015 Rv. 634017 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18145 del 06/06/2022 (Rv. 664950 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.

C. (LA MONACA LAURA) contro O. (SCIRE' MAURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/06/2016

100025 IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" Azione di ingiustificato arricchimento - Proponibilità per la prima volta in appello - Inammissibilità in ipotesi di proposizione in primo grado di azione contrattuale - Ragioni.

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE In genere.

La proposizione per la prima volta in appello dell'azione di ingiustificato arricchimento è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. quando in primo grado sia stata proposta azione contrattuale, poiché le due azioni sono diverse sia per la "causa petendi", basandosi quest'ultima sull'obbligazione assunta e l'azione di arricchimento sull'assenza di un vincolo negoziale, sia per il "petitum" avendo l'azione contrattuale ad oggetto il corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchimento la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2041

Massime precedenti Conformi: N. 3058 del 2021 Rv. 660579 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17931 del 01/06/2022 (Rv. 665217 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

contro

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 19/11/2021

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Apertura dell'amministrazione di sostegno - Reclamo - Disciplina - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Fondamento.

Il procedimento di reclamo avverso il decreto del giudice tutelare sull'apertura dell'amministrazione di sostegno è disciplinato dall'art. 739 c.p.c. e si connota per la sommarietà

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

della cognizione e la semplicità delle forme; ciò comporta l'esclusione della piena applicazione delle norme che regolano il processo ordinario, dovendo, in particolare, ritenersi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie di documenti, alla sola condizione che sia assicurato – come in tutte le procedure soggette al rito camerale – un pieno e completo contraddittorio tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 720 bis, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37301 del 2021 Rv. 663291 - 01, N. 27234 del 2020 Rv. 659747 - 01, N. 8547 del 2003 Rv. 563704 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17910 del 01/06/2022 (Rv. 665215 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

B. (MECACCI CLARA) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/06/2018

067035 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI Convivenza "come coniugi" - Protrazione per almeno tre anni - Impedimento alla delibazione - Limiti - Conseguenze in tema di errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge dovuto a dolo.

In tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario, la convivenza "come coniugi" costituisce un elemento essenziale del "matrimonio-rapporto" e, ove si protragga per almeno tre anni dalla celebrazione, integra una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano" che, tuttavia, non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per vizi genetici del "matrimonio-atto", a loro volta presidiati da nullità nell'ordinamento italiano. In particolare, la convivenza ultratriennale non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica, che accerti la nullità del matrimonio per errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge dovuto a dolo di questi, poiché una tale nullità è prevista anche nell'ordinamento italiano e non è sanabile dalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 34, Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8, Cod. Civ. art. 122, Costituzione art. 7, Costituzione art. 29

Massime precedenti Vedi: N. 11791 del 2021 Rv. 661489 - 01

Massime precedenti Difformi Sezioni Unite: N. 16379 del 2014 Rv. 631798 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 17911 del 01/06/2022 (Rv. 665216 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

A. (PACINI MASSIMO) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 02/08/2020

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dei dati personali - Consenso - Requisiti - Approvazione del trattamento in ambito associativo - Consenso espresso in delibere assembleari - Irrilevanza - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

In tema di dati personali, la legittimità del trattamento presuppone un valido consenso dell'interessato, prestato in modo espresso, libero e specifico, in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato. Tale principio rileva e prevale in ogni rapporto, anche di natura associativa, non potendo pertanto ritenersi un trattamento giustificato dal consenso espresso in un deliberato assembleare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittimo il trattamento dei dati effettuato da una società cooperativa che, con l'approvazione dell'assemblea, aveva pubblicato in bacheca le valutazioni settimanali di ciascun socio lavoratore, identificato con fotografia, nome e cognome, attraverso immagini grafiche - le "faccine" - affiancate da specifiche motivazioni del giudizio in tal modo espresso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 23, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 24, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 14381 del 2021 Rv. 661373 - 01, N. 17665 del 2018 Rv. 649454 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17834 del 01/06/2022 (Rv. 664948 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

E. (VEGLIO MAURIZIO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 12/10/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Presentazione della domanda di protezione internazionale durante il periodo di trattenimento presso un CPR - Nuova misura di trattenimento - Durata - Periodo massimo ex art. 6, comma 5, d. lgs. n. 142 del 2015 - Limite temporale non superabile ex art. 6, comma 6, d. lgs. cit. - Portata.

Ove il richiedente protezione già presente in un CPR, in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art. 6, comma 3 del d. lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, la durata massima del trattenimento così disposto deve intendersi stabilita dal comma 5 della predetta norma, mentre il disposto del comma 6, che prevede che "il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda", deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all'esame della domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 6, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis com. 1, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis com. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2458 del 2021 Rv. 660383 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17909 del 01/06/2022 (Rv. 664949 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO.

Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

F. (ZUCCARELLO FRANCESCO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/01/2020

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

082160 FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITA' - AZIONI - IN GENERE Simulazione del matrimonio
- Azione proposta nei confronti di soggetto deceduto in corso di causa - Prosecuzione degli eredi
- Legittimità - Fondamento.

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL
DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.

In tema di procedimento per la dichiarazione di simulazione del matrimonio, ove nel corso del giudizio deceda la parte convenuta, i suoi eredi possono costituirsi nel giudizio, atteso che così come l'art. 127 c.c. autorizza gli eredi della parte che abbia impugnato il matrimonio a proseguire l'azione già esperita dal "de cuius", per identica "ratio" deve intendersi autorizzato l'erede del "de cuius" convenuto nel giudizio di simulazione a resistere all'azione proposta contro di lui prima della sua morte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 127, Cod. Civ. art. 123

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 20745 del 28/06/2022** (Rv. **665297 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **CAIAZZO ROSARIO.** Relatore: **CAIAZZO ROSARIO.**

F. (CREMONA ANDREA) contro M. (GROPPI LORETTA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/02/2020

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO
CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Accordi in sede di separazione per la determinazione
dell'assegno divorzile - Nullità - Fondamento - Fattispecie.

Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c. Ne consegue che di tali accordi non può tenersi conto ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe influenzare il consenso al successivo divorzio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva determinato l'assegno divorzile senza tenere conto degli accordi intercorsi sul punto in sede di separazione, considerando solo le attribuzioni patrimoniali ivi effettivamente operate, quali indici del contributo prestato da uno dei due coniugi alla formazione del patrimonio dell'altro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 160, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1343

Massime precedenti Conformi: N. 2224 del 2017 Rv. 643507 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11012 del 2021 Rv. 661270 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 19466 del 16/06/2022** (Rv. **665333 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

K. (RIGHINI PAOLO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 28/10/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Documento comprovante rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Omessa valutazione - Denuncia in cassazione - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di protezione umanitaria, il mancato esame del contratto di assunzione a tempo indeterminato del ricorrente, da parte del giudice del merito, può essere denunciato in sede di legittimità, in quanto tale documento appare decisivo ai fini della valutazione del raggiungimento di un apprezzabile grado di integrazione socio-lavorativa dello straniero sul territorio italiano, potenzialmente rilevante ai fini della tutela del diritto alla vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, da valutarsi nelle forme della comparazione attenuata, attraverso il criterio della proporzionalità inversa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6111 del 2022 Rv. 664059 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 18455 del 08/06/2022** (Rv. **665332 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**.

E. (MANFIO VITTORIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 28/12/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione complementare ex art. 19 comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020 - Applicabilità "ratione temporis" della nuova disciplina nel giudizio di Cassazione - Presupposti - Integrazione familiare e sociale in Italia - Rilevanza diretta - Sussistenza - Giudizio di comparazione attenuata - Necessità - Esclusione.

In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 - applicabile "ratione temporis" nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 - attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1, Legge 18/12/2020 num. 173

Massime precedenti Vedi: N. 7938 del 2022 Rv. 664528 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

GIUGNO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione seconda e sesta
seconda



Sez. 2 - , **Sentenza n. 20834 del 30/06/2022** (Rv. **665171 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

M. (FALZONE FEDERICO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/03/2017

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO
Ricorso per cassazione - Censura di violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d'appello- Nullità della sentenza - Configurabilità - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Conversione della nullità in motivi d'impugnazione - Sussistenza - Specificazione del concreto pregiudizio per il ricorrente - Necessità - Esclusiva deduzione della violazione di norme processuali - Insufficienza - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione.

In tema di ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo con cui si censuri una violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d'appello, allorché essa non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa. In tal caso, infatti, convertendosi l'eventuale nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l'impugnante deve, a pena d'inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall'invocato vizio processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3712 del 2012 Rv. 621429 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 20840 del 30/06/2022** (Rv. **665172 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Parz. Diff.)

L. (COCCHI LUIGI) contro D. (BIANCHI STEFANO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/04/2017

011045 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - IN GENERE Contratto di appalto - Danni procurati a terzi nell'esecuzione dell'opera - Clausola contrattuale di esonero da responsabilità del committente - Opponibilità al terzo danneggiato - Esclusione - Fondamento.

La clausola di un contratto di appalto, nella quale si preveda che tutti i danni che i terzi dovessero subire dall'esecuzione delle opere siano a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, rimanendone indenne il committente, non può essere da quest'ultimo invocata quale ragione di esenzione dalla propria responsabilità risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato per effetto di quei lavori, atteso che tale clausola, operando esclusivamente nei rapporti fra i contraenti, alla stregua dei principi generali sull'efficacia del contratto fissati dall'art 1372 c.c., non può vincolare il terzo a dirigere verso l'una, anziché verso l'altra parte, la pretesa nascente dal fatto illecito occasionato dall'esecuzione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 2363 del 2012 Rv. 621866 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 20434 del 24/06/2022** (Rv. **665170 - 01**)

Presidente: **BELLINI UBALDO.** Estensore: **GIUSTI ALBERTO.** Relatore: **GIUSTI ALBERTO.**

C. (PAPI VALERIO) contro F. (CREA MARIO LUCIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/06/2018

149018 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - IN GENERE Cancellazione dell'ipoteca - Funzioni - Conseguenze - Clausola contrattuale avente ad oggetto l'impegno alla cancellazione dell'ipoteca entro un certo termine - Assolvimento dell'obbligo - Modalità - Necessità del completamento delle formalità di cancellazione - Esclusione - Fondamento - Interpretazione contrastante col principio di buona fede.

La cancellazione dell'ipoteca svolge sia una funzione di pubblicità-notizia, allorché sussista già un'autonoma causa estintiva dell'ipoteca in ragione della sua nullità o definitiva inefficacia, sia una funzione di autonoma causa estintiva dell'ipoteca, in quanto ne determina l'estinzione anche in assenza dei relativi presupposti. Pertanto, la clausola contrattuale, con la quale il promittente venditore assuma l'impegno di curare, a proprie spese, l'estinzione dell'ipoteca prima del rogito notarile, deve essere interpretata nel senso che l'obbligo va considerato assolto con l'estinzione per pagamento dell'obbligazione garantita, corredata del consenso del creditore ipotecario alla cancellazione, rilasciato con scrittura autenticata dal notaio che abbia presentato al conservatore l'atto fondante la richiesta, essendo contrario a buona fede ritenere, viceversa, necessario anche il completamento della formalità della cancellazione entro il termine pattuito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 2878, Cod. Civ. art. 2882, Cod. Civ. art. 2886

Massime precedenti Vedi: N. 14424 del 2008 Rv. 603729 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 20423 del 24/06/2022** (Rv. **665168 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **FALASCHI MILENA.** Relatore: **FALASCHI MILENA.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

G. (D'ADDARIO FILOMENA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 30/05/2018

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Disciplina introdotta con la l. n. 208 del 2015 - Incidenza sul regime della prova - Previsione di una presunzione "iuris tantum" di assenza del pregiudizio in caso di processo estinto per rinuncia o inattività delle parti - Prova contraria a carico della parte richiedente - Contenuto.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, contiene una presunzione "iuris tantum" di insussistenza del pregiudizio in caso di estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ex artt. 306 e 307 c.p.c., che, incidendo innovativamente sul riparto dell'onere della prova, impone alla parte di fornire la prova contraria attraverso una presunzione semplice avversa, che trae dal fatto noto della durata non ragionevole del processo, il fatto ignoto, opposto a quello presunto, del danno non patrimoniale da indennizzare.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 306, Cod. Civ. art. 307, Cod. Civ. art. 309, Cod. Civ. art. 181, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. C CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12026 del 2022 Rv. 664784 - 01, N. 25542 del 2019 Rv. 655264 - 01, N. 18333 del 2016 Rv. 641072 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 20428 del 24/06/2022 (Rv. 665169 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)*

A. (FIORILLO ERNESTO) contro P. (MIRABILE ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 07/12/2016

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Nozione di nuova costruzione di cui all'art. 41 sexies l. n. 1150 del 1942 - Art. 9 d.m. n. 1444 del 1968 sul computo delle distanze legali dagli altri edifici - Applicabilità - Rilevanza della modifica all'art. 2-bis, comma 1-ter, d.P.R. n. 380 del 2001, introdotta dall'art. 10, comma 1, lett. a), d.l. n. 76 del 2020, conv. con modif. in l. n. 120 del 2020 - Esclusione - Fondamento.

Rientrano nella nozione di nuova costruzione, di cui all'art. 41 sexies l. n. 1150 del 1942, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 9 d.m. n. 1444 del 1968 per il computo delle distanze legali dagli altri edifici, non solo l'edificazione di un manufatto su un'area libera, ma altresì gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modificazioni apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente; né assume rilevanza, in senso contrario, il disposto dell'art. 2 bis, comma 1 ter, d.P.R. n. 380 del 2001, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 10, comma 1, lett. a), d.l. n. 76 del 2020, conv. con modif. in l. n. 120 del 2020, giacché tale norma, se prevede che possano rientrare nella nozione di ricostruzione anche opere che aumentano il volume o modificano la sagoma dell'opera da costruire, richiede pur sempre che l'intervento sia realizzato nel rispetto delle distanze preesistenti, e cioè di quelle conformi alla normativa vigente al momento in cui è stato realizzato l'intervento originario.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 2 bis com. 1 PENDENTE, Decreto Legge 16/07/2020 num. 76 art. 10 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 11/09/2020 num. 120 art. 1, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Vedi: N. 5741 del 2008 Rv. 602211 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20421 del 24/06/2022 (Rv. 665167 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.**

T. (SPIGA GAVINO) contro C. (MAZZETTO GIANCARLO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/02/2017

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Prova civile - Presunzioni - Verifica - Valutazione complessiva in presenza dei requisiti di gravità, univocità e concordanza - Necessità di valutare gli elementi indiziari dedotti dalle parti e ritenuti dal giudice insussistenti, privi di significato probatorio o ambigui - Esclusione.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

In tema di prova civile, ai fini della verifica delle presunzioni, gli indizi concorrenti devono essere valutati nel loro insieme, purché abbiano i requisiti della gravità, dell'univocità e della concordanza e non è necessario procedere alla valutazione complessiva degli elementi indiziari dedotti dalle parti che il giudice ritenga del tutto insussistenti, privi di significato probatorio o ambigui.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 com. 1

Sez. 2 - , Sentenza n. 20129 del 22/06/2022 (Rv. 665011 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)

P. (ANDRIANI RICCARDO) contro C. (LEPORE GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 11/10/2017

254048 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITA' DI VIOLAZIONI Pluralità condotte realizzatrici della medesima violazione - Applicabilità del cumulo giuridico - Condizioni - Applicabilità della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. - Esclusione - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'unificazione ai fini della applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico, presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni, non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva, né è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza tenuto conto, altresì, delle differenze tra reato ed illecito amministrativo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10890 del 2018 Rv. 648176 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20150 del 22/06/2022 (Rv. 665013 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

M. (TUCCI ALESSANDRO) contro M. (ARPESELLA ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 12/12/2016

113166 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE Contratto di vitalizio alimentare - Inadempimento - Azione intentata dalle parti o da un terzo - Onere della prova - Riparto - Differenze.

146001 RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

In tema di contratto atipico di vitalizio alimentare, ove il beneficiario delle prestazioni assistenziali agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale nei confronti del vitaliziante, il primo deve provare esclusivamente la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il secondo è gravato dell'onere

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento; qualora, invece, l'azione di risoluzione sia proposta da un terzo, grava su quest'ultimo l'onere di specifica allegazione dei fatti sui quali si fonda l'asserito inadempimento imputabile al vitalizante e della prova della sussistenza dei relativi fatti costitutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1878, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1080 del 2020 Rv. 656840 - 02

Sez. 2 - , Ordinanza n. 20132 del 22/06/2022 (Rv. 665012 - 01)

Presidente: BELLINI UBALDO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

D. (SEBASTIO ATTILIO) contro M. (CARELLI VITO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TARANTO, 24/11/2017

106001 MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Conclusione dell'affare - Nozione - Stipulazione di un contratto preliminare - Configurabilità - Vizi comportanti l'impossibilità della stipulazione del contratto definitivo o di esecuzione in forma specifica - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

Nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 c.c. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare di vendita di un immobile privo della concessione edificatoria e non regolarizzabile urbanisticamente, posto che la sanzione di nullità prevista dall'art. 40 della legge n. 47 del 1985 si applica ai soli atti di trasferimento comportanti effetti reali e non a quelli con efficacia obbligatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28456 del 2013 Rv. 629136 - 01, N. 6685 del 2019 Rv. 652938 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 19940 del 21/06/2022 (Rv. 665009 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

G. (OFFREDI DARIO) contro A. (NERI ADALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 07/04/2017

125003 POSSESSO - ACQUISTO - ACCESSIONE Accessione del possesso - Cumulo dei distinti possessi dell'autore e del successore - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

Il divieto di cessione del diritto reale di uso su una porzione di cortile condominiale attribuito ad uno dei condomini non comporta che non sia configurabile in favore del successore a titolo particolare nella proprietà individuale dell'unità immobiliare, al cui servizio essa è destinata, anche in difetto di espressa menzione del diritto d'uso nel contratto di alienazione, l'accessione del possesso agli effetti dell'art. 1146, comma 2, c.c. (nella specie, allo scopo di suffragare una

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

maturata usucapione), occorrendo ai fini del cumulo dei distinti possessi del successore e del suo autore unicamente la prova di un 'titolo' astrattamente idoneo, ancorché invalido, a giustificare la "traditio" del medesimo oggetto del possesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'accessione del possesso del diritto reale di uso dell'area di cortile antistante l'unità immobiliare di proprietà esclusiva, può realizzarsi in favore del successore a titolo particolare nella proprietà dell'immobile, unendo il proprio possesso a quello della società costruttrice, relativo all'uso esclusivo della porzione di cortile riservato dal regolamento condominiale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1146 com. 2, Cod. Civ. art. 1021, Cod. Civ. art. 1024

Sez. 2 - , Sentenza n. 19928 del 21/06/2022 (Rv. 665006 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: BERTUZZI MARIO. Relatore: BERTUZZI MARIO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

C. (IANNOTTA ANTONIO) contro D. (DAMADEI MICHELA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 12/09/2019

110057 NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE Codice della navigazione - Rinvio analogico al diritto civile - Interpretazione - Eccesso di velocità dei natanti - Rilievo dell'infrazione con apparecchiature elettroniche - Applicazione analogica delle disposizioni del codice della strada - Esclusione - Ragioni.

254045 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

L'art. 1, comma 2, del codice della navigazione, che è legislazione di carattere speciale, nel prevedere che, se il caso non è regolato dalle disposizioni del diritto della navigazione debbano applicarsi per analogia le altre disposizioni del diritto della navigazione e, ove non ve ne siano di applicabili, il diritto civile, da intendersi come il complesso delle norme e dei principi di diritto che costituiscono la normativa generale nella quale si inquadra la disciplina particolare del diritto della navigazione, esclude l'applicabilità in via analogica alla materia della navigazione delle disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, in particolare quelle relative alla rilevazione della velocità mediante apparecchi elettronici e conseguente previsione di una percentuale di riduzione, che costituiscono una normativa di carattere speciale in quanto dirette a regolare la singola materia, la cui "ratio" è diretta ad assicurare la sicurezza della circolazione stradale.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 345

Sez. 2 - , Sentenza n. 19936 del 21/06/2022 (Rv. 665008 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)

D. (CUFFARO VINCENZO) contro D. (MACHETTA MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/03/2015

113040 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - A CREDITORE APPARENTE Art. 1189 c.c. - Applicabilità nell'ipotesi di somme depositate in conto corrente - Sussistenza - Ragioni - Azione esperibile dall'erede per la restituzione - Art. 2033 c.c. - Applicabilità - Condizioni.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

L'art. 1189 c.c., in tema di pagamento al creditore apparente, è applicabile anche nell'ipotesi di pagamento delle somme depositate in conto corrente, effettuato dalla banca dopo la morte del correntista in favore di un soggetto non legittimato a riceverlo; conseguentemente l'azione accordata all'erede per la restituzione è quella disciplinata dall'art. 2033 c.c., che è esperibile solo nei confronti del destinatario del pagamento e non anche nei confronti di colui al quale la somma sia stata trasferita dall'accipiens dopo che egli l'abbia indebitamente riscossa dalla banca debitrice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 1834, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 25170 del 2016 Rv. 642142 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 19933 del 21/06/2022 (Rv. 665007 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**. Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

C. (BELTRAMI PATRIZIA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/07/2016

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Spese giudiziali - Appello - Rigetto del gravame - Riforma della sentenza di primo grado sulle spese - Mancanza di specifico motivo del gravame - Divieto di riforma - Sussistenza.

Nel caso in cui la domanda attorea sia stata parzialmente accolta sia in primo grado che in grado di appello, il giudice di secondo grado può, sulla base della valutazione inerente all'esito complessivo del giudizio, compensare, in tutto o in parte, le spese del grado di appello e, solo se vi sia stata impugnazione sul punto, anche quelle del giudizio di primo grado ma non porle, anche in parte, a carico della parte risultata comunque vittoriosa

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 14916 del 2020 Rv. 658671 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 19941 del 21/06/2022 (Rv. 665010 - 01)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

C. (FEDERICO PIETRO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/10/2017

184032 USI CIVICI - LIQUIDAZIONE Uso civico - Esercizio su beni comuni - Regime di inalienabilità e di indisponibilità sui relativi beni -Sussistenza - Estinzione per affrancazione - Modalità.

In tema di uso civico esercitato su beni appartenenti alla collettività (terre possedute dai comuni, frazioni di comune, comunanze, partecipanze, università ed altre associazioni agrarie), il regime di inalienabilità e di indisponibilità cui i beni stessi sono assoggettati permane fino all'eventuale affrancazione, realizzabile con la liquidazione diretta ovvero - per le sole province ex pontificie - anche con la liquidazione c.d. invertita, ove è la collettività che riscatta, in tutto in parte, l'immobile dietro versamento di un canone al proprietario e successivo procedimento di "quotizzazione", mediante assegnazione delle unità fondiari risultanti dalla ripartizione a titolo di enfiteusi.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 2, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 3, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 7 com. 2

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 19754 del 20/06/2022** (Rv. **665004 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

B. (FRANCHINA MARIO) contro P. (BONFIGLIO GAIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/06/2017

157093 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - DETERMINAZIONE DEL PASSO - AMPLIAMENTO Determinazione del passo - Ampliamento - Disposizione dell'art. 1051, comma 3, c.c. - Interpretazione - Fattispecie.

L'ampliamento coattivo di una servitù di passaggio già esistente, disciplinato dall'art. 1051, comma 3, c.c., va riferito alla estensione del contenuto del preesistente diritto di servitù, in relazione alla possibilità di esercizio del passaggio con modalità prima non previste, e cioè, per ipotesi, oltre che a piedi, con una motocarriola con piano di carico orizzontale, dotata di motore e cingoli che ne permettono il movimento, mentre l'eventuale allargamento del tracciato esistente, su cui grava la servitù, assume un aspetto meramente strumentale rispetto al nuovo modo di esercizio di questa, quando il tracciato non consenta il passaggio anche con il suddetto mezzo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante la mancata richiesta di allargamento del tracciato, trattandosi di circostanza che non faceva venir meno la natura costituiva della pronuncia richiesta che era diretta, in conformità all'univoco significato desumibile dagli atti processuali, all'ampliamento della servitù esistente, in modo da consentire il transito con un motocarriola).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1051 com. 3, Cod. Civ. art. 1063, Cod. Civ. art. 1064

Massime precedenti Vedi: N. 19483 del 2018 Rv. 649992 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 19756 del 20/06/2022** (Rv. **665005 - 01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**.

B. (POLVERINO GIORGIO) contro I. (GIORDANO ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 10/03/2017

046118 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE Ripartizione delle spese per le parti comuni tra venditore ed acquirente dell'immobile - Natura dell'obbligazione - Finalità.

In tema di condominio negli edifici, non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, nè per il tramite del vincolo solidale di cui all'art. 63 disp. att. c.c., né attraverso la previsione dettata in tema di comunione ordinaria di cui all'art. 1104 c.c., chi non fosse condomino al momento in cui sia insorto l'obbligo di partecipazione alle relative spese condominiali, ossia alla data di approvazione della delibera assembleare inerente a tali spese.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 2, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 4, Legge 11/12/2012 num. 220, Cod. Civ. art. 1104

Massime precedenti Vedi: N. 11199 del 2021 Rv. 661213 - 02, N. 21860 del 2020 Rv. 659363 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 19751 del 20/06/2022 (Rv. 665003 - 01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA.

D. (NERI CLAUDIO) contro A. (IANNACONE ADRIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 31/08/2017

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Giudizio di opposizione a sanzioni amministrative - Responsabilità solidale sussidiaria della persona giuridica - Ente locale - illecito amministrativo commesso dal suo rappresentante o da un suo dipendente- Responsabilità del sindaco o degli organi politici di settore - Configurabilità- Limiti- Fattispecie.

In tema di riparto della responsabilità di ordine sanzionatorio-amministrativo tra organi elettivi e burocratici di un ente pubblico territoriale, ai sensi della l. n. 689 del 1981, la responsabilità dell'organo apicale rappresentativo sussiste solo qualora non sia individuabile all'interno dell'ente un'apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell'attività medesima, con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa. (In applicazione di detto principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per avere ritenuto la responsabilità del Sindaco in un caso di scarico di liquami priva di rinnovo provinciale di autorizzazione, pur sussistendo nell'ambito della stessa amministrazione comunale un'apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento di questo tipo di compito, dotata di autonomia decisionale e di spesa).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 20864 del 2009 Rv. 609759 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24573 del 2006 Rv. 593385 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 19693 del 17/06/2022 (Rv. 665000 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

C. (ALTIERI GIORGIO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/04/2017

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto autonomo di garanzia - Differenza con la fideiussione - Assenza del requisito dell'accessorietà - Conseguenze.

Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 16213 del 2015 Rv. 636496 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 19696 del 17/06/2022 (Rv. 665002 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

A. (LOVATO FRANCO) contro C. (SQUADRONI FULVIA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/04/2018

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sanzioni amministrative - Presupposti - Necessaria previsione nella legge statale o regionale - Fondamento - Rinvio della legge a provvedimento generale amministrativo o a regolamento - Definizione di legge dei criteri atti a orientare la pubblica amministrazione - Necessità - Fattispecie.

In materia di sanzioni amministrative, il potere sanzionatorio - alla luce dell'art. 1 della l. n. 689 del 1981, come interpretato dalle sentenze della Corte Cost. nn. 5 del 2021 e 134 del 2019 - è soggetto alla riserva di legge relativa (statale o regionale), in quanto rispondente anch'esso alla medesima esigenza, propria del diritto penale, di assicurare ai consociati una tutela contro possibili arbitrii da parte della Pubblica autorità, attraverso la predeterminazione dei presupposti per il suo esercizio (condotta, quantificazione della sanzione e struttura delle cause esimenti) la quale non può dirsi soddisfatta in caso di predeterminazione contenuta in un provvedimento amministrativo, ancorché di carattere generale, dovendo la legge comunque definire i criteri direttivi destinati ad orientare la discrezionalità amministrativa, anche quando operi un rinvio ad un provvedimento amministrativo generale o ad un regolamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittima l'ordinanza ingiunzione con la quale il comune aveva applicato la sanzione accessoria della sospensione per sette giorni del funzionamento degli apparecchi installati in una sala giochi, per non avere la società rispettato i limiti di orario disposti con ordinanza della giunta comunale, siccome adottata in assenza di previsioni in tal senso nella legge regionale e in quella nazionale).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 10, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 27/04/2015 num. 6 art. 20, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 7 bis, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E CORTE COST.

Sez. 2 - , Sentenza n. 19694 del 17/06/2022 (Rv. 665001 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

S. (GAMBARETTO ALBERTO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/09/2016

010001 ANTICRESI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Garanzia patrimoniale - Anticresi - Contenuto - Mancata previsione della concorrenza dei frutti da godimento del bene ai fini dell'estinzione del debito - Configurabilità - Esclusione.

149131 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - In genere.

In tema di garanzia patrimoniale, l'anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

percepisca i frutti imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale, sicché non è configurabile tale figura contrattuale nell'ipotesi in cui non sia previsto che i frutti derivanti dal godimento del bene concorrano ad estinguere il debito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1960

Sez. 2 - , Sentenza n. 19694 del 17/06/2022 (Rv. 665001 - 02)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

S. (GAMBARETTO ALBERTO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/09/2016

111009 NEGOZI GIURIDICI - COLLEGATI, COMPLESSI, MISTI Divieto del patto commissorio - Trasferimento allo scopo di soddisfare precedente credito insoluto - Esclusione.

149131 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - In genere.

Il divieto del patto commissorio non è configurabile qualora il trasferimento avvenga allo scopo di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2744

Massime precedenti Vedi: N. 1075 del 2016 Rv. 638764 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 19694 del 17/06/2022 (Rv. 665001 - 03)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

S. (GAMBARETTO ALBERTO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/09/2016

149131 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - Divieto del patto commissorio - Assenza dell'illecita coazione del debitore nell'accettazione del trasferimento del bene per mancata estinzione del debito - Insussistenza - Obbligo di ritrasferimento del bene da parte dell'acquirente in caso di esatto adempimento del debitore - Inconfigurabilità.

Va esclusa la violazione del divieto del patto commissorio quando manchi l'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito che viene a contrarre; il divieto di tale patto non è applicabile allorquando la titolarità del bene passi all'acquirente con l'obbligo di ritrasferimento al venditore se costui provvederà all'esatto adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2744

Massime precedenti Vedi: N. 8411 del 2003 Rv. 563612 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 19343 del 16/06/2022** (Rv. **664999 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**. Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**.

M. (DE PASCALE MARCO) contro F. (BIAGINI LUIGINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/09/2016

011052 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNCIA DEL DIFETTO Appalto - Vizi - Conoscenza - Necessità del previo espletamento di accertamento peritale - Esclusione - Condizioni - Conseguenze.

In tema di appalto, per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia. La valutazione della sussistenza di tali profili compete al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669

Massime precedenti Vedi: N. 11740 del 2003 Rv. 565596 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 19343 del 16/06/2022** (Rv. **664999 - 02**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**. Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**.

M. (DE PASCALE MARCO) contro F. (BIAGINI LUIGINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/09/2016

011053 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL COMMITTENTE Riconoscimento dell'esistenza dei vizi - Conseguenze - Superfluità della denuncia da parte del committente - Mancanza dell'impegno ad eliminarli - Applicabilità dei termini brevi di prescrizione - Sussistenza.

Il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale; ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1666, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15283 del 2005 Rv. 582730 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 19272 del 15/06/2022** (Rv. **664996 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **FALASCHI MILENA**. Relatore: **FALASCHI MILENA**.

contro

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/07/2020

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Cancellazione della società dal registro delle imprese - Estinzione - Ultrattività del mandato difensivo - Legittimazione del difensore a proporre impugnazione - Limite del giudizio di cassazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE In genere.

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, i cui effetti decorrono dalla estinzione, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, il difensore (al quale sia stata originariamente conferita procura "ad litem" anche per gli ulteriori gradi del processo) è legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte estinta; a tale regola si sottrae il ricorso in cassazione, che necessita della procura speciale, non conferibile dal legale rappresentante della società estinta, privo di potere di rappresentanza, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15295 del 2014 Rv. 631466 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 19274 del 15/06/2022 (Rv. 664997 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: BELLINI UBALDO. Relatore: BELLINI UBALDO.

D. (ZAULI CARLO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/11/2018

100243 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE Termine per l'impugnazione - Applicazione - Notificazione della sentenza eseguita ad istanza di una parte - Effetti - Decorrenza del termine di impugnazione contro tutte le altre parti - Configurabilità per il notificante e per il destinatario - Decadenza dall'impugnazione del litisconsorte non destinatario della notifica - Esclusione - Fondamento.

In tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) va interpretato nel senso che detto momento rileva per la decorrenza del termine breve per impugnare, nei confronti del notificante e delle altre parti del giudizio, solo per il notificante stesso e per la parte destinataria della notificazione, atteso che anche ciascuna delle altre parti ha diritto di ricevere la notifica della sentenza, che è condizione per far scattare il termine breve per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 8832 del 2007 Rv. 597618 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 19275 del 15/06/2022** (Rv. **664998 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **COSENTINO ANTONELLO**. Relatore:

COSENTINO ANTONELLO. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Conf.)

M. (ESPOSITO MARCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/09/2017

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Durata irragionevole del processo - Danneggiato non costituito parte civile - Spettanza - Esclusione - Contrasto con sentenze CEDU - Esclusione - Fondamento.

In tema di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, il risarcimento del danno da durata non ragionevole del processo penale non spetta al danneggiato che non si sia (o fino a quando non si sia) costituito parte civile; né, del resto, tale principio può ritenersi in contrasto con le pronunce della Corte EDU che hanno affermato la necessità di non fermarsi ad un approccio formalistico nell'individuazione della nozione di parte, poiché, come chiarito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 249 del 2020 e 203 del 2021, esso risulta coerente con la ricostruzione sistematica che, prima e al di fuori della formale instaurazione del rapporto processuale, nega al danneggiato la facoltà di far valere in sede penale il diritto al risarcimento del danno, stante la piena tutelabilità di tale diritto mediante la separata ed autonoma proposizione dell'azione risarcitoria dinanzi al giudice civile.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13579 del 2022 Rv. 664622 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 19030 del 13/06/2022** (Rv. **664993 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**.

P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

T. (LORUSSO FELICE EUGENIO) contro C. (CAPRUZZI BIANCALAURA)

Rigetta, TRIBUNALE BARI, 12/06/2015

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Ordinanza ingiunzione - Opposizione - Violazione dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva di esercizi commerciali - Sanzione ex art. 18 l.r. Puglia n. 11 del 2003 - Applicazione della "lex mitior" - Natura penale - Esclusione - Fondamento - Assolutezza del principio - Insussistenza.

Le sanzioni amministrative irrogate per violazione dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali ai sensi dell'art. 18 l.r. Puglia n. 11 del 2003, non hanno natura sostanzialmente penale, in quanto non sono dirette a tutelare beni tipicamente protetti dalle norme penali, né presentano quel grado di afflittività assimilabile a quello proprio delle sanzioni penali, con conseguente inapplicabilità del principio della retroattività della legge più favorevole; fermo restando che il principio della "lex mitior" non ha carattere assoluto, potendo il legislatore derogarlo ovvero prevedere limitazioni alla sua operatività, in presenza di valide giustificazioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 114 art. 12, Legge Reg. Puglia 01/08/2003 num. 11 art. 18 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 07/05/2008 num. 5 art. 12 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 16/04/2015 num. 24 art. 67, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 7

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 19031 del 13/06/2022** (Rv. **664994 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**.

P. (SARNO SABINO ANTONINO) contro P. (BRANCA CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/03/2017

058214 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - IN GENERE Contratti - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità per i soli elementi essenziali ed esclusione per quelli accidentali - Conseguenze in caso di preliminare contenente un termine essenziale per la stipula del definitivo - Rinuncia ad avvalersene - Fattispecie.

Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam", la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, "res", "pretium"), con la conseguenza che, in caso di preliminare di vendita che preveda un termine per la stipula del definitivo, la modifica di tale elemento accidentale e la rinuncia della parte ad avvalersene non richiede la forma scritta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ommesso di valutare la rinuncia alla condizione unilaterale risultante dalla dichiarazione rilasciata a verbale dal ricorrente personalmente, da apprezzarsi in uno alla citazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1457

Massime precedenti Vedi: N. 8765 del 2021 Rv. 660840 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 19037 del 13/06/2022** (Rv. **664995 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

E. (BADALAMENTI MARIA NINFA) contro D. (GERACI SANTI GIOACCHINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/11/2016

157099 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO DI CAVI E DI CONDUTTURE - IN GENERE Servitù di elettrodotto - Prevalenza della norma speciale di cui al T.U. n. 1775 del 1933 sui principi del codice civile - "Ratio" - Contemperamento di opposte esigenze - Poteri del proprietario - Facoltà di rimozione e spostamento, salvo l'obbligo di offrire al titolare della servitù percorsi alternativi.

In materia di elettrodotto, l'art. 122 T.U. n. 1775 del 1933, che prevale sui principi generali del codice civile, costituisce norma di equilibrio tra le contrapposte esigenze del gestore, dell'utente finale e del proprietario del fondo su cui grava la relativa servitù, al quale è concessa la facoltà di usare liberamente il proprio fondo, anche quando ciò comporti la rimozione o lo spostamento dell'elettrodotto, salvo l'obbligo di offrire, ove possibile, un percorso alternativo per la condotta elettrica.

Riferimenti normativi: Testo Unico 11/12/1933 num. 1775 art. 122

Massime precedenti Vedi: N. 21224 del 2019 Rv. 655295 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , Ordinanza n. 18535 del 08/06/2022 (Rv. 664990 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MANNA FELICE. Relatore: MANNA FELICE.

C. (IANNOTTA GREGORIO) contro T. (TOTA FERDINANDO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/12/2017

130004 PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA
Denuncia di nuova opera - Procedimento - Regime posteriore alla riforma dei procedimenti cautelari ex d.l. n. 35 del 2005, conv. in l. n. 80 del 2005 - Monofasicità - Sussistenza - Instaurazione di giudizio petitorio a cura della parte convenuta in un giudizio possessorio avente ad oggetto la medesima situazione giuridica - Improponibilità ex art. 705 c.p.c. - Sussistenza - Possibilità di considerare il giudizio petitorio quale seconda fase di un unico procedimento, proposto prima degli altri, iniziato con la domanda di nuova opera - Esclusione.

Nell'ambito del procedimento cautelare uniforme, così come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. in l. n. 80 del 2005, il procedimento di nuova opera o di danno temuto introdotto "ante causam", al pari d'ogni altro diretto all'emissione di una misura cautelare di carattere anticipatorio, è esclusivamente monofasico e termina con il provvedimento, d'accoglimento o di rigetto, emesso dal giudice monocratico o dal collegio adito in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.; pertanto, il successivo giudizio di merito instaurato dalla parte che, nelle more, sia stata convenuta in un procedimento possessorio avente ad oggetto la medesima situazione giuridica, non differendo in nulla da un comune processo dichiarativo instaurato a prescindere da una pregressa cautela, né potendo essere considerato quale seconda fase di un unico procedimento iniziato con la proposizione della domanda cautelare, soggiace all'improponibilità prevista dall'art. 705 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Cod. Proc. Civ. art. 669 octies com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 lett. EBIS CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1519 del 2006 Rv. 586401 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 18544 del 08/06/2022 (Rv. 664991 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.

F. (NARDOCCI FRANCESCO) contro D. (DE ARCANGELIS GIORGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/02/2017

125175 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE
Possesso "ad usucapionem" - Atti idonei ad interrompere il termine - Proposizione di un giudizio di scioglimento della comunione - Esclusione.

L'atto introduttivo del giudizio di scioglimento della comunione non interrompe il decorso del tempo utile all'usucapione, trattandosi di atto dispositivo del proprietario non diretto al recupero del possesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1165

Massime precedenti Vedi: N. 6785 del 2014 Rv. 630156 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18548 del 08/06/2022** (Rv. **664992 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

S. (SPAGNOLO CLEMENTINA) contro S. (PANARITI BENITO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 03/07/2017

046062 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - USO DELLA COSA COMUNE - ESTENSIONE E LIMITI - IN GENERE Rapporti tra comunisti - Frutti civili o naturali tratti da un solo comunista nell'esercizio del diritto di godimento della cosa comune - Necessaria ripartizione "pro quota" tra tutti i comunisti - Azione di rendimento del conto - Deduzione da parte del convenuto in primo grado, solo in appello, delle spese di manutenzione sostenute da includere nei conti da regolare - Ammissibilità - Fondamento.

138245 PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI In genere.

Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", utilizza ed amministra individualmente un bene ereditario, è obbligato al pagamento agli altri coeredi della corrispondente quota dei frutti naturali (che entrano a far parte della comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti "pro quota") e dei frutti civili (soggetti alla regola della divisione "ipso iure"), tratti dal bene goduto; peraltro, il convenuto può chiedere, per la prima volta nel giudizio di appello, il rimborso delle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate, implicando la domanda di rendimento del conto la sistemazione contabile delle partite di dare e di avere tra le parti, senza che siano necessarie eccezioni o domande riconvenzionali, per ricavarne, quale conseguenza, l'accertamento contabile del saldo finale delle rispettive partite, oggetto della conseguente statuizione di condanna.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 757, Cod. Civ. art. 1102

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18392 del 08/06/2022** (Rv. **664989 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**.

D. (MELILLO MARIO) contro B. (GITTO GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/04/2017

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Inadempimento - Risoluzione del contratto mediante diffida ad adempiere - Successivo esercizio del diritto di recesso della parte non inadempiente - Esclusione - Limitazione del risarcimento alla ritenzione della caparra o al doppio della caparra prestata - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di inadempimento contrattuale, una volta conseguita attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione del contratto al quale accede la prestazione di una caparra confirmatoria, l'esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso, cosicchè la parte non inadempiente che limiti fin dall'inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra ad essa versata o alla corresponsione del doppio della caparra da essa prestata, in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell'effetto risolutorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454 com. 3, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 26206 del 2017 Rv. 645867 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21971 del 2020 Rv. 659397 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18368 del 08/06/2022** (Rv. **665166 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**.

M. (CAPOLUONGO UMBERTO) contro S. (D'ACCARDI SALVATORE)

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO ANCONA, 09/02/2017

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese - Visto del procuratore della controparte - Statuizione sulle spese - Esclusione.

Nel caso di atto di rinuncia al ricorso per cassazione con richiesta di compensazione delle spese, l'apposizione del visto senza riserve da parte del difensore della controparte denota la volontà di rinunciare alla condanna alle spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Massime precedenti Vedi: N. 14782 del 2018 Rv. 649019 - 02

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022** (Rv. **664898 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**.

B. (SOCCIO ANGELA) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/08/2016

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE Rigetto in appello della domanda proposta ex art. 96 c.p.c. dalla parte soccombente in primo grado e vincitrice nel merito in secondo grado - Parziale e reciproca soccombenza sia in primo che in secondo grado - Insussistenza - Conseguenze in tema di spese processuali- Fattispecie.

Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (In applicazione di detto principio la Corte, confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il pieno accoglimento in favore della odierna parte resistente della domanda di usucapione rispetto al rigetto di quella per lite temeraria fa escludere la contrapposizione di una pluralità di domande tale da giustificare la reciproca soccombenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9532 del 2017 Rv. 643825 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14813 del 2020 Rv. 658182 - 02

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18047 del 06/06/2022** (Rv. **664988 - 01**)

Presidente: **BELLINI UBALDO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**.

M. (VIGNONI ADRIANA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 08/03/2018

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Art. 4 commi 2 e 4 del d.m. n. 55 del 2014 - Aumento e Riduzione - Discrezionalità - Rapporti tra le due previsioni.

In materia di spese processuali, tra l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 4, del d.m. n. 55 del 2014 e l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 2, del citato d.m., sussiste un rapporto di specie a genere, sicché, solo qualora la prestazione giudiziale dell'avvocato sia stata resa a favore di più soggetti aventi la medesima posizione processuale (o a favore di un solo soggetto contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale) senza la necessità di esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti patrocinati (o contro i quali sia stato esercitato il patrocinio), il giudice potrebbe, con una sua valutazione discrezionale sottratta al controllo di legittimità, congiuntamente operare la riduzione del 30% del compenso liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto ed aumentarlo nella misura e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 4 del citato d.m.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 1650 del 2022 Rv. 663943 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 18044 del 06/06/2022** (Rv. **664986 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

D. (BOSCO GIOVANNI) contro I. (FERRARIO ANNA LAURA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/02/2015

136251 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE Fondo in comunione tra più soggetti - Cessione di cubatura da parte di un solo comunista - Invalidità - Esclusione - Inefficacia - Fondamento.

Nel caso di fondo in comunione tra più soggetti, il contratto di cessione di cubatura, con cui solo uno o alcuni dei comproprietari del fondo distaccano la facoltà inerente al loro diritto dominicale di costruire sull'intero immobile nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore, costituisce atto eccedente l'ordinaria amministrazione valido, ma improduttivo di effetti nei confronti dei comproprietari rimasti estranei alla stipula dell'atto di cessione, atteso che ciascun comproprietario può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa esclusivamente nei limiti della propria quota.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1108, Cod. Civ. art. 1059 com. 2, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1422

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18049 del 06/06/2022** (Rv. **665165 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **GIUSTI ALBERTO**.

B. (MONTANINO CARLO) contro A. (BENEDETTI MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 13/04/2017

058285 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIAZIONI) Simulazione soggettiva relativa - Forma scritta "ad substantiam" del contratto simulato - Accordo simulatorio trilaterale - Necessaria anteriorità o contestualità con il contratto simulato - Prova dell'accordo simulatorio tra le parti - Controdichiarazione - Forma scritta "ad probationem" - Sufficienza - Contestualità al contratto simulato - Non necessarietà.

Nella simulazione soggettiva relativa, il requisito della forma scritta "ad substantiam" deve essere rispettato dal contratto apparente, mentre l'accordo simulatorio tra interponente, interposto e terzo contraente - che può essere anteriore o contemporaneo al contratto simulato, ma non posteriore ad esso - va provato, tra le parti, con la controdichiarazione scritta, che, non essendo espressione della "voluntas simulandi", ma atto ricognitivo della volontà manifestata in precedenza, è idoneo mezzo di prova anche se sottoscritta solo dalla parte contro cui sia prodotta in giudizio e anche se successiva all'accordo simulatorio, essendo soggetta solo alle regole della forma scritta "ad probationem".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2725

Massime precedenti Vedi: N. 6262 del 2017 Rv. 643369 - 01, N. 4565 del 1997 Rv. 504610 - 01, N. 6357 del 2019 Rv. 652934 - 01, N. 18204 del 2017 Rv. 645095 - 01, N. 7537 del 2017 Rv. 643529 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 18034 del 06/06/2022** (Rv. **664985 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE**. Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

D. (DOTTO MASSIMO FRANCESCO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/08/2015

050018 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA) Atti di concorrenza sleale - Art. 2598, n. 3, c.c. - Contenuto - "Ratio" - Fattispecie.

In tema di atti di concorrenza sleale, l'art. 2598, n. 3, c.c., costituisce una disposizione aperta che spetta al giudice riempire di contenuti, avuto riguardo alla naturale atipicità del mercato ed alla rottura della regola della correttezza commerciale, sì che in tale previsione rientrano tutte quelle condotte che, coerentemente con la suddetta ratio, ancorché non tipizzate, abbiano come effetto l'appropriazione illecita del risultato di mercato della impresa concorrente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illecita l'attività di sviamento della clientela posta in essere da ex dipendenti che, una volta creato un proprio sito per la prestazione di servizi analoghi a quelli forniti mentre il rapporto di lavoro era ancora in corso, subito dopo aver dato le proprie dimissioni avevano contattato i clienti dell'ex datore di lavoro proponendo offerte personalizzate e sfruttando il vantaggio competitivo che derivava dalla disponibilità delle informazioni carpite alla impresa di provenienza, pur se queste ultime non erano riconducibili alla nozione di "segreto industriale").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 lett. 3, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 98

Massime precedenti Vedi: N. 13550 del 2017 Rv. 644444 - 01, N. 6274 del 2016 Rv. 639213 - 01, N. 3787 del 1996 Rv. 497201 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 18046 del 06/06/2022 (Rv. 664987 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)

C. (BONOTTO MARCELLO) contro L. (VENCO ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 18/08/2016

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti - Potere di liquidazione delle spese defensionali in favore del sindaco proscioltto nel merito ed a carico della amministrazione di appartenenza - Giudice contabile - Spettanza esclusiva - Esclusione - Successiva richiesta del proscioltto all'amministrazione di appartenenza di liquidazione integrativa - Possibilità - Art. 3 comma 2 bis d.l. n. 543 del 1996.

La domanda di rimborso delle spese legali sostenute dai soggetti sottoposti a giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti e risultati prosciolti nel merito, non è riservata alla giurisdizione contabile e non si esaurisce con la liquidazione delle spese adottata dalla Corte dei conti, avendo la parte diritto all'intero esborso sostenuto; ne consegue che al sindaco, sottoposto al giudizio contabile e definitivamente proscioltto, spetta il rimborso, da parte dell'amministrazione di appartenenza, delle somme versate al difensore in eccedenza rispetto a quanto liquidato nel giudizio contabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2 bis del d.l. n. 543 del 1996, come convertito nella l. n. 639 del 1996, il quale opera a vantaggio di tutti i soggetti sottoposti a controllo contabile, inclusi gli amministratori e i sindaci degli enti locali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 19195 del 2013 Rv. 628381 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8455 del 2008 Rv. 602486 - 01, N. 3887 del 2020 Rv. 656955 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20007 del 21/06/2022 (Rv. 665050 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: SCARPA ANTONIO.

E. (MASSARI ROBERTO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 03/08/2021

046105 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE Clausola inserita nel regolamento condominiale dal costruttore o dall'originario proprietario e richiamata nel contratto concluso tra venditore professionista e consumatore - Vessatorietà ai sensi del Codice del consumo - Sussistenza - Condizioni.

La clausola relativa al pagamento delle spese condominiali inserita nel regolamento di condominio predisposto dal costruttore o originario unico proprietario dell'edificio e richiamato nel contratto di vendita dell'unità immobiliare concluso tra il venditore professionista e il consumatore acquirente, può considerarsi vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005, ove sia fatta valere dal consumatore o rilevata d'ufficio dal giudice nell'ambito di un giudizio di cui siano parti i soggetti contraenti del rapporto di consumo e sempre che determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

contratto, e dunque se incida sulla prestazione traslativa del bene, che si estende alle parti comuni, dovuta dall'alienante, o sull'obbligo di pagamento del prezzo gravante sull'acquirente, restando di regola estraneo al programma negoziale sinallagmatico della compravendita del singolo appartamento l'obbligo del venditore di contribuire alle spese per le parti comuni in proporzione al valore delle restanti unità immobiliari che tuttora gli appartengano.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1123

GIUGNO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione terza e sesta terza



Sez. 3 - , **Sentenza n. 20778 del 28/06/2022** (Rv. **665113 - 01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Relatore: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.

P. (ABATE LUIGI) contro G. (CILIBERTI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/03/2019

018159 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE Pluralità di danneggiati dallo stesso sinistro - Richieste risarcitorie eccedenti il limite del massimale - Deposito del massimale ex art. 140 cod. ass. - Necessità - Omissione - Conseguenze in tema di "mala gestio" dell'assicuratore.

In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati le cui richieste risarcitorie superino il massimale, l'assicuratore deve mettere a disposizione il massimale a norma dell'art. 140, comma 4, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, altrimenti incorrendo in responsabilità per il ritardo nell'adempimento, tanto nei confronti dell'assicurato quanto nei confronti dei danneggiati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 140 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 13394 del 2018 Rv. 649037 - 01, N. 42073 del 2021 Rv. 663450 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 20778 del 28/06/2022** (Rv. **665113 - 02**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Relatore: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.

P. (ABATE LUIGI) contro G. (CILIBERTI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/03/2019

018159 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE Pluralità di danneggiati dallo stesso sinistro - Richieste risarcitorie stragiudiziali eccedenti il limite del massimale - Obbligo dell'assicuratore di effettuare l'offerta di cui all'art. 148, comma 2, d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 - Sussistenza - Criteri.

In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, l'assicuratore, per non incorrere in responsabilità per "mala gestio", deve effettuare, nei confronti di coloro che abbiano presentato la richiesta stragiudiziale di risarcimento, l'offerta di cui all'art. 148, comma 2, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, applicando, in caso di incapienza del massimale, il criterio di cui al comma 1 dell'art. 140 del medesimo decreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148 com. 2, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 140 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13394 del 2018 Rv. 649037 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20590 del 27/06/2022** (Rv. **665112 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.

A. (FERRAU' GIOVANNI) contro G.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CATANIA, 07/01/2019

079211 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE Titolo esecutivo giudiziale formato nei confronti del condominio - Azione esecutiva nei confronti del condomino - Notificazione del precetto e del titolo esecutivo - Necessità - Fondamento - Conseguenze.

Il creditore che intenda promuovere un'azione esecutiva nei confronti del singolo condomino, "pro quota", sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, deve previamente notificare il titolo in forma esecutiva a tale condomino, al fine di consentirgli lo spontaneo adempimento o le opportune contestazioni circa il proprio "status" di partecipe al condominio oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale, pena la nullità del precetto, da denunciare nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare alcun ulteriore pregiudizio, diverso da quello insito nel mancato rispetto della predetta formalità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8150 del 2017 Rv. 643823 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22856 del 2017 Rv. 645511 - 01, N. 14530 del 2017 Rv. 644621 - 01, N. 20304 del 2004 Rv. 577708 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 20315 del 23/06/2022** (Rv. **665260 - 02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore:

ROSSETTI MARCO. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

I. (CRISCI LUCIO RODOLFO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/07/2018

112007 NOTARIATO - ATTO PUBBLICO NOTARILE - ATTI NOTARILI NON NEGOZIALI - ATTI RICETTIVI (DEPOSITO DI ATTI) Atto formato all'estero - Deposito presso un notaio o presso l'archivio notarile "prima di farne uso nello Stato" - Requisito di validità dell'atto - Esclusione - Finalità del deposito - Fattispecie in tema di cessione di rapporti giuridici "in blocco".

Con riferimento alla disciplina degli atti formati all'estero, il deposito presso un notaio o presso l'archivio notarile distrettuale dell'atto "prima di farne uso nello Stato" - prescritto dall'art. 106, comma 1, n. 4, l. n. 89 del 1913 (legge notarile) - non è elemento perfezionativo dell'atto stesso, la cui esistenza prescinde dal deposito, ma ha lo scopo di consentire il controllo sulla sua conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano, ai sensi dell'art. 28 legge notarile. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che non era invalida la cessione di crediti "in blocco" stipulata all'estero con un atto che era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale prima del suo deposito presso un notaio italiano).

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 106 com. 1 lett. 4, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7089 del 2006 Rv. 588317 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 20315 del 23/06/2022 (Rv. 665260 - 03)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

I. (CRISCI LUCIO RODOLFO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/07/2018

113078 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - ACCESSORI DEL CREDITO Azione revocatoria - Cessione del credito a garanzia del quale fu proposta l'azione - Conseguenze - Invocabilità degli effetti da parte del cessionario - Fondamento.

149221 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - IN GENERE In genere.

Il cessionario beneficia "ope legis" degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto - ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire "in executivis" nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito "e latere creditoris".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1263, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 6130 del 2018 Rv. 648462 - 01, N. 29637 del 2017 Rv. 646719 - 01, N. 25660 del 2014 Rv. 633414 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18971 del 13/06/2022 (Rv. 665182 - 03)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

S. (BRUNI MASSIMILIANO) contro T.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/05/2018

133009 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - SANATORIA Limiti alla prova testimoniale del pagamento - Disciplina - Tempestiva eccezione di inammissibilità della prova - Necessità - Ragioni.

138260 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - VALORE DELL'OGGETTO In genere.

In tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 c.c., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, ormai sanata, possa essere eccepita per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 3956 del 2018 Rv. 647235 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 18971 del 13/06/2022** (Rv. **665182 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

S. (BRUNI MASSIMILIANO) contro T.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/05/2018

104006 LOCAZIONE - AFFITTO - LOCATORE - IN GENERE Locazione ad uso abitativo - Recesso del conduttore - Forma - Ragioni.

Il recesso del conduttore dal contratto di locazione ad uso abitativo dev'essere comunicato per iscritto, essendo tale tipo di contratto soggetto alla forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998.

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 art. 1 com. 4, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1373, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 3 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 22647 del 2017 Rv. 645726 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 18976 del 13/06/2022** (Rv. **665109 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**.

T. (TAMBERI GIUSEPPE) contro R. (BORA LUCIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/01/2019

097191 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE Controversie relativa a un debito di una soppressa USL - Partecipazione al giudizio della sola gestione liquidatoria - Titolo esecutivo ottenuto nei confronti di quest'ultima - Azionabilità contro la Regione - Ragioni.

Nelle controversie concernenti i debiti e i crediti delle sopresse USL, per le quali la legittimazione sostanziale e processuale spetta, in via concorrente, sia alle Regioni che alle gestioni liquidatorie, allorché al processo partecipi la sola gestione liquidatoria, il titolo esecutivo ottenuto contro quest'ultima, in relazione ad una obbligazione facente capo a una disciolta USL, può essere azionato anche contro la Regione, non già sulla base di una estensione soggettiva "ultra partes" della sua efficacia, ma in ragione dell'effetto diretto, in capo al soggetto processualmente sostituito, della condanna emessa in confronti del sostituto, atteso che la gestione liquidatoria agisce (o resiste), oltre che come parte ordinariamente legittimata in proprio, anche quale sostituto processuale della regione, nell'esercizio della legittimazione straordinaria a far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, ai sensi dell'art. 81 c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST., Legge 11/02/1997 num. 21, Decreto Legge 13/12/1996 num. 630 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 81

Massime precedenti Vedi: N. 1532 del 2010 Rv. 611046 - 01, N. 14245 del 2020 Rv. 658312 - 01, N. 2343 del 2019 Rv. 652660 - 02, N. 22284 del 2010 Rv. 615534 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 18971 del 13/06/2022** (Rv. **665182 - 02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

S. (BRUNI MASSIMILIANO) contro T.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/05/2018

111029 NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI Previsione in contratto della forma scritta per il recesso - Applicabilità della presunzione di cui all'art. 1352 c.c. - Sussistenza - Fondamento.

La presunzione di cui all'art. 1352 c.c., in base alla quale le forme convenzionalmente stabilite anche per singole clausole contrattuali si intendono volute per la validità delle stesse, si applica al recesso per il quale le parti abbiano convenuto la forma scritta, in quanto atto negoziale unilaterale di contenuto negativo, che pone fine agli effetti sostanziali della permanenza del contratto rispetto al quale si esplica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18414 del 2019 Rv. 654618 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 18977 del 13/06/2022** (Rv. **665110 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Diff.)

D. (PAZZAGLIA STEFANIA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 21/03/2019

168002 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - COEREDITA' (COMUNIONE EREDITARIA) - IN GENERE Obbligazioni del "de cuius" - Ripartizione "pro quota" tra gli eredi - Coerede intimato per il pagamento dell'intero sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del "de cuius" - Deduzione della propria qualità di coobbligato "pro quota" in sede di opposizione all'esecuzione - Conseguenze.

Nel caso in cui il coerede, intimato sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del "de cuius", deduca, in sede di opposizione all'esecuzione, la sua qualità di coobbligato "pro quota", evidenziando la presenza di altri coeredi, il precetto intimatogli per l'intero ammontare del credito è invalido per eccessività della somma intimata, dal momento che, essendo esclusa qualsivoglia relazione di solidarietà dei coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 754, Cod. Proc. Civ. art. 815 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6431 del 2015 Rv. 635069 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 19045 del 13/06/2022** (Rv. **665111 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Relatore: **TRAVAGLINO GIACOMO**.

O. (CALCOPIETRO IVANA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 28/08/2019

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Profilo di vulnerabilità - Comparazione - Art. 10 Cost. - Diritti fondamentali - Credibilità del racconto da parte del richiedente asilo - Irrilevanza - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, alla luce del disposto dell'art. 10, comma 3, Cost., è necessario e sufficiente, al di là e a prescindere dal giudizio di credibilità del richiedente asilo formulato al diverso fine del riconoscimento delle due forme di protezione cd. "maggiori", una valutazione comparativa tra il livello di integrazione dallo stesso raggiunto in Italia e la situazione del Paese d'origine, qualora risulti ivi accertata la violazione del nucleo incompressibile dei diritti della persona che ne vulnerino la dignità. (In applicazione del suesposto principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il tribunale, ritenendo non credibile la vicenda narrata dalla richiedente, aveva negato anche il permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza tener conto che la stessa richiedente, cittadina nigeriana vittima di ripetute violenze nel paese di transito, viveva in Italia unitamente al compagno ed al figlio minore in tenera età).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6
CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 32237 del 2021 Rv. 662954 - 01, N. 41778 del 2021 Rv. 663477 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19045 del 13/06/2022 (Rv. 665111 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: TRAVAGLINO GIACOMO. Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO.

O. (CALCOPIETRO IVANA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 28/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente - Metodo "atomistico-analitico" - Credibilità parziale - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, la valutazione del racconto del richiedente asilo deve avvenire dapprima secondo il modello cd. "atomistico-analitico", che comporta un iniziale, rigoroso esame di ciascun singolo "fatto indiziante" emergente dalla narrazione del ricorrente, per poi procedere a una valutazione complessiva e globale di tutti quei fatti che, alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale, congruenza espositiva, concordanza prevalente, possa condurre all'approdo della prova presuntiva del "factum probandum". Ne consegue che, alla luce di tale ragionamento probatorio, il giudice ben potrà ritenere credibili solo parte delle dichiarazioni del ricorrente, non potendosi ritenere che un giudizio negativo di credibilità su alcune parti del racconto possa travolgere tutte le singole circostanze oggetto di dichiarazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione del tribunale, che aveva ritenuto non credibile il racconto di una giovane donna nigeriana, nella parte relativa alla sottoposizione a tratta a fini sessuali, solo in ragione di una valutazione di non attendibilità del racconto relativo alla condizione soggettiva della ricorrente nel suo complesso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 10 del 2021 Rv. 660135 - 01, N. 22527 del 2020 Rv. 659409 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 18846 del 10/06/2022** (Rv. **665123 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**.
M. (D'OTTAVI AUGUSTO) contro B. (BARBIERI LAURA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 31/10/2018

171022 TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO') - IN GENERE Estinzione dell'obbligazione principale - Liberazione dell'avallante - Esclusione - Fondamento.

171027 TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO') - AVALLO In genere.

In ragione della letteralità e astrattezza della sua obbligazione, l'avallante cambiario non può opporre eccezioni attinenti al rapporto fondamentale tra debitore principale e creditore, e pertanto non è liberato dall'obbligazione di garanzia neppure nel caso di estinzione dell'obbligazione principale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 37

Massime precedenti Conformi: N. 2911 del 1980 Rv. 406645 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 1992 del 1984 Rv. 434065 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 18633 del 09/06/2022** (Rv. **665108 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore:
ROSSETTI MARCO.
O. (GIACCI GIOVANNI) contro M.
Dichiara improcedibile, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 12/09/2019

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 221, comma 5, d.l. n. 34 del 2020 e del d.m. 27 gennaio 2021 - Procura rilasciata in formato analogico - Deposito in originale - Necessità - Fattispecie.

Nella disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 221, comma 5, d.l. n. 34 del 2020 e del d.m. 27 gennaio 2021 (che hanno consentito il deposito telematico degli atti e dei documenti nei procedimenti civili dinanzi alla Corte di cassazione), la procura speciale a ricorrere per cassazione, ove rilasciata in formato analogico (e non su un documento "ab origine" informatico), dev'essere depositata in originale, a pena di improcedibilità del ricorso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso la cui procura speciale, pur rilasciata in formato analogico, era stata depositata in copia, contenente un'attestazione di conformità riferita a un originale telematico).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 decies CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 5, DM Grazia e Giustizia 27/01/2021

Massime precedenti Vedi: N. 10784 del 2015 Rv. 635446 - 01, N. 19434 del 2019 Rv. 654622 - 01, N. 30918 del 2017 Rv. 647031 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 18631 del 09/06/2022** (Rv. **665016 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**

Relatore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**

G. (RIPA DI MEANA VIRGINIA) contro B. (DELLA RAGIONE BRUNO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 23/02/2019

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) Ricostruzione dei fatti, attitudine offensiva delle notizie diffuse, sussistenza dei diritti di cronaca e di critica - Apprezzamento del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione e la valutazione dell'esistenza o meno dell'esimente dell'esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione; pertanto, con specifico riguardo al diritto di cronaca, il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell'interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile "ratione temporis", restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da una magistrata, in relazione ad un articolo giornalistico nel quale la menzione delle sue funzioni di giudice addetto ai fallimenti era stata allusivamente accostata alla notizia dell'acquisto di un immobile a un'asta fallimentare - in realtà tenutasi presso diverso ufficio giudiziario - da parte di un politico al quale la prima era legata da un rapporto sentimentale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Massime precedenti Conformi: N. 5811 del 2019 Rv. 652997 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 18434 del 08/06/2022** (Rv. **665107 - 01**)

Presidente: **SESTINI DANILO.** Estensore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Relatore:

SCARANO LUIGI ALESSANDRO. P.M. **BASILE TOMMASO.** (Conf.)

R. (SQUARCIA EMANUELE) contro M. (BERTI NICOLAO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/10/2018

058286 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - TESTIMONIALE Simulazione relativa - Domanda proposta dalle parti o dai loro eredi - Prova per testimoni del contratto dissimulato - Ammissibilità - Ipotesi - Fattispecie.

In tema di simulazione relativa, qualora la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 c.c., ovvero quando s'intenda far valere l'illiceità del negozio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto utilizzabili, ai fini della prova della simulazione di un contratto di affitto agrario, volta a far valere l'illiceità della causa del negozio dissimulato, i verbali di prove testimoniali svolte in altri giudizi fra le stesse parti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2724 lett. 3, Cod. Civ. art. 2725

Massime precedenti Conformi: N. 10933 del 2022 Rv. 664375 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 18421 del 08/06/2022** (Rv. **665021 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **SAIJA SALVATORE.** Relatore: **SAIJA SALVATORE.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Diff.)

M. (PERUCCHINI DIEGO) contro C.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PAVIA, 17/12/2018

079215 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE Termine per il pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario - Natura sostanziale - Soggezione alla sospensione ex art. 1 della l. n. 742 del 1969 - Esclusione.

079225 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - TERMINI In genere.

In tema di vendita forzata, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario è di natura sostanziale, in quanto posto a presidio del "ius ad rem" relativo all'emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., attenendo all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria assunta dall'aggiudicatario stesso (attività, quest'ultima, che non necessita di difesa tecnica ma costituisce esecuzione di un atto dovuto e non negoziale); ne consegue che esso non è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ex art. 1 della l. n. 742 del 1969.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 585

Massime precedenti Vedi: N. 32136 del 2019 Rv. 656506 - 02

Sez. 3 - , **Sentenza n. 18421 del 08/06/2022** (Rv. **665021 - 02**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **SAIJA SALVATORE.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Diff.)

M. (PERUCCHINI DIEGO) contro C.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PAVIA, 17/12/2018

079051 ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - ESECUZIONE MOBILIARE Violazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza di vendita (o di delega) -Opposizione agli atti esecutivi - Legittimazione delle parti del procedimento esecutivo - Sussistenza - Necessità di dimostrare uno specifico pregiudizio - Esclusione - Fattispecie.

079073 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE In genere.

In tema di vendita forzata, le disposizioni adottate dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di vendita o di delega circa gli adempimenti, le modalità, i termini e, in generale, le condizioni alle quali l'esperimento di vendita è soggetto sono posti a presidio delle esigenze di certezza, legittimità, trasparenza, correttezza ed efficienza che sovrintendono al sistema dell'espropriazione forzata, sicché le parti del procedimento esecutivo hanno pieno interesse a farne valere la violazione mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non essendo tenuti altresì a dimostrare di aver subito uno specifico pregiudizio.(In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto sussistente, in capo al debitore esecutato, l'interesse a censurare, mediante opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto validamente effettuato il versamento del prezzo, da parte dell'unico offerente, oltre il termine ex art. 585 c.p.c., sul presupposto che ciò avesse determinato un'alterazione delle regole del subprocedimento e frustrato l'obiettivo della

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

massimizzazione del ricavato della liquidazione, non potendo escludersi che altri interessati alla vendita avrebbero partecipato alla vendita se avessero avuto la certezza di poter contare su un termine più lungo per il versamento del prezzo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18423 del 08/06/2022 (Rv. 665022 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

P. (CERRATO MARCO) contro P. (RUJU FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 04/04/2019

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Litisconsorzio facoltativo - Eccezione di incompetenza per territorio sollevata da uno soltanto dei litisconsorti - Rigetto - Appello proposto dal medesimo litisconsorte - Rigetto - Ricorso per cassazione proposto da altro litisconsorte - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata da uno soltanto dei litisconsorti facoltativi, sia rigettata in primo grado, e in grado di appello la relativa statuizione venga impugnata soltanto da colui che aveva sollevato l'eccezione, il nuovo rigetto di quest'ultima non può essere impugnato per cassazione da coloro che, in secondo grado, non avevano impugnato la sentenza di primo grado sulla questione di competenza, ostandovi l'art. 329 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 329

Massime precedenti Vedi: N. 22526 del 2006 Rv. 593087 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18331 del 07/06/2022 (Rv. 665020 - 01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

P. (IMPROTA FABIOLA) contro B. (D'IPPOLITO ROBERTO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/01/2019

079011 ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI Pignoramento di un credito ereditario da parte di un coerede nei confronti di altro coerede - Versamento dell'intero importo del credito da parte del terzo pignorato - Necessità - Fondamento.

In tema di espropriazione presso terzi, il pignoramento di un credito ereditario da parte di un coerede nei confronti di altro coerede comporta che, ove il procedente non abbia espressamente limitato l'oggetto del pignoramento alla sola quota di spettanza del proprio debitore, il terzo pignorato è tenuto a versare l'intero importo del credito, dal momento che, a differenza dei debiti ereditari (che si dividono automaticamente "pro quota" ex art. 752 c.c.), i crediti ereditari ricadono nella comunione e possono, pertanto, essere fatti valere per l'intero da ciascuno dei coeredi, restando affidata la successiva ripartizione fra gli stessi al giudizio di divisione.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 757

Massime precedenti Vedi: N. 27417 del 2017 Rv. 646949 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18283 del 07/06/2022 (Rv. 665075 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO.

C. (ANTONINI GIUSEPPE) contro G. (ROMA MICHELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/12/2018

058056 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE Contratti in genere - Interpretazione - Comportamento complessivo dei contraenti - In genere - Comportamento di terzi - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di interpretazione del contratto, per l'identificazione della comune intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362, comma 2, c.c. (che fa riferimento al comportamento dei contraenti), non si può tener conto del comportamento dei soggetti che quel contratto non hanno posto in essere (nella specie, un comune rispetto alla polizza fideiussoria conclusa da una società costruttrice a garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione assunte nell'ambito di una convenzione urbanistica), non potendo essi avere alcun rapporto né con l'interno volere dei contraenti, né con i precetti e i comandi nei quali si è oggettivizzata la loro volontà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Conformi: N. 4914 del 1991 Rv. 471976 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 18118 del 06/06/2022 (Rv. 665074 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

M. (DEL GROSSO MARIA) contro S. (GEMMA ANDREA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/12/2018

018092 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - FORMA E PROVA - IN GENERE Forma scritta "ad probationem" - Conseguenze - Atto successivo al contratto - Sufficienza.

Per i contratti di assicurazione la forma scritta è richiesta "ad probationem" e non "ad substantiam", con la conseguenza che alla relativa carenza è possibile ovviare con un atto successivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1888

Massime precedenti Conformi: N. 6147 del 1992 Rv. 477326 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7763 del 2005 Rv. 585050 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 17985 del 03/06/2022** (Rv. **665019 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

S. (CECINATO LUIGI) contro A. (ANGELINI GIANLUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 24/07/2018

113070 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - SCADENZA DEL TERMINE NEL CORSO DELLA LITE Cessione di credito inesistente - Nullità per mancanza dell'oggetto - Esclusione - Ragioni - Garanzia ex art. 1266 c.c. - Deroga alla disciplina generale del contratto - Esclusione pattizia della garanzia - Irrilevanza.

113090 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - OBBLIGO DI GARANZIA DEL CEDENTE In genere.

La cessione di un credito inesistente non è nulla per inesistenza dell'oggetto, bensì è valida ed il cessionario è tenuto al pagamento del prezzo, che non diviene indebitato, ma è assistito dalla garanzia di cui all'art. 1266 c.c., da ritenersi un effetto naturale della cessione per l'ipotesi che l'effetto traslativo non si verifichi, essendo irrilevante che la garanzia stessa possa essere pattizamente esclusa con il limite del "fatto proprio" del cedente, in quanto tale disposizione costituisce una deroga rispetto all'art. 1325, n. 3, c.c. ed alla disciplina del contratto in generale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1266, Cod. Civ. art. 1325 lett. 3, Cod. Civ. art. 1418 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 13853 del 2020 Rv. 658301 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 17985 del 03/06/2022** (Rv. **665019 - 02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

S. (CECINATO LUIGI) contro A. (ANGELINI GIANLUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 24/07/2018

113090 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - OBBLIGO DI GARANZIA DEL CEDENTE Esclusione pattizia della garanzia ex art. 1266 c.c. - Fatto proprio del cedente - Nozione - Dolo o colpa grave ex art. 1229 c.c. - Irrilevanza - Fatto oggettivo riconducibile alla sfera di controllo esclusivo del cedente - Fattispecie.

In tema di cessione del credito, il fatto proprio del cedente, che limita la possibilità di esclusione pattizia della garanzia ex art. 1266 c.c., ha un'area operativa distinta dalla nozione di dolo o colpa grave di cui all'art. 1229 c.c., in quanto la prima disposizione introduce una garanzia naturale del contratto ad effetti reali che non richiede una valutazione soggettiva dell'adempimento, dovendosi perciò ritenere come "fatto proprio" la mera oggettiva riferibilità del fatto che determina l'inesistenza del credito ceduto alla sfera di controllo esclusiva del cedente. (Nel confermare la validità di una cessione in blocco di crediti tramite selezione competitiva, taluni dei quali inesistenti, la S.C. ha rilevato come il "fatto proprio" che limita l'esclusione pattizia della garanzia del "nomen verum" possa essere rappresentato dall'estinzione del credito per ricezione del pagamento, ancorché eventualmente attraverso esattore, ovvero mediante transazione, mentre non rientra in tale nozione l'annullamento della cartella esattoriale seguita da rateizzazione, come pure l'inesistenza derivante da sentenza passata in giudicato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1266, Cod. Civ. art. 1229

Massime precedenti Vedi: N. 13853 del 2020 Rv. 658301 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 17913 del 01/06/2022** (Rv. **665017 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**.

R. (PANARITI PAOLO) contro P. (ALIBERTI ERNESTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/12/2018

079158 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE Giudizio bifasico, ma avente natura unitaria - Conseguenze - Atto introduttivo della fase di merito - Notificazione presso il difensore nominato per la fase sommaria - Validità - Sussistenza - Condizioni.

Il giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione, ex art. 619 c.p.c., sebbene abbia struttura bifasica presenta natura unitaria, sicché l'atto di citazione per la fase di merito che segua, eventualmente, quella sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte destinataria che abbia limitato, a tale fase, la validità del mandato difensivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 185, Legge 24/02/2006 num. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7997 del 2015 Rv. 635096 - 01, N. 20817 del 2018 Rv. 650419 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 17916 del 01/06/2022** (Rv. **665018 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **VINCENTI ENZO**. Relatore: **VINCENTI ENZO**.

S. (SANDULLI MASSIMO GIULIO) contro C. (BASCETTA AMERIGO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/04/2019

138041 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Consulenza tecnica d'ufficio - Fatti principali dedotti dalle parti e non rilevabili d'ufficio - Acquisizione di documenti relativi da parte del consulente oltre i termini delle preclusioni istruttorie - Conseguenze - Nullità relativa - Rilevabilità ad istanza di parte - Fattispecie.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'acquisizione, ad opera del consulente, di documenti diretti a provare i fatti principali, dedotti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere solo delle parti provare, è sanzionata da nullità relativa ex art. 157 c.p.c., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, in assenza di tempestiva eccezione ex art. 157, comma 2, c.p.c., aveva rilevato d'ufficio la nullità della c.t.u., per avere il consulente acquisito, oltre i termini delle preclusioni istruttorie, nuova documentazione necessaria a provare fatti principali, che, pur dedotti tempestivamente dalle parti, non erano stati da queste tempestivamente provati).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 194

Massime precedenti Vedi: N. 21957 del 2019 Rv. 655212 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3086 del 2022 Rv. 663786 - 05

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 17914 del 01/06/2022** (Rv. **665073 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **VINCENTI ENZO.** Relatore: **VINCENTI ENZO.**

C. (BRAGHIERI DANIELA) contro I. (BELLI PACI LUCIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/04/2018

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Incapacità naturale della parte - Irrilevanza - Fattispecie.

L'art. 75 c.p.c. nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione, ovvero con provvedimento di nomina di un rappresentante e non anche a quelle colpite da incapacità naturale, ma non interdette o inabilite. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che non aveva verificato d'ufficio la validità della procura "ad litem" conferita dal disabile, affetto da grave deficit sensoriale, motorio ed intellettuale, che era parte danneggiata nella causa di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17912 del 2010 Rv. 614431 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25098 del 2015 Rv. 637924 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 17914 del 01/06/2022** (Rv. **665073 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **VINCENTI ENZO.** Relatore: **VINCENTI ENZO.**

C. (BRAGHIERI DANIELA) contro I. (BELLI PACI LUCIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/04/2018

133112 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE Istanza di cancellazione e di correlativo risarcimento dei danni - Mancata decisione - Vizio di omessa pronuncia - Configurabilità.

Costituisce vizio di omessa pronuncia, denunciabile anche in sede di legittimità, la mancata decisione sull'istanza di cancellazione di frasi sconvenienti od offensive e di correlativo risarcimento dei danni, il cui esame, ancorché affidato al potere discrezionale del giudice, che può provvedere al riguardo anche d'ufficio, non per questo può essere omissa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 89

Massime precedenti Conformi: N. 12134 del 1991 Rv. 474621 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 38730 del 2021 Rv. 663116 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 20892 del 30/06/2022** (Rv. **665062 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

R. (BIANCO MARGHERITA) contro N. (CROCETTA RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/04/2021

104318 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE Locazioni ad uso diverso da quello abitativo - Indennità per perdita di avviamento - Condizioni ostative al riconoscimento - Disdetta o recesso del conduttore - Configurabilità - Riconduzione della cessazione del rapporto all'iniziativa o alla volontà del locatario - Silenzio del conduttore - Irrilevanza - Fattispecie.

Nelle locazioni ad uso diverso da quello abitativo, l'indennità per perdita dell'avviamento non è dovuta in caso di recesso del conduttore, o per sua iniziativa oppure in adesione ad un patto di risoluzione e, quindi, se la cessazione è riferibile alla volontà del locatario, la quale deve essere espressa o chiaramente desumibile da comportamenti idonei a manifestare disinteresse alla prosecuzione del rapporto, tra i quali non può includersi il mero silenzio. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il riconoscimento del diritto all'indennità per il conduttore che aveva mancato di rispondere alla lettera con cui il locatore gli aveva chiesto se intendeva o meno proseguire nel rapporto di locazione, anziché farlo risolvere alla sua scadenza naturale).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14728 del 2001 Rv. 550471 - 01, N. 22976 del 2016 Rv. 643002 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 20292 del 23/06/2022** (Rv. **665061 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**.

S. (CARELLI FRANCO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/05/2019

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Danno alla persona - Liquidazione - Criterio tabellare - Istanza di applicazione - Sufficienza - Individuazione della tabella applicabile - Compito del giudice.

Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare, il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il pregiudizio avvalendosi della tabella conforme a diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 8866 del 2021 Rv. 660994 - 01, N. 33005 del 2021 Rv. 663770 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022** (Rv. **665202 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

S. (ANDRIZZI PASQUALE) contro U. (BEVILACQUA ANTONELLO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 06/06/2019

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Danno alla persona - Disposizioni normative per la liquidazione - Applicazione ai giudizi in corso al momento della relativa entrata in vigore - Fondamento.

In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito. (La S.C. ha espresso il suddetto principio, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., con riguardo alla liquidazione del danno biologico da lesioni "micropermanenti" derivanti da un sinistro stradale del 2005, correttamente effettuata dal giudice di merito alla stregua dell'art. 139 c.ass., entrato in vigore dopo il verificarsi del fatto illecito).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, DM min. SAL 03/07/2003, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28990 del 2019 Rv. 655965 - 01, N. 18773 del 2016 Rv. 642106 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 19278 del 15/06/2022** (Rv. **665203 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

T. (BAGNO MASSIMO) contro U. (ADRAGNA NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/04/2019

018096 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
Perdita delle merci trasportate - Pagamento del valore delle stesse al mittente da parte del vettore - Surrogazione del vettore nei diritti del mittente verso l'assicuratore - Ammissibilità.

Il vettore che, dopo aver stipulato un contratto di assicurazione per conto del mittente, abbia corrisposto a quest'ultimo il valore della merce andata perduta durante il trasporto, è legittimato a surrogarsi nei diritti di costui verso l'assicuratore, indipendentemente dal consenso del destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203 lett. 3, Cod. Civ. art. 1689, Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1681

Massime precedenti Vedi: N. 2120 del 1996 Rv. 496353 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 19283 del 15/06/2022** (Rv. **665204 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

L. (LOVELLI ALFREDO) contro D. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE LECCE, 26/09/2019

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

113053 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE
Confessione giudiziale del debitore in ordine alla simulazione della quietanza - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

La quietanza, quale dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, nell'interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata, dal momento che l'art. 2726 c.c. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la quietanza di pagamento superata dalla confessione del debitore convenuto, tratta dalla mancata risposta all'interrogatorio formale, in applicazione dell'art. 232 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 2726, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735, Cod. Proc. Civ. art. 228, Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23971 del 2013 Rv. 628019 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4196 del 2014 Rv. 629738 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022 (Rv. 665202 - 02)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

S. (ANDRIZZI PASQUALE) contro U. (BEVILACQUA ANTONELLO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 06/06/2019

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Danno alla salute - Quantificazione del grado percentuale di invalidità permanente - Utilizzo di "barèmes" medico legali aventi fondamento scientifico - Necessità - "Barème" di cui al d.m. 3 luglio 2003 - Applicabilità.

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.

La percentuale di invalidità permanente causata da una lesione della salute non può essere individuata in via equitativa, dovendosi determinare con corretto criterio medico-legale e in base ad un "barème" redatto con criteri di scientificità (requisito di cui è provvisto quello approvato con d.m. 3 luglio 2003).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, DM min. SAL 03/07/2003, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11048 del 2009 Rv. 608540 - 01, N. 11724 del 2021 Rv. 661322 - 04

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18676 del 09/06/2022 (Rv. 665200 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

D. (DE CESARE UMBERTO) contro S.

Rigetta, TRIBUNALE TIVOLI, 20/10/2021

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

162036 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE Art. 95 c.p.c. - Limiti e criteri - Pignoramento negativo e mancato inizio dell'espropriazione forzata - Inefficacia del pignoramento - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 95 c.p.c., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario; tale disposizione, pertanto, non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di questo restano a carico dell'intimante in forza del combinato disposto degli artt. 310 e 632, ultimo comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. (Nell'affermare il suesposto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che lo aveva ritenuto non derogato, con riguardo al pignoramento negativo occorso nella specie, da un diverso accordo tra le parti in merito alla regolazione delle spese, sul presupposto che il mero scambio di corrispondenza tra le stesse non valesse ad integrare la prova del suddetto accordo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 632

Massime precedenti Conformi: N. 8298 del 2011 Rv. 617481 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11241 del 2022 Rv. 664509 - 02

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 18690 del 09/06/2022** (Rv. **665201 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

I. (CANDIANO ORLANDO MARIO) contro L. (POJAGHI BETTONI GIULIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 08/01/2021

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Notificazione dell'atto di appello - Mancata prova del relativo perfezionamento - Inammissibilità dell'impugnazione - Mancanza di colpa della parte - Rilevanza - Esclusione - Principio della scissione del momento di perfezionamento della notifica - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

La mancata prova del perfezionamento della notifica dell'atto di appello comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, anche in assenza di colpa della parte appellante, la quale ha comunque l'onere di dimostrare la tempestività del gravame, non potendo invocare il principio della scissione del momento perfezionativo della notifica tra notificante e notificato, la cui applicazione presuppone che il procedimento notificatorio sia andato a buon fine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10440 del 2013 Rv. 627236 - 01, N. 7660 del 2004 Rv. 572233 - 01, N. 20447 del 2018 Rv. 650297 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 18690 del 09/06/2022** (Rv. **665201 - 02**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

I. (CANDIANO ORLANDO MARIO) contro L. (POJAGHI BETTONI GIULIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 08/01/2021

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Notifica dell'atto di appello - Mancato deposito dell'avviso di ricevimento - Effetti.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

La mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notifica dell'atto di appello, in assenza di attività difensiva dell'appellato, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., ferma restando la possibilità, per l'appellante, di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso, che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dello stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 6 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 627 del 2008 Rv. 600790 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 18681 del 09/06/2022** (Rv. **665208 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

D. (MASTRODOMENICO ALESSANDRO) contro I. (CARLIN MASSIMO)

Regola competenza

044025 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI Azione di riduzione di ipoteca - Art. 21 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.

L'azione di riduzione di ipoteca, ancorché presupponga una domanda di accertamento negativo del credito che ha dato luogo all'iscrizione ipotecaria, ha ad oggetto un diritto reale su beni immobili, e pertanto rientra nella competenza per territorio del tribunale del luogo in cui si trovano i beni ipotecati, ai sensi dell'art. 21 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2872, Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6958 del 1994 Rv. 487525 - 01, N. 100 del 1974 Rv. 367646 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 18667 del 09/06/2022** (Rv. **665199 - 01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**.

C. (MARINUCCI GIANLORENZO) contro C. (GRADARA RITA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/09/2020

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

104044 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE Riparazioni eccedenti la normale manutenzione - Esecuzione a spese del conduttore - Domanda di rimborso nei confronti del locatore - Patto di riduzione del canone - Eccezione - Onere della prova - Ripartizione.

104065 LOCAZIONE - RIPARAZIONI (NECESSITA' DI RIPARAZIONI) - IN GENERE In genere.

Il conduttore che agisca in giudizio per il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di opere eccedenti l'ordinaria manutenzione è tenuto a provare l'avvenuta esecuzione dei lavori, la necessità degli stessi per assicurare che la cosa locata possa essere utilizzata per l'uso pattuito e la relativa quantificazione, nonché di aver avvisato il locatore ovvero che questi sia rimasto inerte rispetto alla sollecitazione all'adempimento dell'obbligo di fare su di lui gravante; compete, invece, al locatore che eccepisca l'avvenuta conclusione di un patto per la corrispondente riduzione del canone l'onere di dimostrare che l'obbligazione restitutoria risulti già estinta mediante la concessione di tale riduzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1621 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1575

Massime precedenti Vedi: N. 16136 del 2010 Rv. 614027 - 01, N. 19333 del 2017 Rv. 646012 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18064 del 06/06/2022 (Rv. 665198 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

S. (SCARABINO PIETRO GIULIO) contro A. (DE LEO MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 12/09/2019

100010 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - SECONDO EQUITA' - Appello contro sentenza equitativa del giudice di pace - Omessa indicazione del principio informatore violato - Conseguenze - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Conformi: N. 3005 del 2014 Rv. 629615 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17896 del 01/06/2022 (Rv. 665059 - 01)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA.

Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

S. (CAPPA ROBERTO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 30/12/2020

040009 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI Inosservanza - Presunzione di uguale colpa dei conducenti nei tamponamenti a catena - Presupposto - Veicoli incolonnati nella stessa corsia di marcia - Fattispecie.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

In tema di inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, la presunzione di uguale colpa dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli nei tamponamenti a catena, qualora non sia stata fornita la prova liberatoria, postula, ai fini della sua applicabilità, l'accertamento che si tratti di veicoli incolonnati nella stessa corsia di marcia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'avvenuta verifica di un tamponamento a catena e fatto applicazione della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., senza aver previamente accertato se i veicoli si trovassero incolonnati nella medesima corsia di marcia ovvero provenissero da direzione diverse e opposte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 149

Massime precedenti Vedi: N. 8646 del 2003 Rv. 563752 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17858 del 01/06/2022 (Rv. 665060 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

F. (SCOZZAFAVA OBERDAN TOMMASO) contro S.

Regola competenza

044022 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE Diffusione di affermazioni diffamatorie senza l'uso di mezzi di comunicazione di massa - Risarcimento del danno - Competenza territoriale - Individuazione - Luogo di verifica dell'evento dannoso - Fattispecie.

In caso di condotta diffamatoria, anche se compiuta senza l'uso di mezzi di comunicazione di massa, sussiste, con riguardo alla causa di risarcimento dei danni, alternatività di fori, poiché il foro di commissione dell'illecito (cd. "forum commissi delicti") concorre con quelli generali di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., per evidente ricorrenza del presupposto di agevolare la tutela del soggetto leso, consentendogli di incardinare il giudizio nel luogo in cui il danno ha avuto, ragionevolmente, la sua massima diffusione. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la competenza del Tribunale del luogo di presumibile massima diffusione del danno - in quanto residenza da decenni e, per lungo tempo, luogo di lavoro dell'attore - che era stato richiesto per l'attribuzione, in un processo civile, di una condotta estorsiva, individuata come attività diffamatoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 271 del 2015 Rv. 633942 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21661 del 2009 Rv. 609467 - 01

GIUGNO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione lavoro e sesta lavoro



Sez. L - , **Sentenza n. 20862 del 30/06/2022** (Rv. **665126 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**.

I. (PULLI CLEMENTINA) contro S. (ANTONINI MARIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAGLIARI, 08/06/2018

129161 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI Controversie assistenziali - Procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. - Legittimazione passiva in via esclusiva dell'INPS - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di controversie assistenziali, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all'INPS, avendo l'art. 20 del d.l. n. 78 del 2009 trasferito all'Istituto sia la responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo "status" di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa. (Nella specie, la S.C., nel confermare sul punto la sentenza impugnata, ha ritenuto che in un procedimento per ATP volto all'accertamento dell'handicap non andasse disposta la chiamata in causa della ASL, essendo di conseguenza corretta, in ragione della fondatezza della domanda, la statuizione sulle spese processuali nei confronti dell'INPS).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 20, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1035 del 2015 Rv. 634049 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 20856 del 30/06/2022** (Rv. **665125 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**.

B. (NERI LIVIO) contro Q.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione Europea ex art. 10 del d.lgs. n. 30 del 2007 - Rilascio - Condizioni - Previa richiesta in via amministrativa - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, l'art. 10 del d.lgs. n. 30 del 2007, interpretato in conformità alla normativa U.E. volta ad assicurare in modo sostanziale il diritto all'unità familiare, consente all'autorità giudiziaria di riconoscere al ricorrente il diritto ad ottenere la carta in questione, in presenza dei requisiti normativamente previsti, a seguito di rituale domanda in sede giudiziaria, pur in mancanza di una apposita richiesta in sede amministrativa, in quanto nei giudizi in materia il giudice può attribuire una qualunque forma di protezione ritenga adeguata ai fatti allegati dell'interessato, riguardando tale facoltà anche la fase amministrativa del procedimento, sulla base del ruolo attivo di cooperazione istruttoria svolto dalle diverse autorità - amministrative e giurisdizionali - nell'individuare la tipologia di misura di protezione adottabile in concreto, e senza che il riconoscimento di un diritto

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

fondamentale e autodeterminato, come quello in esame, possa essere escluso dando prevalenza a meri formalismi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di rilascio della suddetta carta di soggiorno in ragione del fatto che il ricorrente, in possesso di tutti i requisiti, avesse chiesto in via amministrativa solo il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari).

Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 29/04/2004 num. 38, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 7, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 10, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 23, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 24908 del 2020 Rv. 659769 - 01, N. 2875 del 2018 Rv. 647344 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 20780 del 28/06/2022** (Rv. **665124 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. *Estensore:* **MAROTTA CATERINA**. *Relatore:* **MAROTTA CATERINA**. *P.M. FRESA MARIO*. (Diff.)

M. (MUROLO MARCELLO) contro A. (MARAZZA MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/11/2020

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Condotte punite dal c.c.n.l. con sanzione conservativa - Previsione elastica - Sussunzione della condotta addebitata al lavoratore - Ammissibilità - Giudizio di proporzionalità - Sovrapponibilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l'illecito con sanzione conservativa, senza che detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmodi nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto inapplicabile la tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, senza tuttavia verificare se le condotte contestate al lavoratore, pur non tipizzate dalla contrattazione collettiva, potessero o meno configurare, in relazione alle clausole generali del c.c.n.l. - gravità o recidività della mancanza o grado della colpa - un comportamento punibile con una sanzione conservativa).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Massime precedenti Conformi: N. 11665 del 2022 Rv. 664468 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 20730 del 28/06/2022** (Rv. **665119 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. *Estensore:* **CAVALLARI DARIO**. *Relatore:* **CAVALLARI DARIO**. *P.M. MUCCI ROBERTO*. (Conf.)

P. (SCARINZI RAFFAELE) contro C. (TARRICONE PASQUALE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/06/2020

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Impossibilità di individuare un dirigente o un responsabile della struttura competenti - Termine di conclusione del procedimento ex art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Decorrenza - Dalla data in cui la notizia dell'infrazione è pervenuta all'Ufficio per i procedimenti disciplinari - Fattispecie.

In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego, qualora non sia possibile individuare un dirigente od un responsabile dell'Ufficio interessato competenti, il termine per concludere il procedimento disciplinare, di cui all'art. 55 bis, comma 4, secondo e terzo periodo, del d.lgs n. 165 del 2011, decorre dalla data in cui la notizia dell'illecito è pervenuta all'Ufficio per i procedimenti disciplinari. (Nella specie, in un caso in cui il responsabile dell'Ufficio comunale interessato dalla commissione dell'illecito era proprio la persona accusata dello stesso, la S.C. ha confermato, con diversa motivazione, la sentenza, che aveva fatto decorrere il termine dal momento in cui la notizia dell'illecito era stata appresa dal Segretario comunale e non, come sostenuto dalla difesa dal Sindaco, precisando che, in una situazione in cui mancava una disposizione regolamentare o statutaria o altro specifico provvedimento che designasse un sostituto, le funzioni correlate all'azione disciplinare non potevano essere svolte né dal Segretario comunale, né dal Sindaco).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 97, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 108

Massime precedenti Vedi: N. 13708 del 2007 Rv. 597657 - 01, N. 13866 del 2009 Rv. 608832 - 01, N. 20733 del 2015 Rv. 637522 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20544 del 27/06/2022 (Rv. 665118 - 01)
Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: MANCINO ROSSANA. Relatore: MANCINO ROSSANA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)
M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (BAVA ANDREA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/10/2019

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Ordinanza di rimessione della causa in pubblica udienza ex art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. - Valenza delimitativa dell'oggetto della cognizione - Esclusione - Incidenza sulla modalità della cognizione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione, l'ordinanza interlocutoria con cui il Collegio rimette la causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale ex art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c. non dispiega effetti sull'ampiezza della cognizione, il cui oggetto verrà definito e delimitato a seguito della celebrazione della pubblica udienza, ma soltanto sulla modalità della cognizione stessa, rendendo necessario in concreto, come presupposto del suo esercizio, il contraddittorio orale tra le parti. (Nella specie, la S.C., in relazione ad una ordinanza interlocutoria che, nel rimettere la causa alla pubblica udienza, aveva escluso la preclusione della proponibilità di una eccezione in appello, ha precisato che non poteva assumersi cassato o travolto un capo della sentenza gravata per effetto di statuizioni introdotte nella predetta ordinanza interlocutoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 1 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 16913 del 2019 Rv. 654432 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3688 del 2011 Rv. 616765 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 20446 del 24/06/2022** (Rv. **665117 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CAVALLARO LUIGI.** Relatore: **CAVALLARO LUIGI.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

I. (D'ALOISIO CARLA) contro C. (GRECO NICOLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 21/01/2019

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Denuncia di rapporti lavorativi e retribuzioni erogate - Omissione o infedeltà dei modelli DM10 - Presunzione di "evasione contributiva" - Conseguenze - Prova contraria - Onere a carico del datore di lavoro.

In tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS attraverso i modelli DM10, circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra un'"evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8 lett. A, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8 lett. B, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17119 del 2015 Rv. 636381 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17970 del 2022 Rv. 664855 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 20446 del 24/06/2022** (Rv. **665117 - 02**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CAVALLARO LUIGI.** Relatore: **CAVALLARO LUIGI.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

I. (D'ALOISIO CARLA) contro C. (GRECO NICOLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 21/01/2019

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE Pronuncia di incostituzionalità - Operatività dello "ius superveniens" costituito da detta pronuncia in danno della parte impugnante - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

100200 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE In genere.

La previsione dell'art. 136 Cost., secondo cui la declaratoria di incostituzionalità di una norma di legge comporta che quest'ultima cessi di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, deve essere raccordata con i principi generali dell'ordinamento in materia di impugnazioni, e, in particolare, con quello secondo cui la funzione giurisdizionale di legittimità è esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse; ne consegue che, essendo i poteri del giudice dell'impugnazione determinati con riferimento all'impugnazione (tempestiva) delle parti, la mancata impugnazione della parte che potrebbe giovare della pronuncia di incostituzionalità impedisce che lo "ius superveniens" costituito dalla sentenza della Corte Costituzionale possa operare in danno della parte impugnante, ostandovi il divieto di "reformatio in peius" di cui al combinato disposto degli artt. 100 e 112 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'inammissibilità del ricorso principale avente ad oggetto la sola questione della configurabilità dell'evasione - invece che dell'omissione - contributiva e la conseguente sopravvenuta inefficacia del ricorso incidentale tardivo,

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

concernente anche la sussistenza del debito contributivo, precludesse l'applicazione dello "ius supeveniens" conseguente alla pronuncia della Corte cost. n. 104 del 2022 di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d'affari, di cui all'art. 22 della l. n. 576 del 1980, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS, siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 com. 12 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5442 del 2016 Rv. 639016 - 01, N. 394 del 2006 Rv. 585549 - 01, N. 65 del 2011 Rv. 615968 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 20216 del 23/06/2022 (Rv. 665070 - 02)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

C. (MARAZZA MARCO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CIVITAVECCHIA, 15/03/2021

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI
Trattamento retributivo - Determinazione riservata alla contrattazione collettiva - Mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività lavorativa - Contrasto con l'art. 36 Cost. - Insussistenza - Fattispecie.

Ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività", ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ai giorni di ferie eccedenti il periodo minimo di quattro settimane, aveva ritenuto non conforme all'art. 36 Cost. una disposizione del c.c.n.l. Trasporto Aereo che escludeva l'indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale al personale navigante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36

Massime precedenti Conformi: N. 1823 del 2004 Rv. 569816 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12683 del 2001 Rv. 549704 - 01, N. 7987 del 2012 Rv. 623008 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 20216 del 23/06/2022** (Rv. **665070 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

C. (MARAZZA MARCO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CIVITAVECCHIA, 15/03/2021

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI Ferie annuali minime di quattro settimane - Retribuzione dovuta nel periodo - Indennità di volo integrativa - Inclusione - Art. 10 c.c.n.l. Trasporto Aereo - Nullità - Fondamento.

Ai fini del calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore navigante nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, deve tenersi conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa, stante la nullità dell'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico - limitatamente alla parte in cui esclude, per il predetto periodo minimo, l'indennità in questione dalla base di computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale - per contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005, norma imperativa che, interpretata alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88 art. 7, Decreto Legisl. 19/08/2005 num. 185 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 37589 del 2021 Rv. 663007 - 01, N. 13425 del 2019 Rv. 653840 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 20010 del 21/06/2022** (Rv. **665116 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

L. (SPINA GIANNI) contro A. (FRATANGELO SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 29/12/2015

135024 PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI Prestazioni sanitarie in regime di "intra moenia" - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Traslazione a carico del dipendente - Esclusione - Maggiore esborso derivato dalla maggiorazione dell'aliquota - Ripartizione fra il dipendente e l'azienda in rapporto alle rispettive quote di partecipazione alla suddivisione dei proventi dell'attività libero professionale - Necessità.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In tema di attività libero professionale svolta "intra moenia", l'imposta regionale sulle attività produttive grava, ai sensi del d.lgs n. 446 del 1997, sul datore di lavoro pubblico che eroga il servizio e, pertanto, non sono legittimi atti unilaterali del datore di lavoro pubblico o pattuizioni collettive che ne prevedano la traslazione integrale a carico del dipendente; analogamente, il maggiore esborso, non previsto né prevedibile, derivato dalla maggiorazione dell'aliquota IRAP, non può gravare sul solo personale medico e sanitario e deve essere ripartito fra il dipendente e l'azienda in rapporto alle rispettive quote di partecipazione alla suddivisione dei proventi dell'attività libero professionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 quinquies CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1999 num. 488 art. 28, DPCM 27/03/2000 art. 5, Legge 03/08/2007 num. 120 art. 1 CORTE COST., Decreto

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Legge 13/09/2012 num. 158 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST., Contr. Coll. 08/06/2000 art. 57

Massime precedenti Vedi: N. 23333 del 2016 Rv. 642022 - 01, N. 2412 del 2016 Rv. 638543 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 20010 del 21/06/2022** (Rv. **665116 - 02**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Relatore:

DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

L. (SPINA GIANNI) contro A. (FRATANGELO SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 29/12/2015

135024 PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI Attività libero professionali rese in regime di "intra moenia" - Determinazione delle tariffe e ripartizione dei compensi - Costi diretti ed indiretti, ivi compreso il maggior esborso a titolo di IRAP - Incidenza - Detrazione dal "quantum" ripartibile in quote fra le parti del rapporto - Necessità.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere.

In tema di attività libero professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di "intra moenia", la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi che le Aziende Sanitarie stabiliscono in conformità alle previsioni della contrattazione nazionale (che a sua volta rinvia a quella integrativa decentrata), e non possono unilateralmente modificare, devono tener conto dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle Aziende stesse, ivi compreso il maggior esborso a titolo di IRAP derivante dall'aumento della base imponibile per effetto dell'attività libero professionale, importo che va detratto dal "quantum" ripartibile in quote fra le parti del rapporto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 quinquies CORTE COST., Legge 23/12/1999 num. 488 art. 28, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 CORTE COST. PENDENTE, DPCM 27/03/2000 art. 5, Legge 03/08/2007 num. 120 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST., Contr. Coll. 08/06/2000 art. 57

Massime precedenti Vedi: N. 21398 del 2019 Rv. 655004 - 01, N. 8779 del 2022 Rv. 664140 - 01, N. 32333 del 2018 Rv. 652032 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 19775 del 20/06/2022** (Rv. **665078 - 01**)

Presidente: **BRONZINI GIUSEPPE**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore:

CAVALLARO LUIGI.

T. (COSI SAVERIO) contro R. (RIZZO CLAUDIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/12/2016

132114 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE Procedimento di primo grado - Sentenza - Lettura del dispositivo - Ricorso per cassazione notificato dopo la lettura ma prima del deposito della motivazione - Inammissibilità - Proposizione di un nuovo ricorso - Preclusione ex art. 358 c.p.c. - Insussistenza - Limiti.

Nel rito del lavoro, il principio generale dell'impugnabilità della sentenza solo dopo che, con il deposito in cancelleria del testo della stessa, completo di dispositivo e motivazione, sia venuto

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

a compimento il relativo procedimento di formazione, soffre la sola deroga eccezionalmente prevista dall'art. 433 c.p.c.(appello con riserva di motivi), per il caso in cui sia stata intrapresa l'esecuzione forzata sulla base del dispositivo letto in udienza; è, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione notificato dopo tale lettura e prima del compimento del deposito suddetto, ferma restando la possibilità di tempestiva proposizione di un nuovo ricorso successivamente al deposito stesso, non ostandovi il disposto dell'art. 358 c.p.c., a norma del quale soltanto l'intervenuta dichiarazione giudiziale di inammissibilità o improcedibilità del gravame - e non anche la semplice pendenza di una impugnazione in sé inammissibile o improcedibile - vale a precludere la sua valida rinnovazione, sempre che il termine utile non sia ancora decorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 433

Massime precedenti Conformi: N. 6517 del 1982 Rv. 424146 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7364 del 2022 Rv. 664208 - 01, N. 12372 del 2017 Rv. 644344 - 01, N. 18162 del 2015 Rv. 636575 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 19330 del 15/06/2022 (Rv. 664928 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.

Relatore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.

M. (MASSACCI GABRIELLA) contro A. (BALLERO BENEDETTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 20/07/2016

103312 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - SOSTITUTIVA DELLE FERIE Ferie - Mancata fruizione - Indennità sostitutiva nella vigenza dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012 - Astensione obbligatoria - Spettanza - Fondamento - Dimissioni - Irrilevanza - Condizioni.

Il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, nella vigenza dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012, va riconosciuto alla lavoratrice che sia stata nell'impossibilità di fruirne essendo in astensione obbligatoria per maternità sino alla risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto la norma deve essere interpretata in senso conforme ai principi di cui all'art. 7, comma 2, della direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla giurisprudenza della CGUE, restando irrilevante che il rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni ove queste vengano rese all'esito del periodo di astensione obbligatoria, dovendosi dare rilievo prioritario, sia sul piano del bilanciamento degli interessi che di quello cronologico, all'impossibilità di fruirne sino alle dimissioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 5 com. 8 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88 art. 7, Costituzione art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 2496 del 2018 Rv. 647307 - 01, N. 2519 del 2013 Rv. 625125 - 01, N. 6319 del 2021 Rv. 660832 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 19323 del 15/06/2022** (Rv. **664927 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **MICHELINI GUALTIERO.** Relatore: **MICHELINI GUALTIERO.**

C. (GAROFALO DOMENICO) contro N. (PATERNOSTER GIOVANNI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 05/07/2019

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Tutela obbligatoria - Licenziamento inefficace per omessa comunicazione dei motivi ex art. 2 della l. n. 604 del 1966, nuova formulazione - Conseguenze sanzionatorie - Art. 8 della stessa legge - Applicabilità - Fondamento.

Nel regime di tutela obbligatoria, in caso di licenziamento inefficace per violazione del requisito di motivazione ex art. 2, comma 2, della l. n. 604 del 1996, come modificato dall'art. 1, comma 37, della l. n. 92 del 2012, trova applicazione l'art. 8 della medesima legge, in virtù di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della novella del 2012 che ha modificato anche l'art. 18 della l. n. 300 del 1970, prevedendo, nella medesima ipotesi di omessa motivazione del licenziamento, una tutela esclusivamente risarcitoria.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17589 del 2016 Rv. 641010 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 19192 del 14/06/2022** (Rv. **664926 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **SPENA FRANCESCA.** Relatore: **SPENA FRANCESCA.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

C. (IACOBELLI GIANNI EMILIO) contro C. (LOMBARDI CARMINE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/06/2015

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Retribuzione di posizione organizzativa - Trattamento accessorio - Malattia - Decurtazione ai sensi dell'art. 71 del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008 - Applicazione - Limiti.

La retribuzione di posizione organizzativa costituisce un trattamento accessorio collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione, ne consegue che, in caso di assenza per malattia, è applicabile la decurtazione prevista dall'art. 71 del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008, fatto salvo, per le sole assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 71 CORTE COST., Legge 06/10/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11645 del 2021 Rv. 661156 - 01, N. 8141 del 2018 Rv. 647618 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 19180 del 14/06/2022** (Rv. **664925 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** Estensore: **AMENDOLA FABRIZIO.** Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO.** P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Conf.)

P. (COSTANZO MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/09/2018

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Norme tributarie - Sanzioni amministrative - Procedimento unitario ex d.lgs. n. 472 del 1977 - Conseguenze in tema di decadenza e prescrizione.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, il d.lgs. n. 472 del 1997, nel prevedere un procedimento unitario d'irrogazione delle sanzioni, destinato a valere, in generale, per tutti i tributi, ha nettamente distinto il termine di decadenza, entro il quale deve essere contestata la violazione ed irrogata la sanzione (art. 20, comma 1), dal termine di prescrizione del diritto alla riscossione consolidato in un provvedimento non impugnato (art. 20 comma 3), così mutuando l'impostazione del sistema penale, nel quale è ben chiara la distinzione tra termini di prescrizione del reato di cui all'art. 157 c.p. e termini di prescrizione delle pene previsti dall'art. 172 c.p.; ne consegue l'inapplicabilità in tale materia della disciplina disposta dalla l. n. 689 del 1981 per le ordinanze ingiunzioni, che non prevede termini decadenziali ma solo, all'art. 28, un termine di natura prescrizionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 172

Massime precedenti Vedi: N. 28529 del 2018 Rv. 651635 - 01, N. 2613 del 2020 Rv. 656959 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 19163 del 14/06/2022** (Rv. **664924 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

F. (FINOCCHIARO FRANCESCO) contro A.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 24/01/2019

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Licenziamento - "Aliunde Perceptum" - Eccezione in senso stretto - Esclusione - Fatti incontrovertibili o dimostrati - Detrazione in via officiosa - Ammissibilità.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

In tema di licenziamento illegittimo, il cd. "aliunde perceptum" non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, pertanto, allorché vi sia stata la rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possano ritenersi incontrovertibili o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata e se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 18093 del 2013 Rv. 627407 - 01, N. 1636 del 2020 Rv. 656592 - 01, N. 5676 del 2012 Rv. 621879 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 18698 del 09/06/2022** (Rv. **664918 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **BELLE' ROBERTO.** Relatore: **BELLE' ROBERTO.** P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (LAMARRA SIMONE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/12/2017

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Personale scolastico - Insegnamento della religione cattolica - Reiterazione di contratti a termine - Legittimità - Ragioni - Risarcimento del danno - Sussistenza - Condizioni.

102013 ISTRUZIONE E SCUOLE - INSEGNAMENTO RELIGIOSO In genere.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indicazione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli.

Riferimenti normativi: Legge 18/07/2003 num. 186 CORTE COST., Legge 18/07/2003 num. 186 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge 18/07/2003 num. 186 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 20/12/2019 num. 159 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 309 com. 2, Contr. Coll. 29/11/2007

Massime precedenti Vedi: N. 14815 del 2021 Rv. 661419 - 01, N. 2243 del 2005 Rv. 579428 - 01, N. 22932 del 2019 Rv. 655016 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 18698 del 09/06/2022** (Rv. **664918 - 03**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **BELLE' ROBERTO.** Relatore: **BELLE' ROBERTO.** P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (LAMARRA SIMONE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/12/2017

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Assunzione dei docenti di religione non di ruolo - Assunzione a tempo determinato - Durata infrannuale - Legittimità - Condizioni - Onere della prova - Riparto.

102013 ISTRUZIONE E SCUOLE - INSEGNAMENTO RELIGIOSO In genere.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge,

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso.

Riferimenti normativi: Legge 18/07/2003 num. 186 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 309 com. 2, Contr. Coll. 29/11/2007 art. 40 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 1066 del 2016 Rv. 638392 - 01, N. 201 del 2016 Rv. 638026 - 01, N. 5048 del 2020 Rv. 656938 - 01, N. 22552 del 2016 Rv. 641609 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 18698 del 09/06/2022 (Rv. 664918 - 02)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (LAMARRA SIMONE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/12/2017

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE
Assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica ex l. n. 186 del 2003 - Abusività delle reiterazione dei contratti - Sussistenza - Condizioni - Conseguenze - Diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario - Sussistenza.

102013 ISTRUZIONE E SCUOLE - INSEGNAMENTO RELIGIOSO In genere.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato.

Riferimenti normativi: Legge 18/07/2003 num. 186 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 28 com. 2, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2338 del 2021 Rv. 660636 - 01, N. 6089 del 2021 Rv. 660963 - 01, N. 10999 del 2020 Rv. 657927 - 01, N. 446 del 2021 Rv. 660248 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 18626 del 09/06/2022** (Rv. **665023 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **PAGETTA ANTONELLA**. Relatore: **PAGETTA ANTONELLA**.

S. (TARTINI FRANCESCO) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Obiezione di coscienza - Rischio di arruolamento in un conflitto caratterizzato da crimini di guerra e contro l'umanità - Atto di persecuzione - Sussistenza - Fondamento - Renitenza alla leva - Previsione della sanzione penale - Sufficienza.

In tema di protezione internazionale, deve essere riconosciuto lo "status" di rifugiato politico all'obiettore di coscienza che rifiuti di prestare il servizio militare nello Stato di origine (Ucraina), ove l'arruolamento, per il conflitto armato internazionale in atto sull'intero territorio, comporti un elevato rischio di coinvolgimento, anche indiretto, nella commissione di crimini di guerra e contro l'umanità, costituendo, in tale contesto, la sanzione penale prevista dall'ordinamento straniero per la renitenza alla leva un atto di persecuzione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 9, par. 2, lett. e), della direttiva n. 2004/83/CE, come interpretato da CGUE, sentenza 26 febbraio 2015, causa C-472/13, Shepherd contro Germania, indipendentemente da qualsiasi considerazione circa la proporzionalità della pena.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83 art. 9 com. 2 lett. E, Direttive del Consiglio CEE 13/12/2011 num. 95 art. 9 com. 2 lett. E, Tratt. Internaz. 28/07/1951 art. 1, Legge 07/08/1998 num. 230 art. 1, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 com. 2 lett. E

Massime precedenti Vedi: N. 13461 del 2021 Rv. 661447 - 01, N. 102 del 2021 Rv. 660525 - 03, N. 5211 del 2022 Rv. 664056 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 18543 del 08/06/2022** (Rv. **664922 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**.

E. (GENTILE GIUSEPPE) contro M. (GERONIMO MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 28/07/2016

097077 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE Enti ecclesiastici esercenti attività ospedaliera - Classificazione ex art. 1 della l. n. 132 del 1968 - Conseguenze - - Natura pubblica - Esclusione - Controversie di lavoro dei dipendenti di detti enti - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra un ente ecclesiastico riconosciuto che esercita attività ospedaliera (nella specie, Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti) ed i propri dipendenti, atteso che detti enti non sono pubblici, pur se abbiano ottenuto la classificazione di ospedale, a norma dello art. 1, ultimo comma, della l. n. 132 del 1968, non mutando tale classificazione la natura degli enti medesimi, e risultando inapplicabile la disciplina di cui all'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008, che si riferisce solo alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 1, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 72 com. 11 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 374 del 1990 Rv. 464936 - 01, N. 13202 del 1992 Rv. 480016 - 01, N. 6064 del 2008 Rv. 602594 - 01, N. 3127 del 1989 Rv. 463244 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8088 del 2007 Rv. 595929 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 18539 del 08/06/2022** (Rv. **664917 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**.

Q. (CRETELLA MARIO) contro C. (RAINONE SABATINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 27/10/2015

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Assunzione di categorie protette da parte degli enti locali - Fratello convivente di vittima del terrorismo e della criminalità organizzata - Diritto alla assunzione per chiamata nominativa - Esclusione - Obbligo di concorso - Sussistenza - Art. 1, comma 2, della l. n. 407 del 1988 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni di appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o loro congiunti, il fratello superstite, anche se convivente, non ha diritto alla assunzione per chiamata nominativa da parte dell'Ente locale, considerato che la deroga al pubblico concorso riguarda solo il coniuge superstite, e i figli delle predette vittime, non trovando poi applicazione, nella specie, l'art. 1, comma 2, della l. n. 407 del 1988 che contempla fra gli aventi diritto anche i fratelli conviventi, ma solo con riferimento all'assunzione del personale contrattualizzato dei Ministeri per i livelli retributivi dal VI all'VIII.

Riferimenti normativi: Legge 23/11/1998 num. 407 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Legge 11/03/2011 num. 25

Massime precedenti Vedi: N. 8261 del 2020 Rv. 657618 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 18327 del 07/06/2022** (Rv. **664920 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **SPENA FRANCESCA**. Relatore: **SPENA FRANCESCA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Diff.)

A. (LAMARINA TIZIANA) contro F. (MONTUSCHI LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/09/2016

092042 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI Teatri di tradizione e istituzioni concertistico orchestrali - Natura giuridica - Controversie relative al rapporto di lavoro col personale - Giurisdizione - Individuazione - Criteri - Ragioni.

163027 SPETTACOLI PUBBLICI - TEATRO - LIRICO - ENTI LIRICI In genere.

La controversia avente ad oggetto il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un teatro di tradizione o di una istituzione concertistica orchestrale, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 800 del 1967, (nella specie, la Fondazione Arturo Toscanini), atteso che la trasformazione di tali enti in fondazioni di diritto privato, disposta dal d.lgs. n. 367 del 1996, deve ritenersi inoperante, non risultando ancora emanato il relativo decreto ministeriale di attuazione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario se tali enti sono di proprietà privata, ed alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se il teatro o l'orchestra sono gestiti direttamente da un ente locale nell'ambito della sua organizzazione tipica e con gli strumenti propri dell'azione amministrativa, permanendo, comunque, la natura privata

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

dei rapporti di lavoro alle dipendenze di tali istituzioni, con la conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario, se l'ente pubblico si avvalga per l'esercizio di detta attività di un'organizzazione distinta e separata dalla struttura pubblicistica, dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile.

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1967 num. 800 art. 5, Legge 14/08/1967 num. 800 art. 28, Legge 22/07/1977 num. 426 art. 3, Decreto Legge 11/09/1987 num. 374 art. 3, Legge 29/10/1987 num. 450, Decreto Legisl. 29/06/1996 num. 367, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Legge 23/12/1992 num. 498 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 7834 del 1993 Rv. 483177 - 01, N. 3480 del 1984 Rv. 435497 - 01, N. 11539 del 1993 Rv. 484438 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11190 del 1996 Rv. 501337 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 18140 del 06/06/2022 (Rv. 664916 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

B. (TURTURICI ANTONINO) contro A. (D'ALESSANDRO PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/04/2016

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Lavoro pubblico privatizzato - Dirigenti - Potere di autodeterminare il periodo di ferie - Ferie non fruita alla cessazione del rapporto - Diritto al pagamento - Perdita - Esclusione - Condizioni.

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI In genere.

Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del dirigente di struttura complessa alla monetizzazione, pur a fronte di un accumulo esorbitante di ferie non godute ed un'accertata situazione di "endemica" insufficienza di organico, senza verificare la condotta del datore di lavoro ed i rapporti tra insufficienza di organico, non imputabile al lavoratore, e necessità di assicurare la prosecuzione del servizio).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Decisione Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88 art. 7, Decisione Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88 art. 17, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 31 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 13613 del 2020 Rv. 658482 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 17970 del 03/06/2022** (Rv. **664855 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.** Relatore: **CALAFIORE DANIELA.**

R. (CESARO MASSIMO) contro I.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 08/05/2019

026065 AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA Contributi gestione separata - Sanzioni civili - Stato di incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo - Alternativa tra omissione ed evasione contributiva - Irrilevanza - Riduzione ex art. 116, commi 10 e 15, lett. a), della l. n. 388 del 2000 - Presupposti - Fattispecie.

129206 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI In genere.

In tema di sanzioni per violazioni degli obblighi contributivi nei confronti della gestione separata INPS, lo stato di incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, che consente di attribuire i connotati della buona fede alla posizione del contribuente, non assume rilevanza all'interno della possibile alternativa tra omissione ed evasione contributiva, ma esclusivamente nell'ambito delle specifiche disposizioni di cui all'art. 116, commi 10 e 15, lett. a), della l. n. 388 del 2000, che attenuano grandemente il carico sanzionatorio ma presuppongono l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha affermato l'irrelevance della buona fede dell'avvocato che, negando l'obbligo contributivo, non aveva versato la contribuzione pretesa, dichiarando comunque non dovute le sanzioni, alla luce della pronunzia della Corte cost. n. 104 del 2022 di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d'affari, di cui all'art. 22 della l. n. 576 del 1980, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS, siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 10, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 15 lett. A, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 com. 12 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5281 del 2017 Rv. 643195 - 01, N. 4077 del 2016 Rv. 639078 - 01, N. 10427 del 2018 Rv. 648811 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4808 del 2005 Rv. 580696 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 17939 del 01/06/2022** (Rv. **664854 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

A. (ZANGHI' GIUSEPPE) contro R. (CONSOLO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/04/2019

103182 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITA' - SUCCESSIONE DI CONTRATTI Contratto collettivo nazionale e contratto collettivo di ambito territoriale più circoscritto - Rapporto - Principi di gerarchia e di specialità - Applicabilità - Esclusione - Effettiva volontà delle parti sociali - Rilevanza - Fattispecie.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Il rapporto tra contratto collettivo nazionale e contratto collettivo di carattere territorialmente più circoscritto non è regolato dai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dalla effettiva volontà delle parti sociali e, pertanto, dalla maggiore prossimità, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha affermato che la previsione di "transitorietà" della disciplina del pasto del personale navigante "sino alla definizione a livello c.c.n.l.", contenuta nell'accordo collettivo territoriale del settore navigazione di R.F.I. del 3 aprile 2001, deve essere interpretata nel senso di cessazione della sua efficacia alla data di entrata in vigore della nuova disciplina speciale di cui all'accordo aziendale del 23 giugno 2004 e non di quella generale prevista dal c.c.n.l. del 16 aprile 2003).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2077, Contr. Coll. 16/04/2003

Massime precedenti Vedi: N. 8892 del 2017 Rv. 644061 - 01, N. 5651 del 2021 Rv. 660678 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 20396 del 24/06/2022 (Rv. 665121 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

D. (VITRANO FILIPPO) contro M.

Regola competenza

079030 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI Foro della residenza del terzo debitore ex art. 26 bis c.p.c. ("ratione temporis" applicabile) - Banca d'Italia - Criteri di applicazione di detto foro - Riferimento alle norme sulla pubblica contabilità - Necessità - Servizio di tesoreria per la provincia in cui è domiciliato il creditore - Rilevanza.

Ai fini dell'individuazione del foro dell'esecuzione forzata per espropriazione di crediti in danno delle P.A., di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c, l'art. 26 bis, comma 1, dello stesso codice, nella formulazione "ratione temporis" applicabile, quando allude alla disciplina di leggi speciali attribuisce alla regola desumibile da tali leggi il valore di regola esclusiva rispetto a quella fissata dallo stesso citato comma 1, con riferimento al luogo in cui il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Ne discende che, nel caso in cui il terzo sia la Banca d'Italia, trovano inderogabile applicazione le norme di contabilità pubblica, da ricomprendersi tra le disposizioni di leggi speciali cui allude il suddetto comma 1, che, valorizzando la residenza del creditore per individuare l'ambito della competenza delle Tesorerie Provinciali per mezzo delle quali il pagamento avviene, assegnano la competenza per territorio, per le domande di pagamento contro la P.A., al giudice del luogo in cui ha sede la Sezione di Tesoreria della provincia nella quale il creditore è domiciliato, senza che assumano rilievo la sede legale (posta a Roma) ovvero il luogo ove sussiste il rapporto del terzo con il debitore esecutato (nella specie, il MIUR).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 bis com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 5, Cod. Civ. art. 1182 com. 3, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 54, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 278 com. 1, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 287, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 407

Massime precedenti Vedi: N. 8172 del 2018 Rv. 648765 - 03, N. 10198 del 2011 Rv. 618027 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 20288 del 23/06/2022** (Rv. **665069 - 01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA**. Estensore: **FEDELE ILEANA**. Relatore: **FEDELE ILEANA**.

C. (MASSEI MARCO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 09/10/2020

135017 PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI Versamento contributo integrativo in difetto di iscrizione - Obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata in termini non già di alternatività, bensì di complementarità. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato tale obbligo di iscrizione per l'attività libero-professionale svolta da un ingegnere, evidenziando che la Corte cost., con sentenza n. 104 del 2022, ha ritenuto la norma censurata, nell'esegesi prevalsa nella giurisprudenza di legittimità, esente da profili di irragionevolezza, illogicità e incoerenza nel sistema normativo, di cui, al contrario, assume una funzione di chiusura, rinvenendo il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie per tutti i lavoratori).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 38

Massime precedenti Conformi: N. 5826 del 2021 Rv. 660626 - 01

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 19256 del 15/06/2022** (Rv. **664941 - 01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**.

I. (CIACCI PATRIZIA) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE LODI, 21/04/2020

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Indennità di comunicazione - Soggetti che non hanno imparato a parlare a causa di sordità centrale - Spettanza - Fondamento - Limiti in decibel - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

L'indennità di comunicazione spetta anche ai soggetti che non hanno imparato a parlare a causa di sordità centrale derivante da patologie organiche, in quanto il fatto costitutivo del diritto al beneficio è che la suddetta condizione patologica abbia impedito il normale apprendimento nel linguaggio parlato, risultando, peraltro, irrilevanti i limiti di decibel stabiliti dal d.m. del Ministero della sanità del 5 febbraio 1992 che sono previsti solo per casi di sordità periferica.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1970 num. 381 art. 1, Legge 21/11/1988 num. 508 art. 4, DM Sanità 05/02/1992

Massime precedenti Vedi: N. 22290 del 2014 Rv. 633049 - 01

GIUGNO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione tributaria e sesta
tributaria



Sez. 5 - , **Ordinanza n. 20935 del 30/06/2022** (Rv. **665065 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **RUSSO RITA**. Relatore: **RUSSO RITA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (PADULA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 25/06/2018

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Imposta sulle successioni e donazioni - Pretesa impositiva esercitata in base alla dichiarazione di successione - Individuazione del soggetto passivo - Prova a carico del legatario dell'assenza della qualità di erede - Conseguenze in tema di determinazione dell'importo effettivamente dovuto.

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

In tema di contenzioso tributario, a fronte di una pretesa impositiva esercitata sulla base della dichiarazione di successione, spetta agli interessati dare la prova di eventuali vicende successive, estintive o modificative della pretesa impositiva, quali la rinuncia all'eredità, al legato ovvero l'accertamento della qualità di legatario anziché di quella di erede; peraltro, in ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario, a fronte della allegazione e prova da parte del contribuente di un fatto idoneo a modificare i termini della pretesa tributaria, quale è una qualifica che limita la responsabilità per i debiti erariali, il giudice tributario non può limitarsi ad annullare l'avviso di accertamento, ma deve rideterminare l'importo del tributo effettivamente dovuto dal contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 1, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 36 com. 5, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 28, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 33, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 39660 del 2021 Rv. 663206 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 20605 del 27/06/2022** (Rv. **665132 - 01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (BOELLA NICOLA MARIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 27/05/2014

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Diritto al rimborso del credito ILOR - Prescrizione del credito - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Fondamento e conseguenze.

Il diritto al rimborso di un credito Ilor rientra nella libera disponibilità del contribuente sicché, presentata tempestivamente l'istanza di rimborso, la prescrizione dello stesso, derivante dalle regole generali e non prevista specificamente a favore dell'Amministrazione finanziaria, non è rilevabile d'ufficio né deducibile per la prima volta nel giudizio di appello, ostandovi il disposto di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

Massime precedenti Vedi: N. 24478 del 2018 Rv. 650741 - 02

Sez. 5 - , Sentenza n. 20608 del 27/06/2022 (Rv. 665064 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

C. (DAGNINO ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 31/07/2014

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamenti mediante studi di settore - Avvisi notificati dopo il 1° gennaio 2007 - Grave incongruenza - Necessità - Fondamento.

In tema di accertamento basato su studi di settore, il requisito della "grave incongruenza" di cui all'art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993, conv. con mod. dalla l. n. 427 del 1993, costituisce presupposto impositivo necessario per gli avvisi di accertamento su di essi fondati, senza che assuma rilievo, per gli avvisi notificati successivamente al 1° gennaio 2007, la modifica dell'art. 10, comma 1, l. n. 146 del 1998 operata con l'art. 1, comma 23, l. n. 296 del 2006, in quanto priva di portata innovativa e diretta ad assicurare, secondo una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, una funzione di mera semplificazione e coordinamento normativo attesa l'abrogazione dei commi 2 e 3 del medesimo art. 10, ad opera dell'art. 37, comma 2, lett. b, d.l. n. 226 del 2006, e l'estensione della tipologia di accertamento a prescindere dalla contabilità adottata.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 sexies com. 3, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Legge 08/05/1998 num. 146 art. 10 com. 1, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 23 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 2 lett. B CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18249 del 2021 Rv. 661769 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20611 del 27/06/2022 (Rv. 665120 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: BILLI STEFANIA. Relatore: BILLI STEFANIA.

S. (SCALA ANGELO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 19/12/2017

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Cartella di pagamento nei confronti di una società incorporata - Redditi realizzati fino alla data della fusione - Legittimità.

In materia di riscossione tributaria, è legittima l'emissione della cartella di pagamento nei confronti di una società incorporata riferita ai redditi realizzati fino alla data della fusione, ferma restando la legittimazione passiva, in ordine alla notificazione della cartella, della società incorporante, subentrata a titolo universale nei rapporti sostanziali e processuali dell'incorporata.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 bis, DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 172 com. 10, Legge 26/02/1999 num. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7591 del 2017 Rv. 643488 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20327 del 23/06/2022 (Rv. 665027 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/10/2017

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Determinazione del reddito d'impresa - Contratto di "sale and lease back" - Plusvalenze - Ripartizione della somma finanziata per la durata del contratto - Applicazione del principio contabile IAS 17 - Fondamento.

178473 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI In genere.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze derivanti dalla cessione di un bene in forza di contratto di "sale and lease back" vanno contabilizzate, ripartendo la somma finanziata in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria, in applicazione del principio contabile IAS 17, poiché i principi contabili internazionali, ispirati al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma e fatti propri dal regolamento CE n. 1606 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, richiamato, a sua volta, dall'art. 83 del TUIR, pur non applicandosi ai soggetti che non se ne avvalgono per la redazione del bilancio, non sono espressamente derogati dalla legislazione tributaria, e, anzi, sono tradotti nell'art. 2425 bis, comma 4, c.c..

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 83, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 86, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2425 bis, Regolam. Comunitario 19/07/2002 num. 1606

Massime precedenti Vedi: N. 15024 del 2020 Rv. 658202 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 20326 del 23/06/2022 (Rv. 665026 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO.

C. (PIRAINO ANGELO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 18/02/2016

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE In genere

178473 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015024/2020 65820201

Massime precedenti Conformi: N. 15024 del 2020 Rv. 658202 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 20173 del 22/06/2022** (Rv. **665025 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CATALDI MICHELE**. Relatore: **CATALDI MICHELE**.

C. (MILAN DAVIDE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 22/09/2014

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Aiuto di stato - Incompatibilità con il mercato comune - Decisione della Commissione U.E. - Efficacia diretta nell'ordinamento interno - Ripetizione - Decadenza stabilita dal diritto nazionale - Rilevanza - Esclusione - Principio del legittimo affidamento - Violazione - Insussistenza.

In tema di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla Commissione U.E., l'azione di ripetizione è soggetta al termine di prescrizione decennale, non trovando applicazione la decadenza, di cui all'art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973 - nonostante il rinvio dell'art. 24, comma 4, della l. n. 29 del 2006, anche alle norme in materia di riscossione - senza che tale disapplicazione si ponga in contrasto con il principio del legittimo affidamento del contribuente illegittimamente beneficiato, il quale, in mancanza di potere discrezionale dell'autorità nazionale, cessa di trovarsi in una situazione di incertezza non appena la Commissione dichiara l'incompatibilità dell'aiuto, ordinandone il recupero.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 25/01/2006 num. 29 art. 24 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 15972 del 2020 Rv. 658533 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 19897 del 21/06/2022** (Rv. **665024 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **PAOLITTO LIBERATO**. Relatore: **PAOLITTO LIBERATO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

2. (TUROLLA ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 12/11/2014

279522 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE Radiofonia mobile - Tassa di concessione governativa - Abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156 del 1973 - Irrilevanza - Persistenza della tassa - Incompatibilità con la disciplina comunitaria - Esclusione - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

In tema di radiofonia mobile, la permanente assoggettabilità dell'uso del "telefono cellulare" alla tassa governativa di cui all'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, riprodotto nell'art. 160 del d.lgs. n. 259 del 2003, non si pone in contrasto con la disciplina comunitaria, attesa l'esplicita esclusione di ogni incompatibilità affermata dalla Corte di giustizia, né con gli artt. 3 e 23 Cost., poiché la differenza tra le situazioni contrattuali degli utenti di servizi di telefonia in abbonamento, tenuti al pagamento della tassa, e quelli che abbiano stipulato un contratto con carta ricaricabile, non obbligati al pagamento, esclude l'irragionevolezza del diverso trattamento tributario ed è rispettata la riserva di legge prevista in materia di imposizione tributaria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 160, Costituzione art. 23, Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 218, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 318, DPR 26/10/1972 num. 641 art. 21

Massime precedenti Conformi: N. 19632 del 2014 Rv. 632234 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9560 del 2014 Rv. 630840 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 19862 del 20/06/2022** (Rv. **664940 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **NAPOLITANO ANGELO.** Relatore: **NAPOLITANO ANGELO.**

S. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 13/01/2015

178406 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO Competenza territoriale degli uffici - Individuazione - Società non residente in Italia - Reddito prodotto in Italia - Indicazione del codice fiscale attribuito prima del trasferimento all'estero - Rilevanza - Fondamento.

In tema di individuazione della competenza territoriale degli uffici finanziari, poiché l'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000 indica nella buona fede e nella collaborazione i principi ai quali debbono essere improntati i rapporti tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, costituisce comportamento contrario a tali principi la pretesa della società non residente in Italia che, dapprima, elegga un ufficio finanziario quale suo interlocutore italiano ai fini fiscali, versando le imposte ed indicando il codice fiscale collegato alla vecchia sede legale e, poi, contesti la competenza di tale ufficio ad effettuare i controlli e gli accertamenti relativi ai suoi rapporti con l'amministrazione finanziaria italiana.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4412 del 2020 Rv. 656980 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 19531 del 17/06/2022** (Rv. **664935 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE.** Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

D. (CASTELLI RICCARDO) contro C.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 15/05/2014

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Tarsu - Obbligo di denuncia - Termine ex art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Decorrenza del termine di decadenza ex art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 - Fondamento.

In tema di Tarsu, il tenore letterale della disposizione sull'obbligo di denuncia contenuta nell'art. 70, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, secondo cui la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso, il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 70, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 22900 del 2020 Rv. 659637 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 19647 del 17/06/2022 (Rv. 664937 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE.

C. (AMATO CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 01/07/2014

178488 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - VALUTAZIONE DEI BENI Reddito di impresa - Rimanenze finali - Valore normale - Determinazione - Valore minore - Onere della prova - A carico del contribuente.

In tema di reddito di impresa, la valutazione delle rimanenze finali, piuttosto che al costo medio di produzione, al valore normale, inteso come minor valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, presuppone che di tale minor valore venga fornita la prova, il cui onere grava a carico del contribuente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2426 com. 1 lett. 9, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 9 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 92 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 92 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10714 del 2022 Rv. 664295 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 19591 del 17/06/2022 (Rv. 664936 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (NICASTRO ROSAMARIA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/10/2018

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 030404/2018 65176901

Massime precedenti Conformi: N. 30404 del 2018 Rv. 651769 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 19721 del 17/06/2022 (Rv. 664938 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 05/12/2013

178002 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Fusione o scissione di società - Disciplina intertemporale prevista dall'art. comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 344 del 2003 - Riconoscimento fiscale gratuito nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui ha effetto la modifica societaria - Condizioni.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

In materia di regime fiscale dei disavanzi derivanti da fusione o scissione di società, la disposizione intertemporale di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 344 del 2003, che mantiene ferma l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 358 del 1997 (abrogato con riguardo alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003) per le fusioni e scissioni deliberate fino al 30 aprile 2004, rinvia implicitamente al comma 4 dello stesso art. 6 e si interpreta nel senso che, anche per tali operazioni, la società che vuole avvalersi del riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori da imputazione del disavanzo da annullamento delle azioni o quote deve farne richiesta nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui ha effetto la fusione o la scissione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344 art. 4 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344 art. 3 com. 2, Decreto Legisl. 21/11/1997 num. 461 art. 6 com. 1, Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 358 art. 6 com. 2, Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 358 art. 6 com. 4, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 18239 del 2021 Rv. 661793 - 01, N. 30404 del 2018 Rv. 651769 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 19722 del 17/06/2022 (Rv. 664939 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (MARINO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/06/2017

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Operazioni commerciali con imprese aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata - Spese - Deducibilità - Disciplina applicabile - Contrasto con l'art. 25 della Convenzione Italia -Svizzera contro le doppie imposizioni - Esclusione.

Salvo prova contraria, in materia di indeducibilità delle spese derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, l'art. 110, commi 10 e 11, del d.P.R. n. 917 del 1986, vigente "ratione temporis", non è in contrasto con l'art. 25, par. 3, della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, interpretato secondo il principio generale di buona fede, di cui all'art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, ed in conformità al Commentario OCSE al relativo modello convenzionale.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 10 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 11 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 943 art. 25, Legge 12/02/1974 num. 112 art. 31, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 142 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5264 del 2019 Rv. 652956 - 01, N. 29635 del 2019 Rv. 655743 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 19338 del 16/06/2022** (Rv. **664934 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **TRISCARI GIANCARLO.** Relatore: **TRISCARI GIANCARLO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 30/05/2011

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Accise - Birra e bevande alcoliche - Tardivo versamento - Indennità di mora di cui all'art. 3, comma 4, T.U. accise - Sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 - Applicabilità cumulativa - Fondamento.

In tema di accisa dovuta per la circolazione di prodotti alcoolici in regime di sospensione d'imposta, nel caso di ritardato pagamento è dovuto tanto il pagamento della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, quanto dell'indennità di mora e degli interessi per il ritardato pagamento, di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, atteso che tale ultima somma, avendo una distinta e autonoma natura risarcitoria, è cumulabile con la citata sanzione tributaria generale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 3 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 16165 del 2016 Rv. 640651 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 30034 del 2018 Rv. 651609 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 18707 del 10/06/2022** (Rv. **664933 - 01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** Estensore: **TRISCARI GIANCARLO.**

Relatore: **TRISCARI GIANCARLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 08/07/2016

279394 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE Cartella di pagamento - Cessione di beni - Responsabilità solidale del cessionario ex art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Attività accertativa nei confronti del cessionario - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di Iva, nel caso in cui l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, notifici all'acquirente la cartella di pagamento a titolo di responsabilità solidale, la stessa non deve essere preceduta da alcuna attività accertativa nei suoi confronti, non essendo il suddetto acquirente il soggetto passivo d'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17171 del 2018 Rv. 649402 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 18707 del 10/06/2022** (Rv. **664933 - 02**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** Estensore: **TRISCARI GIANCARLO.**

Relatore: **TRISCARI GIANCARLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 08/07/2016

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

279394 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE Cartella di pagamento - Cessione di beni - Responsabilità solidale del cessionario ex art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Obbligo di motivazione nei confronti del cessionario - Contenuto.

In tema di obbligo di motivazione della cartella di pagamento, quando la stessa è notificata all'acquirente ai sensi dell'art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, ai fini della tutela del diritto di difesa, l'amministrazione assolve al suddetto onere quando, pur non essendo obbligata, ha fatto precedere la notifica da una comunicazione che contenga gli elementi idonei a rendere consapevole il cessionario della circostanza dell'omesso versamento di quanto dovuto dal cedente e delle ragioni per cui il prezzo di acquisto è inferiore a quello normale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17171 del 2018 Rv. 649402 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18637 del 09/06/2022 (Rv. 664932 - 01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: BILLI STEFANIA. Relatore: BILLI STEFANIA.

E. (PAULETTI ENRICO) contro C.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 07/02/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Impugnazione della rendita catastale - Accoglimento - Rendita determinata in via giudiziale - Efficacia retroattiva - Sussistenza - Conseguenze

In tema imposta comunale sugli immobili (ICI), la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario rappresenta, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, in quanto costituisce l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, con la conseguenza che, per l'annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11094 del 2008 Rv. 603491 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18552 del 08/06/2022 (Rv. 664931 - 01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA.

E. (DOMINI FRANCO) contro S.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 04/06/2018

133061 PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) - IN GENERE Controversie sul contributo unificato - Giurisdizione tributaria - Sussistenza - Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 111, comma 2, Cost. - Manifesta infondatezza.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie sul contributo unificato il cui gettito è, in parte, assegnato proprio a tale magistratura, atteso che - sebbene tale contributo possa in parte concorrere al funzionamento dell'intero sistema di giustizia tributaria ed anche a coprire le spese per i compensi dei giudici tributari - ciò non incide affatto sull'indipendenza e l'imparzialità di questi ultimi sulla relativa questione, non essendovi alcuna relazione diretta tra il contributo unificato, e ancor meno l'individuazione della parte tenuta a corrisponderlo, e il compenso delle persone fisiche che decidono la causa, parimenti a quanto, peraltro, avviene nei giudizi ordinari.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 134, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1, Costituzione art. 111 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5994 del 2012 Rv. 621916 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18187 del 07/06/2022 (Rv. 664865 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CORTESI FRANCESCO. Relatore: CORTESI FRANCESCO.

F. (SIRACUSA GIUSEPPA CONCETTA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 04/06/2014

178374 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027628/2018 65108001

Massime precedenti Conformi: N. 27628 del 2018 Rv. 651080 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 18001 del 06/06/2022 (Rv. 664929 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

M. (MARINO GIOVANNI) contro M.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/05/2012

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119 del 2018 - Pagamento di un importo pari al valore della controversia - Accertamento del valore in giudizio afferente a coobbligati solidali - Rilevanza - Esclusione - Limiti.

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in l. n. 136 del 2018, l'importo dovuto dal contribuente deve essere commisurato all'entità del tributo liquidato secondo le risultanze della decisione resa nel giudizio (di primo o secondo grado) avente ad oggetto l'impugnazione dell'atto impositivo, non potendo farsi riferimento a tale scopo al tributo liquidato in relazione al valore imponibile accertato dal giudice tributario in procedimento vertente con altri contribuenti, ancorché coobbligati in solido con l'istante, a prescindere dalla possibilità per quest'ultimo di invocarne il giudicato ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., per la caducazione o riduzione della pretese impositiva.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 1, Legge 17/12/2018 num. 136 art. 1, Cod. Civ. art. 1306 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 18154 del 2019 Rv. 654512 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18016 del 06/06/2022 (Rv. 664930 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: CORTESI FRANCESCO. Relatore: CORTESI FRANCESCO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 10/02/2015

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Definizione degli adempimenti e dei versamenti tributari - Sospensione ex art. 6, comma 4-bis, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 2 del 2009 - Termini - Natura ordinatoria - Esclusione - Fondamento.

In tema di agevolazioni tributarie, il termine di cui all'art. 6, comma 4-bis, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 2 del 2009 - assegnato ai contribuenti residenti nelle province di Campobasso e Foggia interessate dal sisma del 31 ottobre 2002 per effettuare gli adempimenti e versamenti tributari - indicato nel 16 giugno 2009 per effetto del provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 marzo 2009, ha natura perentoria e non ordinatoria, inserendosi tale provvedimento nel contesto di una disciplina agevolatrice, necessariamente soggetta al principio di perentorietà del termine per gli adempimenti fiscali, su cui l'atto dell'amministrazione finanziaria non può incidere.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2008 num. 162 art. 3, Legge 22/12/2008 num. 201 art. 1

Sez. 5 - , Sentenza n. 18124 del 06/06/2022 (Rv. 664864 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: LEUZZI SALVATORE. Relatore: LEUZZI SALVATORE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (COLLIDA' GIOVANNI FRANCESCO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 26/03/2012

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Decreto di esdebitazione - Debiti IVA - Opponibilità - Esclusione - Contrasto con il diritto unionale - Insussistenza.

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE In genere.

In tema di fallimento, l'esdebitazione del fallito, di cui agli artt. 142 e 143 l. fall., è applicabile anche ai debiti IVA, non contrastando con l'art. 4, par. 3, T.U.E. e con gli artt. 2 e 22 della Direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (c.d. Sesta Direttiva), in materia di sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 142 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 143 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 128

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 10, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 13542 del 2015 Rv. 635739 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26988 del 2016 Rv. 641809 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17818 del 01/06/2022 (Rv. 664744 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (VANZETTA FRANCESCO)
Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 17/06/2021

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Verifica fiscale - Notifica del P.V.C. - Accesso presso i locali dell'impresa - Completamento delle verifiche "a tavolino" - Notifica di ulteriore atto di conclusioni dell'accertamento - Necessità - Esclusione.

Il processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, di cui l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, richiede il rilascio di copia al contribuente almeno sessanta giorni prima della notifica dell'avviso di accertamento, deve intendersi riferito alla conclusione degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche fiscali svolte nei locali dell'impresa, non essendo richiesta dalla legge la notificazione al contribuente di un diverso ed ulteriore verbale di chiusura delle operazioni, quando esse siano state completate presso gli uffici dell'ente impositore.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 24, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 38045 del 2021 Rv. 663065 - 01, N. 12094 del 2019 Rv. 653852 - 01

GIUGNO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

questioni processuali e
comuni alle sezioni



QUESTIONI PROCESSUALI

1. GIURISDIZIONE

*Sez. U - , **Sentenza n. 18801 del 10/06/2022** (Rv. **665034 - 01**)*

*Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **ESPOSITO LUCIA**. Relatore: **ESPOSITO LUCIA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)*

M. (D'AMATO FABIO) contro A. (BERTUCCI BRUNO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/10/2019

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 087 STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI Dipendente dell'Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti in Italia - Azione per il riconoscimento di differenze retributive, risarcimento danni da mobbing e omissione contributiva - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Derogabilità convenzionale - Limiti - Art. 11, par. 2, lett. f), della Convenzione di New York del 2 dicembre 2004, ratificata con la l. n. 5 del 2013 - Art. 21 del Reg. CE n. 44/2001 - Portata.

Nella controversia instaurata da una dipendente dell'Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti in Italia, per il riconoscimento di differenze retributive, risarcimento danni da mobbing e da omissione contributiva, in base al principio dell'immunità ristretta, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, atteso che la decisione richiesta attiene solo ad aspetti patrimoniali e non è, pertanto, idonea ad incidere sull'autonomia e le potestà pubblicistiche dell'ente estero; tale giurisdizione, in base ad una lettura coordinata dell'art. 11, par. 2, lett. f), della Convenzione delle Nazioni Unite, adottata a New York il 2 dicembre 2004, e ratificata in Italia con la l. n. 5 del 2013, e dell'art. 21 del Reg. CE n. 44/2001, è derogabile convenzionalmente, fatte salve considerazioni d'ordine pubblico, solo nei limiti in cui l'accordo attributivo di competenza, pattuito anteriormente al sorgere di una controversia, individuando dei fori aggiuntivi, offra la possibilità al lavoratore di adire, oltre ai giudici normalmente competenti, in applicazione delle norme speciali degli artt. 18 e 19 del Regolamento citato, altri giudici, ivi compresi quelli situati al di fuori dell'Unione.

Riferimenti normativi: Legge 14/01/2013 num. 5, Tratt. Internaz. 02/12/2004 art. 11 com. 2 lett. F; Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 18; Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 19; Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 21

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9034 del 2014 Rv. 630834 - 01, N. 34474 del 2019 Rv. 656490 - 01, N. 29556 del 2021 Rv. 662539 - 01, N. 18661 del 2019 Rv. 654681 - 01, N. 4882 del 2017 Rv. 643114 - 01

*Sez. U - , **Ordinanza n. 20633 del 28/06/2022** (Rv. **665080 - 01**)*

*Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)*

E. (CARBONE SALVATORE) contro F. (GALOPPI GIOVANNI)

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Vendita internazionale, a distanza, di cose mobili - Controversia avente ad oggetto il pagamento dei beni alienati - Giurisdizione - Criterio del luogo della consegna ex art. 4 del Reg. UE n. 1215 del 2012 - Rilevanza - Diversa determinazione contrattuale mediante clausola "ex work"- Prevalenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE n. 1215 del 2012 (applicabile "ratione temporis"), alla giurisdizione dell'A.G. del luogo della consegna materiale dei beni, non ostando a tale conclusione l'inserimento, nel contratto medesimo, di una clausola "ex work", se essa non sia accompagnata da una specifica pattuizione volta ad attribuire, con chiarezza, al luogo del passaggio del rischio valenza anche di luogo di consegna della merce. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto non chiara ed univoca la volontà delle parti espressa in una clausola "ex work" finalizzata a disciplinare il passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo in capo all'acquirente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 4; Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7; Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32362 del 2018 Rv. 651823 - 01, N. 17566 del 2019 Rv. 654416 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 20802 del 28/06/2022 (Rv. 665081 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

B. (PASSALACQUA MARCO) contro B.

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Collegamento negoziale - Nozione - Effetti sulla giurisdizione - Esclusione.

Il collegamento negoziale, meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso che viene realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti, pur implicando la ripercussione delle vicende che investono un contratto sull'altro, seppure non necessariamente in funzione di condizionamento reciproco e non necessariamente in rapporto di principale ed accessorio, non determina in ogni caso alcun effetto sulla giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322; Cod. Proc. Civ. art. 37, Cod. Proc. Civ. art. 41.

Massime precedenti Vedi: N. 941 del 2017 Rv. 642703 - 01, N. 13164 del 2007 Rv. 597183 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 20802 del 28/06/2022 (Rv. 665081 - 02)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

B. (PASSALACQUA MARCO) contro B.

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Beneficiario di un contratto a favore di terzo stipulato da una società - Foro del consumatore ex art.16 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

La qualità di consumatore rivestita dal beneficiario di un contratto a favore di terzo, stipulato in nome proprio da una società, non rileva ai fini dell'applicabilità del foro del consumatore previsto dall'art. 16 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, mancando la qualità di consumatore in capo al soggetto che conclude il contratto "nomine proprio", atteso che la ratio della disciplina consumeristica è quella di approntare regole di riequilibrio ancorate a una presunzione astratta di disparità di potere contrattuale tra le parti, e che il terzo beneficiario, estraneo alla fase di conclusione del contratto, non essendone parte né in senso sostanziale, né in senso formale, si limita a ricevere gli effetti di un rapporto già costituito ed operante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411; Tratt. Internaz. 30/10/2007 art. 16; Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3 lett. A.

Massime precedenti Vedi: N. 8766 del 2021 Rv. 660920 - 01, N. 21070 del 2012 Rv. 624555 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6001 del 2021 Rv. 660833 - 01

2. COMPETENZA

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18681 del 09/06/2022 (Rv. 665208 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)

D. (MASTRODOMENICO ALESSANDRO) contro I. (CARLIN MASSIMO)

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 025 DIRITTI REALI

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI REALI Azione di riduzione di ipoteca - Art. 21 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.

L'azione di riduzione di ipoteca, ancorché presupponga una domanda di accertamento negativo del credito che ha dato luogo all'iscrizione ipotecaria, ha ad oggetto un diritto reale su beni immobili, e pertanto rientra nella competenza per territorio del tribunale del luogo in cui si trovano i beni ipotecati, ai sensi dell'art. 21 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2872; Cod. Proc. Civ. art. 21.

Massime precedenti Vedi: N. 6958 del 1994 Rv. 487525 - 01, N. 100 del 1974 Rv. 367646 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17858 del 01/06/2022 (Rv. 665060 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

F. (SCOZZAFAVA OBERDAN TOMMASO) contro S.

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 022 FORO FACOLTATIVO - IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE Diffusione di affermazioni diffamatorie senza l'uso di mezzi di comunicazione di massa - Risarcimento del danno - Competenza territoriale - Individuazione - Luogo di verifica dell'evento dannoso - Fattispecie.

In caso di condotta diffamatoria, anche se compiuta senza l'uso di mezzi di comunicazione di massa, sussiste, con riguardo alla causa di risarcimento dei danni, alternatività di fori, poiché il foro di commissione dell'illecito (cd. "forum commissi delicti") concorre con quelli generali di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., per evidente ricorrenza del presupposto di agevolare la tutela del soggetto leso, consentendogli di incardinare il giudizio nel luogo in cui il danno ha avuto, ragionevolmente, la sua massima diffusione. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la competenza del Tribunale del luogo di presumibile massima diffusione del danno - in quanto residenza da decenni e, per lungo tempo, luogo di lavoro dell'attore - che era stato richiesto per l'attribuzione, in un processo civile, di una condotta estorsiva, individuata come attività diffamatoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18, Cod. Proc. Civ. art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 20.

Massime precedenti Vedi: N. 271 del 2015 Rv. 633942 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21661 del 2009 Rv. 609467 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 18423 del 08/06/2022 (Rv. 665022 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

P. (CERRATO MARCO) contro P. (RUJU FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 04/04/2019

044 COMPETENZA CIVILE - 064 PER TERRITORIO

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Litisconsorzio facoltativo - Eccezione di incompetenza per territorio sollevata da uno soltanto dei litisconsorti - Rigetto - Appello proposto dal medesimo litisconsorte - Rigetto - Ricorso per cassazione proposto da altro litisconsorte - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 206 CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata da uno soltanto dei litisconsorti facoltativi, sia rigettata in primo grado, e in grado di appello la relativa statuizione venga impugnata soltanto da colui che aveva sollevato l'eccezione, il nuovo rigetto di quest'ultima non può essere impugnato per cassazione da coloro che, in secondo grado, non avevano impugnato la sentenza di primo grado sulla questione di competenza, ostandovi l'art. 329 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 103; Cod. Proc. Civ. art. 329

Massime precedenti Vedi: N. 22526 del 2006 Rv. 593087 - 01

3. CAPACITA' PROCESSUALE

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 17914 del 01/06/2022** (Rv. **665073 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **VINCENTI ENZO.** Relatore: **VINCENTI ENZO.**

C. (BRAGHIERI DANIELA) contro I. (BELLI PACI LUCIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/04/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 032 CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Incapacità naturale della parte - Irrilevanza - Fattispecie.

L'art. 75 c.p.c. nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione, ovvero con provvedimento di nomina di un rappresentante e non anche a quelle colpite da incapacità naturale, ma non interdette o inabilite. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che non aveva verificato d'ufficio la validità della procura "ad litem" conferita dal disabile, affetto da grave deficit sensoriale, motorio ed intellettuale, che era parte danneggiata nella causa di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75, Cod. Proc. Civ. art. 182.

Massime precedenti Conformi: N. 17912 del 2010 Rv. 614431 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25098 del 2015 Rv. 637924 - 01

4. SPESE PROCESSUALI

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 18047 del 06/06/2022** (Rv. **664988 - 01**)

Presidente: **BELLINI UBALDO.** Estensore: **GRASSO GIUSEPPE.** Relatore: **GRASSO GIUSEPPE.**

M. (VIGNONI ADRIANA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 08/03/2018

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 023 LIQUIDAZIONE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Art. 4 commi 2 e 4 del d.m. n. 55 del 2014 - Aumento e Riduzione - Discrezionalità - Rapporti tra le due previsioni.

In materia di spese processuali, tra l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 4, del d.m. n. 55 del 2014 e l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 2, del citato d.m., sussiste un rapporto di specie a genere, sicché, solo qualora la prestazione giudiziale dell'avvocato sia stata resa a favore di più soggetti aventi la medesima posizione processuale (o a favore di un solo soggetto contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale) senza la necessità di esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti patrocinati (o contro i quali sia stato esercitato il patrocinio), il giudice potrebbe, con una sua valutazione discrezionale sottratta al controllo di legittimità, congiuntamente operare la riduzione del 30% del compenso liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto ed aumentarlo nella misura e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 4 del citato d.m.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 4; Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 1650 del 2022 Rv. 663943 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022 (Rv. 664898 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

B. (SOCCIO ANGELA) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 09/08/2016

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 013 SOCCOMBENZA - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE Rigetto in appello della domanda proposta ex art. 96 c.p.c. dalla parte soccombente in primo grado e vincitrice nel merito in secondo grado - Parziale e reciproca soccombenza sia in primo che in secondo grado - Insussistenza - Conseguenze in tema di spese processuali-Fattispecie.

Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.(In applicazione di detto principio la Corte, confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il pieno accoglimento in favore della odierna parte resistente della domanda di usucapione rispetto al rigetto di quella per lite temeraria fa escludere la contrapposizione di una pluralità di domande tale da giustificare la reciproca soccombenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 96.

Massime precedenti Conformi: N. 9532 del 2017 Rv. 643825 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14813 del 2020 Rv. 658182 - 02

Sez. 2 - , Ordinanza n. 19933 del 21/06/2022 (Rv. 665007 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

C. (BELTRAMI PATRIZIA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/07/2016

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 007 CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Spese giudiziali - Appello - Rigetto del gravame - Riforma della sentenza di primo grado sulle spese - Mancanza di specifico motivo del gravame - Divieto di riforma - Sussistenza.

Nel caso in cui la domanda attorea sia stata parzialmente accolta sia in primo grado che in grado di appello, il giudice di secondo grado può, sulla base della valutazione inerente all'esito complessivo del giudizio, compensare, in tutto o in parte, le spese del grado di appello e, solo se vi sia stata impugnazione sul punto, anche quelle del giudizio di primo grado ma non porle, anche in parte, a carico della parte risultata comunque vittoriosa

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 323; Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 14916 del 2020 Rv. 658671 - 01

6. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 17914 del 01/06/2022** (Rv. **665073 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **VINCENTI ENZO.** Relatore: **VINCENTI ENZO.**

C. (BRAGHIERI DANIELA) contro I. (BELLI PACI LUCIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/04/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 112 ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE Istanza di cancellazione e di correlativo risarcimento dei danni - Mancata decisione - Vizio di omessa pronuncia - Configurabilità.

Costituisce vizio di omessa pronuncia, denunciabile anche in sede di legittimità, la mancata decisione sull'istanza di cancellazione di frasi sconvenienti od offensive e di correlativo risarcimento dei danni, il cui esame, ancorché affidato al potere discrezionale del giudice, che può provvedere al riguardo anche d'ufficio, non per questo può essere omesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88; Cod. Proc. Civ. art. 89

Massime precedenti Conformi: N. 12134 del 1991 Rv. 474621 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 38730 del 2021 Rv. 663116 - 01

7. MEZZI DI PROVA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 20421 del 24/06/2022** (Rv. **665167 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **FALASCHI MILENA.** Relatore: **FALASCHI MILENA.**

T. (SPIGA GAVINO) contro C. (MAZZETTO GIANCARLO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/02/2017

138 PROVA CIVILE - 239 SEMPLICI

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Prova civile - Presunzioni - Verifica - Valutazione complessiva in presenza dei requisiti di gravità, univocità e concordanza - Necessità di valutare gli elementi indiziari dedotti dalle parti e ritenuti dal giudice insussistenti, privi di significato probatorio o ambigui - Esclusione.

In tema di prova civile, ai fini della verifica delle presunzioni, gli indizi concorrenti devono essere valutati nel loro insieme, purché abbiano i requisiti della gravità, dell'univocità e della concordanza e non è necessario procedere alla valutazione complessiva degli elementi indiziari dedotti dalle parti che il giudice ritenga del tutto insussistenti, privi di significato probatorio o ambigui.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727; Cod. Civ. art. 2729 com. 1.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 18971 del 13/06/2022** (Rv. **665182 - 03**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

S. (BRUNI MASSIMILIANO) contro T.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/05/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 009 SANATORIA

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - SANATORIA
Limiti alla prova testimoniale del pagamento - Disciplina - Tempestiva eccezione di inammissibilità della prova - Necessità - Ragioni.

138 PROVA CIVILE - 260 VALORE DELL'OGGETTO

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - VALORE DELL'OGGETTO In genere.

In tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall'art. 2721 c.c., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, ormai sanata, possa essere eccepita per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721; Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2.

Massime precedenti Conformi: N. 3956 del 2018 Rv. 647235 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 18434 del 08/06/2022** (Rv. **665107 - 01**)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

R. (SQUARCIA EMANUELE) contro M. (BERTI NICOLAO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/10/2018

058 CONTRATTI IN GENERE - 286 TESTIMONIALE

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - TESTIMONIALE Simulazione relativa - Domanda proposta dalle parti o dai loro eredi - Prova per testimoni del contratto dissimulato - Ammissibilità - Ipotesi - Fattispecie.

In tema di simulazione relativa, qualora la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 c.c., ovvero quando s'intenda far valere l'illiceità del negozio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto utilizzabili, ai fini della prova della simulazione di un contratto di affitto agrario, volta a far valere l'illiceità della causa del negozio dissimulato, i verbali di prove testimoniali svolte in altri giudizi fra le stesse parti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417; Cod. Civ. art. 2724 lett. 3; Cod. Civ. art. 2725

Massime precedenti Conformi: N. 10933 del 2022 Rv. 664375 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19283 del 15/06/2022 (Rv. 665204 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

L. (LOVELLI ALFREDO) contro D. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE LECCE, 26/09/2019

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE - 053 QUIETANZA - IN GENERE

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE
Confessione giudiziale del debitore in ordine alla simulazione della quietanza - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

La quietanza, quale dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, nell'interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata, dal momento che l'art. 2726 c.c. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la quietanza di pagamento superata dalla confessione del debitore convenuto, tratta dalla mancata risposta all'interrogatorio formale, in applicazione dell'art. 232 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199; Cod. Civ. art. 2726; Cod. Civ. art. 2733; Cod. Civ. art. 2735; Cod. Proc. Civ. art. 228; Cod. Proc. Civ. art. 232.

Massime precedenti Conformi: N. 23971 del 2013 Rv. 628019 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4196 del 2014 Rv. 629738 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17916 del 01/06/2022 (Rv. 665018 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

S. (SANDULLI MASSIMO GIULIO) contro C. (BASCETTA AMERIGO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/04/2019

138 PROVA CIVILE - 041 ATTIVITA' - IN GENERE

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE
Consulenza tecnica d'ufficio - Fatti principali dedotti dalle parti e non rilevabili d'ufficio - Acquisizione di documenti relativi da parte del consulente oltre i termini delle preclusioni istruttorie - Conseguenze - Nullità relativa - Rilevabilità ad istanza di parte - Fattispecie.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'acquisizione, ad opera del consulente, di documenti diretti a provare i fatti principali, dedotti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere solo delle parti provare, è sanzionata da nullità relativa ex art. 157 c.p.c., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, in assenza di tempestiva eccezione ex art. 157, comma 2, c.p.c., aveva rilevato d'ufficio la nullità della c.t.u., per avere il consulente acquisito, oltre i termini delle preclusioni istruttorie, nuova documentazione necessaria a provare fatti principali, che, pur dedotti tempestivamente dalle parti, non erano stati da queste tempestivamente provati).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62; Cod. Proc. Civ. art. 156; Cod. Proc. Civ. art. 157; Cod. Proc. Civ. art. 194

Massime precedenti Vedi: N. 21957 del 2019 Rv. 655212 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3086 del 2022 Rv. 663786 - 05

9. VICENDE ANOMALE

Sez. U - , **Sentenza n. 20495 del 24/06/2022** (Rv. **665040 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Diff.)

C. (FIORILLO ERNESTO) contro T. (CIRAOLO VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 29/11/2029

082 FAMIGLIA - 263 DIVORZIO - IN GENERE

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Sentenza di divorzio - Giudizio di revisione per la revoca dell'assegno - Morte dell'ex-coniuge - Conseguenze - Prosecuzione del giudizio - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di divorzio, la morte dell'ex coniuge ricorrente nel corso del procedimento per la revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della l. n. 898 del 1970, non comporta la dichiarazione di improseguibilità dello stesso, ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell'accertamento della non debenza dell'assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, nonché nell'azione di ripetizione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., per la restituzione delle somme non dovute.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110; Cod. Proc. Civ. art. 300, Cod. Proc. Civ. art. 302; Cod. Proc. Civ. art. 303, Cod. Proc. Civ. art. 305, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 1.

Massime precedenti Conformi: N. 17041 del 2007 Rv. 600231 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 33346 del 2021 Rv. 663308 - 01, N. 8874 del 2013 Rv. 626073 - 01, N. 18130 del 2013 Rv. 627596 - 01

10. APPELLO

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 18690 del 09/06/2022** (Rv. **665201 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

I. (CANDIANO ORLANDO MARIO) contro L. (POJAGHI BETTONI GIULIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 08/01/2021

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 003 AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA'

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Notificazione dell'atto di appello - Mancata prova del relativo perfezionamento - Inammissibilità dell'impugnazione - Mancanza di colpa della parte - Rilevanza - Esclusione - Principio della scissione del momento di perfezionamento della notifica - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

La mancata prova del perfezionamento della notifica dell'atto di appello comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, anche in assenza di colpa della parte appellante, la quale ha comunque l'onere di dimostrare la tempestività del gravame, non potendo invocare il principio della scissione del momento perfezionativo della notifica tra notificante

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

e notificato, la cui applicazione presuppone che il procedimento notificatorio sia andato a buon fine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 325; Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 330.

Massime precedenti Vedi: N. 10440 del 2013 Rv. 627236 - 01, N. 7660 del 2004 Rv. 572233 - 01, N. 20447 del 2018 Rv. 650297 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18690 del 09/06/2022 (Rv. 665201 - 02)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

I. (CANDIANO ORLANDO MARIO) contro L. (POJAGHI BETTONI GIULIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 08/01/2021

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 003 AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA'

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Notifica dell'atto di appello - Mancato deposito dell'avviso di ricevimento - Effetti.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

La mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notifica dell'atto di appello, in assenza di attività difensiva dell'appellato, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., ferma restando la possibilità, per l'appellante, di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso, che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dello stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149, Cod. Proc. Civ. art. 153, Cod. Proc. Civ. art. 156; Cod. Proc. Civ. art. 291, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 6 com. 1.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 627 del 2008 Rv. 600790 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18064 del 06/06/2022 (Rv. 665198 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

S. (SCARABINO PIETRO GIULIO) contro A. (DE LEO MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 12/09/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 010 SECONDO EQUITÀ'

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - SECONDO EQUITÀ' - Appello contro sentenza equitativa del giudice di pace - Omessa indicazione del principio informatore violato - Conseguenze - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113, Cod. Proc. Civ. art. 339, Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Conformi: N. 3005 del 2014 Rv. 629615 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20170 del 22/06/2022 (Rv. 665222 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

C. (ZITIELLO LUCA) contro A. (COLUCCI ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/02/2017

058 CONTRATTI IN GENERE - 097 NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Rilievo officioso nel giudizio di appello e in quello di cassazione - Ammissibilità - Anche in presenza di nullità di protezione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Nel giudizio di appello e in quello di cassazione, il giudice - in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale - ha sempre il potere di procedere a siffatto rilievo, anche quando si tratta di "nullità di protezione", da configurarsi come "species" del più ampio "genus" delle nullità negoziali, poste a tutela di interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo contraente. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, nella parte in cui ha esaminato nel merito la domanda di accertamento della nullità di un contratto quadro di intermediazione mobiliare, contenuta nell'atto di appello e fondata su motivi diversi da quelli dedotti in primo grado, escludendone l'inammissibilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418, Cod. Civ. art. 1419; Cod. Civ. art. 1421; Cod. Proc. Civ. art. 99; Cod. Proc. Civ. art. 101; Cod. Proc. Civ. art. 112; Cod. Proc. Civ. art. 339, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 26495 del 2019 Rv. 655652 - 01, N. 36353 del 2021 Rv. 662922 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633509 - 01, N. 26243 del 2014 Rv. 633566 - 01, N. 7294 del 2017 Rv. 643337 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18145 del 06/06/2022 (Rv. 664950 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.

C. (LA MONACA LAURA) contro O. (SCIRE' MAURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/06/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 025 "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" Azione di ingiustificato arricchimento - Proponibilità per la prima volta in appello - Inammissibilità in ipotesi di proposizione in primo grado di azione contrattuale - Ragioni.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE - 176 INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE In genere.

La proposizione per la prima volta in appello dell'azione di ingiustificato arricchimento è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. quando in primo grado sia stata proposta azione contrattuale, poiché le due azioni sono diverse sia per la "causa petendi", basandosi quest'ultima sull'obbligazione assunta e l'azione di arricchimento sull'assenza di un vincolo negoziale, sia per il "petitum" avendo l'azione contrattuale ad oggetto il corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchimento la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 345; Cod. Civ. art. 2041.

Massime precedenti Conformi: N. 3058 del 2021 Rv. 660579 - 01

*Sez. 1 - , **Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022** (Rv. **665155 - 01**)*

*Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **CARADONNA LUNELLA.** Relatore: **CARADONNA LUNELLA.***

U. (ZITIELLO LUCA) contro V. (URSINI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/03/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 046 CONCLUSIONALE

PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE Giudizio d'appello - Questione nuova prospettata nella comparsa conclusionale - Inammissibilità - Fondamento - Conseguenze.

Nel giudizio di appello, come in quello di primo grado, la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112; Cod. Proc. Civ. art. 190.

Massime precedenti Conformi: N. 16582 del 2005 Rv. 582835 - 01

11. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

*Sez. L - , **Sentenza n. 20446 del 24/06/2022** (Rv. **665117 - 02**)*

*Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CAVALLARO LUIGI.** Relatore: **CAVALLARO LUIGI.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)*

I. (D'ALOISIO CARLA) contro C. (GRECO NICOLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 21/01/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 147 POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE Pronuncia di incostituzionalità - Operatività dello "ius superveniens" costituito da detta pronuncia in danno della parte impugnante - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 200 IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE In genere.

La previsione dell'art. 136 Cost., secondo cui la declaratoria di incostituzionalità di una norma di legge comporta che quest'ultima cessi di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, deve essere raccordata con i principi generali dell'ordinamento in materia di impugnazioni, e, in particolare, con quello secondo cui la funzione giurisdizionale di legittimità è esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse; ne consegue che, essendo i poteri del giudice dell'impugnazione determinati con riferimento all'impugnazione (tempestiva) delle parti, la mancata impugnazione della parte che potrebbe giovare della pronuncia di incostituzionalità impedisce che lo "ius superveniens" costituito dalla sentenza della Corte Costituzionale possa operare in danno della parte impugnante, ostandovi il divieto di "reformatio in peius" di cui al combinato disposto degli artt. 100 e 112 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'inammissibilità del ricorso principale avente ad oggetto la sola questione della configurabilità dell'evasione - invece che dell'omissione - contributiva e la conseguente sopravvenuta inefficacia del ricorso incidentale tardivo, concernente anche la sussistenza del debito contributivo, precludesse l'applicazione dello "ius superveniens" conseguente alla pronuncia della Corte cost. n. 104 del 2022 di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d'affari, di cui all'art. 22 della l. n. 576 del 1980, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS, siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 112; Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 com. 12, Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE; Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22.

Massime precedenti Vedi: N. 5442 del 2016 Rv. 639016 - 01, N. 394 del 2006 Rv. 585549 - 01, N. 65 del 2011 Rv. 615968 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 19274 del 15/06/2022 (Rv. 664997 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: BELLINI UBALDO. Relatore: BELLINI UBALDO.

D. (ZAULI CARLO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/11/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 243 PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE Termine per l'impugnazione - Applicazione - Notificazione della sentenza eseguita ad istanza di una parte - Effetti - Decorrenza del termine di impugnazione contro tutte le altre parti - Configurabilità per il notificante e per il destinatario - Decadenza dall'impugnazione del litisconsorte non destinatario della notifica - Esclusione - Fondamento.

In tema di impugnazioni, il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) va interpretato nel senso che detto momento rileva per la decorrenza del termine breve per impugnare, nei confronti del notificante e delle altre parti del giudizio, solo per il notificante stesso e per la parte

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

destinataria della notificazione, atteso che anche ciascuna delle altre parti ha diritto di ricevere la notifica della sentenza, che è condizione per far scattare il termine breve per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285; Cod. Proc. Civ. art. 287, Cod. Proc. Civ. art. 323; Cod. Proc. Civ. art. 325; Cod. Proc. Civ. art. 326; Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Proc. Civ. art. 331.

Massime precedenti Conformi: N. 8832 del 2007 Rv. 597618 - 01

12. GIUDICATO

Sez. 1 - , Ordinanza n. 20951 del 30/06/2022 (Rv. **665289 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

U. (GATTAMELATA ALESSIO) contro C. (GIAMPAOLI BRUNO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/05/2017

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 012 GIUDICATO INTERNO

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO
Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

Il giudicato interno può formarsi solo su di un capo autonomo della sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente, e non sussiste nei riguardi di una mera argomentazione, ossia della semplice esposizione di un'astratta tesi giuridica, anche quando sia utile a risolvere questioni strumentali all'attribuzione del bene controverso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, in materia di intermediazione mobiliare, aveva ravvisato il giudicato interno sull'interpretazione della clausola che prevedeva la necessità di ordini scritti per l'acquisto di titoli fuori dei mercati regolamentati, sebbene la decisione di primo grado avesse rigettato per ragioni processuali, del tutto diverse dal difetto della forma convenzionale, la domanda di accertamento della nullità degli ordini).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1352; Cod. Civ. art. 2909.

Massime precedenti Conformi: N. 40276 del 2021 Rv. 663548 - 01

13. RICORSO PER CASSAZIONE

13.1. MOTIVI

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19442 del 16/06/2022 (Rv. **665303 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

U. (CICERO PATRIZIA FRANCESCA) contro P. (DE ROSE DORA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 31/03/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 083 AMMISSIBILITA' DEL RICORSO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO
Limiti del sindacato di legittimità - Esame di questione non decisa dal giudice di merito per accoglimento di questione assorbente - Inammissibilità - Rimessione della questione ritenuta assorbita al giudice di rinvio.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 366; Cod. Proc. Civ. art. 383, Cod. Proc. Civ. art. 394.

Massime precedenti Conformi: N. 23558 del 2014 Rv. 632960 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 18429 del 08/06/2022 (Rv. 665300 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA.

Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

S. (MARZOCCO GIANFRANCO) contro B. (PEZZOLLA GUGLIELMO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 03/10/2018

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 028 AD ABUNDANTIAM

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - AD ABUNDANTIAM Giudizio di cassazione - Impugnazione dell'argomentazione "ad abundantiam" - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

È inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", in quanto la stessa, non costituendo una "ratio decidendi" della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse. (Nella specie, la sentenza impugnata, dopo aver negato la delibazione per contrarietà all'ordine pubblico della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, fondato sulla esclusione dei "bona matrimonii" quale mera riserva mentale di uno dei coniugi, aveva aggiunto che, in ogni caso, i motivi emersi nel procedimento civile di separazione e divorzio, che avevano reso non tollerabile la convivenza, erano ben diversi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 132, Cod. Proc. Civ. art. 360.

Massime precedenti Conformi: N. 8755 del 2018 Rv. 648883 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16379 del 2014 Rv. 631798 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 20834 del 30/06/2022 (Rv. 665171 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore:

VARRONE LUCA. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)

M. (FALZONE FEDERICO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/03/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 131 INTERESSE AL RICORSO

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Ricorso per cassazione - Censura di violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d'appello- Nullità della sentenza - Configurabilità - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Conversione della nullità in motivi d'impugnazione - Sussistenza - Specificazione del concreto pregiudizio per il ricorrente - Necessità - Esclusiva deduzione della violazione di norme processuali - Insufficienza - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione.

In tema di ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo con cui si censura una violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d'appello, allorché essa non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa. In tal caso, infatti, convertendosi l'eventuale nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l'impugnante deve, a pena d'inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall'invocato vizio processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 342; Cod. Proc. Civ. art. 353, Cod. Proc. Civ. art. 354, Cod. Proc. Civ. art. 360.

Massime precedenti Conformi: N. 3712 del 2012 Rv. 621429 - 01

13.2. PROCEDIMENTO

*Sez. 3 - , **Ordinanza n. 18633 del 09/06/2022** (Rv. **665108 - 01**)*

*Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.***

O. (GIACCI GIOVANNI) contro M.

Dichiara improcedibile, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 12/09/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 180 RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 221, comma 5, d.l. n. 34 del 2020 e del d.m. 27 gennaio 2021 - Procura rilasciata in formato analogico - Deposito in originale - Necessità - Fattispecie.

Nella disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 221, comma 5, d.l. n. 34 del 2020 e del d.m. 27 gennaio 2021 (che hanno consentito il deposito telematico degli atti e dei documenti nei procedimenti civili dinanzi alla Corte di cassazione), la procura speciale a ricorrere per cassazione, ove rilasciata in formato analogico (e non su un documento "ab origine" informatico), dev'essere depositata in originale, a pena di improcedibilità del ricorso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso la cui procura speciale, pur rilasciata in formato analogico, era stata depositata in copia, contenente un'attestazione di conformità riferita a un originale telematico).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 3; Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3; Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 decies, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1; Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 5; DM Grazia e Giustizia 27/01/2021.

Massime precedenti Vedi: N. 10784 del 2015 Rv. 635446 - 01, N. 19434 del 2019 Rv. 654622 - 01, N. 30918 del 2017 Rv. 647031 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **L -** , **Sentenza n. 20544 del 27/06/2022** (Rv. **665118 - 01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** Estensore: **MANCINO ROSSANA.** Relatore: **MANCINO ROSSANA.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (BAVA ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/10/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 170 PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Ordinanza di rimessione della causa in pubblica udienza ex art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c. - Valenza delimitativa dell'oggetto della cognizione - Esclusione - Incidenza sulla modalità della cognizione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione, l'ordinanza interlocutoria con cui il Collegio rimette la causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale ex art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c. non dispiega effetti sull'ampiezza della cognizione, il cui oggetto verrà definito e delimitato a seguito della celebrazione della pubblica udienza, ma soltanto sulla modalità della cognizione stessa, rendendo necessario in concreto, come presupposto del suo esercizio, il contraddittorio orale tra le parti. (Nella specie, la S.C., in relazione ad una ordinanza interlocutoria che, nel rimettere la causa alla pubblica udienza, aveva escluso la preclusione della proponibilità di una eccezione in appello, ha precisato che non poteva assumersi cassato o travolto un capo della sentenza gravata per effetto di statuizioni introdotte nella predetta ordinanza interlocutoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis com. 3; Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 1 lett. 1; Cod. Proc. Civ. art. 375 com. 1 lett. 5.

Massime precedenti Conformi: N. 16913 del 2019 Rv. 654432 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3688 del 2011 Rv. 616765 - 01

Sez. **2 -** , **Ordinanza n. 18368 del 08/06/2022** (Rv. **665166 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **GRASSO GIUSEPPE.** Relatore: **GRASSO GIUSEPPE.**

M. (CAPOLUONGO UMBERTO) contro S. (D'ACCARDI SALVATORE)

Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO ANCONA, 09/02/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 197 RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese - Visto del procuratore della controparte - Statuizione sulle spese - Esclusione.

Nel caso di atto di rinuncia al ricorso per cassazione con richiesta di compensazione delle spese, l'apposizione del visto senza riserve da parte del difensore della controparte denota la volontà di rinunciare alla condanna alle spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 306; Cod. Proc. Civ. art. 390; Cod. Proc. Civ. art. 391

Massime precedenti Vedi: N. 14782 del 2018 Rv. 649019 - 02

14. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 20315 del 23/06/2022** (Rv. **665260 - 03**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

I. (CRISCI LUCIO RODOLFO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/07/2018

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE - 078 ACCESSORI DEL CREDITO

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - ACCESSORI DEL CREDITO Azione revocatoria - Cessione del credito a garanzia del quale fu proposta l'azione - Conseguenze - Invocabilità degli effetti da parte del cessionario - Fondamento.

149 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - 221 CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - IN GENERE

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - IN GENERE In genere.

Il cessionario beneficia "ope legis" degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto - ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire "in executivis" nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito "e latere creditoris".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901; Cod. Civ. art. 2902; Cod. Civ. art. 1260, Cod. Civ. art. 1263; Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 111.

Massime precedenti Vedi: N. 6130 del 2018 Rv. 648462 - 01, N. 29637 del 2017 Rv. 646719 - 01, N. 25660 del 2014 Rv. 633414 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 20590 del 27/06/2022** (Rv. **665112 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**. A. (FERRAU' GIOVANNI) contro G.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CATANIA, 07/01/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 211 NOTIFICAZIONE

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - NOTIFICAZIONE Titolo esecutivo giudiziale formato nei confronti del condominio - Azione esecutiva nei confronti del condomino - Notificazione del precetto e del titolo esecutivo - Necessità - Fondamento - Conseguenze.

Il creditore che intenda promuovere un'azione esecutiva nei confronti del singolo condomino, "pro quota", sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, deve previamente notificare il titolo in forma esecutiva a tale condomino, al fine di consentirgli lo spontaneo adempimento o le opportune contestazioni circa il proprio "status" di partecipe al condominio oppure circa la sua responsabilità per quella specifica obbligazione condominiale, pena la nullità del precetto, da denunciare nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che sia necessario allegare e dimostrare alcun ulteriore pregiudizio, diverso da quello insito nel mancato rispetto della predetta formalità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 475; Cod. Proc. Civ. art. 479; Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Conformi: N. 8150 del 2017 Rv. 643823 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22856 del 2017 Rv. 645511 - 01, N. 14530 del 2017 Rv. 644621 - 01, N. 20304 del 2004 Rv. 577708 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 18976 del 13/06/2022 (Rv. 665109 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

T. (TAMBERI GIUSEPPE) contro R. (BORA LUCIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/01/2019

097 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - 191 UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE Controversie relativa a un debito di una soppressa USL - Partecipazione al giudizio della sola gestione liquidatoria - Titolo esecutivo ottenuto nei confronti di quest'ultima - Azionabilità contro la Regione - Ragioni.

Nelle controversie concernenti i debiti e i crediti delle sopresse USL, per le quali la legittimazione sostanziale e processuale spetta, in via concorrente, sia alle Regioni che alle gestioni liquidatorie, allorché al processo partecipi la sola gestione liquidatoria, il titolo esecutivo ottenuto contro quest'ultima, in relazione ad una obbligazione facente capo a una disciolta USL, può essere azionato anche contro la Regione, non già sulla base di una estensione soggettiva "ultra partes" della sua efficacia, ma in ragione dell'effetto diretto, in capo al soggetto processualmente sostituito, della condanna emessa in confronti del sostituto, atteso che la gestione liquidatoria agisce (o resiste), oltre che come parte ordinariamente legittimata in proprio, anche quale sostituto processuale della regione, nell'esercizio della legittimazione straordinaria a far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, ai sensi dell'art. 81 c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE; Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14, Legge 11/02/1997 num. 21; Decreto Legge 13/12/1996 num. 630 art. 1; Cod. Proc. Civ. art. 81.

Massime precedenti Vedi: N. 1532 del 2010 Rv. 611046 - 01, N. 14245 del 2020 Rv. 658312 - 01, N. 2343 del 2019 Rv. 652660 - 02, N. 22284 del 2010 Rv. 615534 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 18977 del 13/06/2022 (Rv. 665110 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

D. (PAZZAGLIA STEFANIA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 21/03/2019

168 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - 002 COEREDITA' (COMUNIONE EREDITARIA) - IN GENERE

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - COEREDITA' (COMUNIONE EREDITARIA) - IN GENERE Obbligazioni del "de cuius" - Ripartizione "pro quota" tra gli eredi - Coerede intimato per il pagamento dell'intero sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del "de cuius" - Deduzione della propria qualità di coobbligato "pro quota" in sede di opposizione all'esecuzione - Conseguenze.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Nel caso in cui il coerede, intimato sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del "de cuius", deduca, in sede di opposizione all'esecuzione, la sua qualità di coobbligato "pro quota", evidenziando la presenza di altri coeredi, il precetto intimatogli per l'intero ammontare del credito è invalido per eccessività della somma intimata, dal momento che, essendo esclusa qualsivoglia relazione di solidarietà dei coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 752; Cod. Civ. art. 754; Cod. Proc. Civ. art. 815.

Massime precedenti Vedi: N. 6431 del 2015 Rv. 635069 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 20396 del 24/06/2022 (Rv. 665121 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

D. (VITRANO FILIPPO) contro M.

Regola competenza

079 ESECUZIONE FORZATA - 030 CREDITI

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER TERRITORIO - CREDITI Foro della residenza del terzo debitore ex art. 26 bis c.p.c. ("ratione temporis" applicabile) - Banca d'Italia - Criteri di applicazione di detto foro - Riferimento alle norme sulla pubblica contabilità - Necessità - Servizio di tesoreria per la provincia in cui è domiciliato il creditore - Rilevanza.

Ai fini dell'individuazione del foro dell'esecuzione forzata per espropriazione di crediti in danno delle P.A., di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c, l'art. 26 bis, comma 1, dello stesso codice, nella formulazione "ratione temporis" applicabile, quando allude alla disciplina di leggi speciali attribuisce alla regola desumibile da tali leggi il valore di regola esclusiva rispetto a quella fissata dallo stesso citato comma 1, con riferimento al luogo in cui il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Ne discende che, nel caso in cui il terzo sia la Banca d'Italia, trovano inderogabile applicazione le norme di contabilità pubblica, da ricomprendersi tra le disposizioni di leggi speciali cui allude il suddetto comma 1, che, valorizzando la residenza del creditore per individuare l'ambito della competenza delle Tesorerie Provinciali per mezzo delle quali il pagamento avviene, assegnano la competenza per territorio, per le domande di pagamento contro la P.A., al giudice del luogo in cui ha sede la Sezione di Tesoreria della provincia nella quale il creditore è domiciliato, senza che assumano rilievo la sede legale (posta a Roma) ovvero il luogo ove sussiste il rapporto del terzo con il debitore esecutato (nella specie, il MIUR).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 bis com. 1; Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 5; Cod. Civ. art. 1182 com. 3; Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 54; Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 278 com. 1; Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 287; Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 407.

Massime precedenti Vedi: N. 8172 del 2018 Rv. 648765 - 03, N. 10198 del 2011 Rv. 618027 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 18331 del 07/06/2022** (Rv. **665020 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.
P. (IMPROTA FABIOLA) contro B. (D'IPPOLITO ROBERTO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/01/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 011 ASSEGNAZIONE DI CREDITI

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI
Pignoramento di un credito ereditario da parte di un coerede nei confronti di altro coerede
- Versamento dell'intero importo del credito da parte del terzo pignorato - Necessità -
Fondamento.

In tema di espropriazione presso terzi, il pignoramento di un credito ereditario da parte di un coerede nei confronti di altro coerede comporta che, ove il precedente non abbia espressamente limitato l'oggetto del pignoramento alla sola quota di spettanza del proprio debitore, il terzo pignorato è tenuto a versare l'intero importo del credito, dal momento che, a differenza dei debiti ereditari (che si dividono automaticamente "pro quota" ex art. 752 c.c.), i crediti ereditari ricadono nella comunione e possono, pertanto, essere fatti valere per l'intero da ciascuno dei coeredi, restando affidata la successiva ripartizione fra gli stessi al giudizio di divisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543; Cod. Civ. art. 752; Cod. Civ. art. 727; Cod. Civ. art. 757.

Massime precedenti Vedi: N. 27417 del 2017 Rv. 646949 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 18421 del 08/06/2022** (Rv. **665021 - 02**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Diff.)

M. (PERUCCHINI DIEGO) contro C.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PAVIA, 17/12/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 051 ESECUZIONE MOBILIARE

ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - ESECUZIONE MOBILIARE Violazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza di vendita (o di delega) -Opposizione agli atti esecutivi
- Legittimazione delle parti del procedimento esecutivo - Sussistenza - Necessità di dimostrare uno specifico pregiudizio - Esclusione - Fattispecie.

079 ESECUZIONE FORZATA - 073 VENDITA - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE In genere.

In tema di vendita forzata, le disposizioni adottate dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza di vendita o di delega circa gli adempimenti, le modalità, i termini e, in generale, le condizioni alle quali l'esperimento di vendita è soggetto sono posti a presidio delle esigenze di certezza, legittimità, trasparenza, correttezza ed efficienza che sovrintendono al sistema dell'espropriazione forzata, sicché le parti del procedimento esecutivo hanno pieno interesse a farne valere la violazione mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non essendo tenuti altresì a dimostrare di aver subito uno specifico pregiudizio.(In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto sussistente, in capo al debitore esecutato, l'interesse a censurare, mediante opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto validamente effettuato il versamento del prezzo, da parte dell'unico offerente, oltre il termine ex art. 585 c.p.c., sul presupposto che ciò avesse determinato un'alterazione delle regole del subprocedimento e frustrato l'obiettivo della massimizzazione del ricavato della liquidazione, non potendo escludersi che altri interessati

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

alla vendita avrebbero partecipato alla vendita se avessero avuto la certezza di poter contare su un termine più lungo per il versamento del prezzo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 569; Cod. Proc. Civ. art. 591 bis; Cod. Proc. Civ. art. 100.

Sez. 3 - , Sentenza n. 18421 del 08/06/2022 (Rv. 665021 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

M. (PERUCCHINI DIEGO) contro C.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PAVIA, 17/12/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 215 VENDITA FORZATA - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE Termine per il pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario - Natura sostanziale - Soggezione alla sospensione ex art. 1 della l. n. 742 del 1969 - Esclusione.

079 ESECUZIONE FORZATA - 225 TERMINI

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - TERMINI In genere.

In tema di vendita forzata, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario è di natura sostanziale, in quanto posto a presidio del "ius ad rem" relativo all'emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., attenendo all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria assunta dall'aggiudicatario stesso (attività, quest'ultima, che non necessita di difesa tecnica ma costituisce esecuzione di un atto dovuto e non negoziale); ne consegue che esso non è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ex art. 1 della l. n. 742 del 1969.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 585.

Massime precedenti Vedi: N. 32136 del 2019 Rv. 656506 - 02

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18676 del 09/06/2022 (Rv. 665200 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

D. (DE CESARE UMBERTO) contro S.

Rigetta, TRIBUNALE TIVOLI, 20/10/2021

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 036 PROCESSO DI ESECUZIONE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE Art. 95 c.p.c. - Limiti e criteri - Pignoramento negativo e mancato inizio dell'espropriazione forzata - Inefficacia del pignoramento - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 95 c.p.c., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario; tale disposizione, pertanto, non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di questo restano a carico

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

dell'intimante in forza del combinato disposto degli artt. 310 e 632, ultimo comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate. (Nell'affermare il suesteso principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che lo aveva ritenuto non derogato, con riguardo al pignoramento negativo occorso nella specie, da un diverso accordo tra le parti in merito alla regolazione delle spese, sul presupposto che il mero scambio di corrispondenza tra le stesse non valesse ad integrare la prova del suddetto accordo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 310; Cod. Proc. Civ. art. 481; Cod. Proc. Civ. art. 491; Cod. Proc. Civ. art. 632.

Massime precedenti Conformi: N. 8298 del 2011 Rv. 617481 - 01.

Massime precedenti Vedi: N. 11241 del 2022 Rv. 664509 - 02.

Sez. 3 - , Ordinanza n. 17913 del 01/06/2022 (Rv. 665017 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

R. (PANARITI PAOLO) contro P. (ALIBERTI ERNESTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/12/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 158 DI TERZO - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE Giudizio bifasico, ma avente natura unitaria - Conseguenze - Atto introduttivo della fase di merito - Notificazione presso il difensore nominato per la fase sommaria - Validità - Sussistenza - Condizioni.

Il giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione, ex art. 619 c.p.c., sebbene abbia struttura bifasica presenta natura unitaria, sicché l'atto di citazione per la fase di merito che segua, eventualmente, quella sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte destinataria che abbia limitato, a tale fase, la validità del mandato difensivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 137, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE; Cod. Proc. Civ. art. 618, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 185; Legge 24/02/2006 num. 52.

Massime precedenti Vedi: N. 7997 del 2015 Rv. 635096 - 01, N. 20817 del 2018 Rv. 650419 - 02

15. PROCEDIMENTO SOMMARIO PER INGIUNZIONE

Sez. U - , Ordinanza n. 20633 del 28/06/2022 (Rv. 665080 - 02)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

E. (CARBONE SALVATORE) contro F. (GALOPPI GIOVANNI)
Regola giurisdizione

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 021 OPPOSIZIONE - IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Opposizione a decreto ingiuntivo - Regolamento preventivo di giurisdizione - Esclusione della giurisdizione italiana - Effetti - Nullità del decreto ingiuntivo.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, quando all'esito del regolamento preventivo di giurisdizione sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, si determina una improseguibilità del giudizio di merito, in quanto il giudice italiano, pure avendo avuto il potere di adottare il provvedimento poi opposto, non ha più quello di decidere la relativa controversia, se non limitandosi a dichiarare la nullità del ridetto decreto monitorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 633, Cod. Proc. Civ. art. 641, Cod. Proc. Civ. art. 645, Cod. Proc. Civ. art. 653, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 22433 del 2018 Rv. 650459 - 03.

16. PROCEDIMENTI CAUTELARI

Sez. 2 - , Ordinanza n. 18535 del 08/06/2022 (Rv. 664990 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MANNA FELICE. Relatore: MANNA FELICE.

C. (IANNOTTA GREGORIO) contro T. (TOTA FERDINANDO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/12/2017

130 PROCEDIMENTI CAUTELARI - 004 DENUNZIA DI NUOVA OPERA

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA
Denuncia di nuova opera - Procedimento - Regime posteriore alla riforma dei procedimenti cautelari ex d.l. n. 35 del 2005, conv. in l. n. 80 del 2005 - Monofasicità - Sussistenza - Instaurazione di giudizio petitorio a cura della parte convenuta in un giudizio possessorio avente ad oggetto la medesima situazione giuridica - Improponibilità ex art. 705 c.p.c. - Sussistenza - Possibilità di considerare il giudizio petitorio quale seconda fase di un unico procedimento, proposto prima degli altri, iniziato con la domanda di nuova opera - Esclusione.

Nell'ambito del procedimento cautelare uniforme, così come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. in l. n. 80 del 2005, il procedimento di nuova opera o di danno temuto introdotto "ante causam", al pari d'ogni altro diretto all'emissione di una misura cautelare di carattere anticipatorio, è esclusivamente monofasico e termina con il provvedimento, d'accoglimento o di rigetto, emesso dal giudice monocratico o dal collegio adito in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.; pertanto, il successivo giudizio di merito instaurato dalla parte che, nelle more, sia stata convenuta in un procedimento possessorio avente ad oggetto la medesima situazione giuridica, non differendo in nulla da un comune processo dichiarativo instaurato a prescindere da una pregressa cautela, né potendo essere considerato quale seconda fase di un unico procedimento iniziato con la proposizione della domanda cautelare, soggiace all'improponibilità prevista dall'art. 705 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171, Cod. Civ. art. 1172; Cod. Proc. Civ. art. 669 octies com. 5; Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies, Cod. Proc. Civ. art. 705, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 lett. EBIS, Legge 14/05/2005 num. 80 art. 1.

Massime precedenti Vedi: N. 1519 del 2006 Rv. 586401 - 01

17. PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 18451 del 08/06/2022** (Rv. **664969 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.**

Relatore: **NAZZICONE LOREDANA.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*

S. (MAGNANO DI SAN LIO ROSARIO) contro S. (NAPOLITANI SIMONA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 01/03/2019

082 FAMIGLIA - 150 CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE Procedimento per l'accertamento del diritto al mantenimento proposto dal figlio maggiorenne nei confronti di un solo genitore - Litisconsorzio necessario con l'altro genitore - Esclusione - Natura solidale dell'obbligazione - Esclusione - Ripartizione dell'onere tra entrambi i genitori - Necessità - Conseguenze in tema di accertamenti istruttori da parte del giudice.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 187 NECESSARIO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio proposto dal figlio maggiorenne nei confronti di uno solo dei genitori per il proprio mantenimento, l'altro genitore non è litisconsorte necessario, non essendo l'obbligazione dedotta in giudizio obbligazione solidale. Tuttavia, una volta individuata la misura dell'assegno, il carico non può che ripartirsi fra i genitori in proporzione delle rispettive sostanze e possibilità; ne consegue che il giudice del merito è tenuto ad accertare, sia pure incidentalmente e senza forza di giudicato, i redditi di entrambi i genitori, per ripartire il peso dell'assegno a carico di ciascuno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 316, Cod. Civ. art. 337 com. 1; Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 103.

Massime precedenti Vedi: N. 17380 del 2020 Rv. 658717 - 01

18. PROCEDIMENTI IN TEMA DI STATO DELLE PERSONE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 17931 del 01/06/2022** (Rv. **665217 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.**

Relatore: **TERRUSI FRANCESCO.**

contro

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 19/11/2021

037 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - 003 CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Apertura dell'amministrazione di sostegno - Reclamo - Disciplina - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Fondamento.

Il procedimento di reclamo avverso il decreto del giudice tutelare sull'apertura dell'amministrazione di sostegno è disciplinato dall'art. 739 c.p.c. e si connota per la sommarietà della cognizione e la semplicità delle forme; ciò comporta l'esclusione della piena applicazione delle norme che regolano il processo ordinario, dovendo, in particolare, ritenersi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie di documenti, alla sola condizione che sia assicurato – come in tutte le procedure soggette al rito camerale – un pieno e completo contraddittorio tra le parti.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 720 bis; Cod. Proc. Civ. art. 737, Cod. Proc. Civ. art. 739, Cod. Civ. art. 404.

Massime precedenti Vedi: N. 37301 del 2021 Rv. 663291 - 01, N. 27234 del 2020 Rv. 659747 - 01, N. 8547 del 2003 Rv. 563704 - 01

19. ARBITRATO

*Sez. U - , **Sentenza n. 19852 del 20/06/2022** (Rv. **665037 - 01**)*

*Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** Estensore: **DI MARZIO MAURO.** Relatore: **DI MARZIO MAURO.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Diff.)*

A. (LORUSSO FELICE EUGENIO) contro C. (LAMONACA TOMMASO PIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 26/07/2016

013 ARBITRATO - 036 PER NULLITA' - IN GENERE

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Arbitrato rituale - Impugnazione del lodo per nullità - Eccezione e rilievo d'ufficio della non arbitrabilità della controversia - Ammissibilità ex art. 817, comma 2, secondo periodo, c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.

In tema di arbitrato rituale, la previsione dell'art. 817, comma 2, secondo periodo, c.p.c., non preclude l'eccezione e rilevazione d'ufficio della non arbitrabilità della controversia, perché avente ad oggetto diritti indisponibili o per l'esistenza di una espressa norma proibitiva, in sede di impugnazione del lodo per nullità, anche qualora la relativa eccezione non sia stata formulata in sede arbitrale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha comunque escluso la nullità della clausola compromissoria inserita da un pubblica amministrazione in un contratto avente ad oggetto lavori, forniture e servizi, rilevando che l'art. 3, comma 19, della l. n. 244 del 1007, che aveva posto il relativo divieto, la cui entrata in vigore era stata più volte posticipata, era stata definitivamente abrogata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806, Cod. Proc. Civ. art. 817 com. 2; Cod. Proc. Civ. art. 829, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 3 com. 19.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23418 del 2020 Rv. 659285 - 01

GIUGNO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

rassegna tematica in tema di
protezione internazionale



Sez. 1 - , **Ordinanza n. 20930 del 30/06/2022** (Rv. **665230 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

A. (FAGGIANO MARIA ROSARIA) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE PALERMO, 07/10/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Pendenza del procedimento per il rinnovo del permesso di soggiorno - Espulsione - Divieto - Intempestività della domanda di rinnovo - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

In tema di immigrazione, il cittadino straniero ha diritto di rimanere in Italia in pendenza del procedimento per il rinnovo del permesso di soggiorno, anche quando la relativa istanza sia presentata oltre il termine di sessanta giorni dalla scadenza di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998, potendo l'espulsione essere disposta solo nel caso in cui la richiesta venga respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno sul territorio nazionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di pace che, rigettando il ricorso proposto contro il decreto di espulsione, aveva omesso di considerare la pendenza del procedimento volto ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, avviato dopo più di sessanta giorni dalla scadenza, su cui la commissione territoriale aveva espresso parere sfavorevole, ma rispetto al quale la questura non si era ancora pronunciata).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 12713 del 2016 Rv. 640099 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4635 del 2012 Rv. 621659 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7892 del 2003 Rv. 563341 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 20856 del 30/06/2022** (Rv. **665125 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**.

B. (NERI LIVIO) contro Q.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione Europea ex art. 10 del d.lgs. n. 30 del 2007 - Rilascio - Condizioni - Previa richiesta in via amministrativa - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, l'art. 10 del d.lgs. n. 30 del 2007, interpretato in conformità alla normativa U.E. volta ad assicurare in modo sostanziale il diritto all'unità familiare, consente all'autorità giudiziaria di riconoscere al ricorrente il diritto ad ottenere la carta in questione, in presenza dei requisiti normativamente

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

previsti, a seguito di rituale domanda in sede giudiziaria, pur in mancanza di una apposita richiesta in sede amministrativa, in quanto nei giudizi in materia il giudice può attribuire una qualunque forma di protezione ritenga adeguata ai fatti allegati dell'interessato, riguardando tale facoltà anche la fase amministrativa del procedimento, sulla base del ruolo attivo di cooperazione istruttoria svolto dalle diverse autorità - amministrative e giurisdizionali - nell'individuare la tipologia di misura di protezione adottabile in concreto, e senza che il riconoscimento di un diritto fondamentale e autodeterminato, come quello in esame, possa essere escluso dando prevalenza a meri formalismi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di rilascio della suddetta carta di soggiorno in ragione del fatto che il ricorrente, in possesso di tutti i requisiti, avesse chiesto in via amministrativa solo il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari).

Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 29/04/2004 num. 38, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 7, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 10, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 23, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 24908 del 2020 Rv. 659769 - 01, N. 2875 del 2018 Rv. 647344 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19815 del 20/06/2022 (Rv. 665219 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FRAULINI PAOLO. Relatore: FRAULINI PAOLO.

E. (FERRARA ALESSANDRO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE ROMA, 26/03/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Espulsione - Divieto - Art. 8 CEDU - Diritto alla vita privata - Rilevanza autonoma rispetto al diritto alla vita familiare - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di espulsione del cittadino straniero, in ossequio al disposto dell'art. 8 CEDU, va riconosciuta autonoma tutela al diritto alla vita privata, e non soltanto alla vita familiare, assumendo così rilievo, ai fini della decisione sulla convalida, i legami sociali che il cittadino straniero allegghi di avere intrattenuto sul territorio nazionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza del giudice di pace che, convalidando il decreto di espulsione, non aveva tenuto conto dei legami sociali dedotti dal ricorrente a seguito della permanenza ultraventennale in Italia, dello svolgimento di attività lavorativa e della totale rescissione dei legami familiari con il Paese d'origine).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 5 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/01/2008 num. 115

Massime precedenti Vedi: N. 781 del 2019 Rv. 652401 - 01, N. 23957 del 2018 Rv. 650406 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19466 del 16/06/2022 (Rv. 665333 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

K. (RIGHINI PAOLO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 28/10/2020

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Documento comprovante rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Omessa valutazione - Denuncia in cassazione - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di protezione umanitaria, il mancato esame del contratto di assunzione a tempo indeterminato del ricorrente, da parte del giudice del merito, può essere denunciato in sede di legittimità, in quanto tale documento appare decisivo ai fini della valutazione del raggiungimento di un apprezzabile grado di integrazione socio-lavorativa dello straniero sul territorio italiano, potenzialmente rilevante ai fini della tutela del diritto alla vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, da valutarsi nelle forme della comparazione attenuata, attraverso il criterio della proporzionalità inversa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6111 del 2022 Rv. 664059 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 19045 del 13/06/2022 (Rv. 665111 - 02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: TRAVAGLINO GIACOMO. Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO.

O. (CALCOPIETRO IVANA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 28/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Profilo di vulnerabilità - Comparazione - Art. 10 Cost. - Diritti fondamentali - Credibilità del racconto da parte del richiedente asilo - Irrilevanza - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, alla luce del disposto dell'art. 10, comma 3, Cost., è necessario e sufficiente, al di là e a prescindere dal giudizio di credibilità del richiedente asilo formulato al diverso fine del riconoscimento delle due forme di protezione cd. "maggiori", una valutazione comparativa tra il livello di integrazione dallo stesso raggiunto in Italia e la situazione del Paese d'origine, qualora risulti ivi accertata la violazione del nucleo incompressibile dei diritti della persona che ne vulnerino la dignità. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato la decisione con cui il tribunale, ritenendo non credibile la vicenda narrata dalla richiedente, aveva negato anche il permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza tener conto che la stessa richiedente, cittadina nigeriana vittima di ripetute violenze nel paese di transito, viveva in Italia unitamente al compagno ed al figlio minore in tenera età).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 32237 del 2021 Rv. 662954 - 01, N. 41778 del 2021 Rv. 663477 - 01

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 19045 del 13/06/2022** (Rv. **665111 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Relatore: **TRAVAGLINO GIACOMO**.

O. (CALCOPIETRO IVANA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 28/08/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente - Metodo "atomistico-analitico" - Credibilità parziale - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, la valutazione del racconto del richiedente asilo deve avvenire dapprima secondo il modello cd. "atomistico-analitico", che comporta un iniziale, rigoroso esame di ciascun singolo "fatto indiziante" emergente dalla narrazione del ricorrente, per poi procedere a una valutazione complessiva e globale di tutti quei fatti che, alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale, congruenza espositiva, concordanza prevalente, possa condurre all'approdo della prova presuntiva del "factum probandum". Ne consegue che, alla luce di tale ragionamento probatorio, il giudice ben potrà ritenere credibili solo parte delle dichiarazioni del ricorrente, non potendosi ritenere che un giudizio negativo di credibilità su alcune parti del racconto possa travolgere tutte le singole circostanze oggetto di dichiarazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione del tribunale, che aveva ritenuto non credibile il racconto di una giovane donna nigeriana, nella parte relativa alla sottoposizione a tratta a fini sessuali, solo in ragione di una valutazione di non attendibilità del racconto relativo alla condizione soggettiva della ricorrente nel suo complesso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 10 del 2021 Rv. 660135 - 01, N. 22527 del 2020 Rv. 659409 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 18626 del 09/06/2022** (Rv. **665023 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **PAGETTA ANTONELLA**. Relatore: **PAGETTA ANTONELLA**.

S. (TARTINI FRANCESCO) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/07/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Obiezione di coscienza - Rischio di arruolamento in un conflitto caratterizzato da crimini di guerra e contro l'umanità - Atto di persecuzione - Sussistenza - Fondamento - Renitenza alla leva - Previsione della sanzione penale - Sufficienza.

In tema di protezione internazionale, deve essere riconosciuto lo "status" di rifugiato politico all'obiettore di coscienza che rifiuti di prestare il servizio militare nello Stato di origine (Ucraina), ove l'arruolamento, per il conflitto armato internazionale in atto sull'intero territorio, comporti un elevato rischio di coinvolgimento, anche indiretto, nella commissione di crimini di guerra e contro l'umanità, costituendo, in tale contesto, la sanzione penale prevista dall'ordinamento straniero per la renitenza alla leva un atto di persecuzione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 9, par. 2, lett. e), della direttiva n. 2004/83/CE, come interpretato da CGUE, sentenza 26 febbraio 2015, causa C-472/13, Shepherd contro Germania, indipendentemente da qualsiasi considerazione circa la proporzionalità della pena.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 83 art. 9 com. 2 lett. E, Direttive del Consiglio CEE 13/12/2011 num. 95 art. 9 com. 2 lett. E, Tratt. Internaz. 28/07/1951 art. 1, Legge 07/08/1998 num. 230 art. 1, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7 com. 2 lett. E

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Massime precedenti Vedi: N. 13461 del 2021 Rv. 661447 - 01, N. 102 del 2021 Rv. 660525 - 03, N. 5211 del 2022 Rv. 664056 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18455 del 08/06/2022 (Rv. 665332 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

E. (MANFIO VITTORIO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 28/12/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione complementare ex art. 19 comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020 - Applicabilità "ratione temporis" della nuova disciplina nel giudizio di Cassazione - Presupposti - Integrazione familiare e sociale in Italia - Rilevanza diretta - Sussistenza - Giudizio di comparazione attenuata - Necessità - Esclusione.

In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 - applicabile "ratione temporis" nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 - attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 1, Legge 18/12/2020 num. 173

Massime precedenti Vedi: N. 7938 del 2022 Rv. 664528 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 17834 del 01/06/2022 (Rv. 664948 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

E. (VEGLIO MAURIZIO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 12/10/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Presentazione della domanda di protezione internazionale durante il periodo di trattenimento presso un CPR - Nuova misura di trattenimento - Durata - Periodo massimo ex art. 6, comma 5, d. lgs. n. 142 del 2015 - Limite temporale non superabile ex art. 6, comma 6, d. lgs. cit. - Portata.

Ove il richiedente protezione già presente in un CPR, in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art. 6, comma 3 del d. lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, la durata massima del trattenimento così disposto deve intendersi stabilita dal comma 5 della predetta norma, mentre il disposto del comma 6, che prevede che "il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda", deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all'esame

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

della domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 6, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis com. 1, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis com. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2458 del 2021 Rv. 660383 - 01